



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 41/16/CIR

APPROVAZIONE DELLE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2014 RELATIVE AI SERVIZI *BITSTREAM* SU RETE IN RAME E AI SERVIZI *BITSTREAM* NGA, SERVIZIO VULA E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI (MERCATO 3B)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 15 marzo 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata dalle delibere n. 335/03/CONS e n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante il “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la raccomandazione n. 2007/879/CE della Commissione, del 17 dicembre 2007, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la raccomandazione n. 2013/466/UE della Commissione, dell'11 settembre 2013, *relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga;*

VISTA la raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la delibera n. 13/09/CIR, del 24 marzo 2009, recante *“Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2008 relativa ai servizi bitstream (mercato 12)”*;

VISTA la delibera n. 158/11/CIR, del 20 dicembre 2011, recante *“Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2011 relativa ai servizi bitstream (Mercato 5)”*;

VISTA la delibera n. 1/12/CONS, dell'11 gennaio 2012, recante *“Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione”*;

VISTA la delibera n. 390/12/CONS, del 4 settembre 2012, recante *“Avvio del procedimento di identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione n. 2007/879/CE)”*;

VISTA la delibera n. 91/13/CONS, del 6 febbraio 2013, recante *«Riunione dei procedimenti avviati con delibere nn. 41/12/CONS e 42/12/CONS al procedimento avviato con delibera n. 390/12/CONS recante “Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione n. 2007/879/CE)”»*;

VISTA la delibera n. 9/13/CIR, del 28 febbraio 2013, recante *“Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) - mercato 4”*;

VISTA la delibera n. 10/13/CIR, del 28 febbraio 2013, recante *“Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori (mercato 5)”*;

VISTA la delibera n. 15/13/CIR, del 27 marzo 2013, recante *“Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN End to End (mercato 4)”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 238/13/CONS, del 21 marzo 2013, recante “*Consultazione pubblica concernente l’identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione n. 2007/879/CE)*”;

VISTA la delibera n. 611/13/CONS, del 28 ottobre 2013, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS per i casi di utilizzo dei servizi di accesso NGAN di Telecom Italia (accesso disaggregato alla sottorete locale, VULA FTTCab-FTTH, bitstream FTTCab naked e condiviso, bitstream FTTH, end to end, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica) e di rivendita a livello wholesale dei servizi di accesso*”;

VISTE le offerte di riferimento relative ai servizi *bitstream* su rete in rame e ai servizi *bitstream* NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori, per l’anno 2014, che Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) ha pubblicato in data 31 ottobre 2013, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, e dell’art. 6, comma 3, della delibera n. 1/12/CONS;

VISTE le note di Telecom Italia del 31 ottobre 2013, con cui la stessa ha comunicato, in attesa del completamento dell’analisi di mercato di cui alla delibera n. 390/12/CONS, di aver mantenuto inalterate, in via transitoria, le condizioni economiche riportate nelle offerte 2014 dei servizi *bitstream* su rete in rame e dei servizi *bitstream* NGA, rispetto a quelle contenute nelle ultime offerte a quel momento approvate dall’Autorità (OR 2012);

VISTA la delibera n. 746/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante “*Approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi bitstream su rete in rame (mercato 5)*”;

VISTA la delibera n. 747/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante “*Modifiche alla delibera n. 476/12/CONS e approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4)*”;

VISTA l’offerta di riferimento relativa ai servizi *bitstream* su rete in rame per l’anno 2013 che Telecom Italia ha ripubblicato in data 10 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della delibera n. 746/13/CONS;

VISTA la delibera n. 68/14/CIR, del 19 giugno 2014, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) - mercato 4*”;

VISTA la delibera n. 69/14/CIR, del 19 giugno 2014, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori (mercato 5)*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 309/14/CONS, del 19 giugno 2014, recante “*Diffida, ai sensi del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, a Telecom Italia S.p.A. a rispettare gli obblighi di fornitura dei servizi di accesso wholesale di cui alla delibere nn. 718/08/CONS, 731/09/CONS, e le procedure di cui alle delibere n. 274/07/CONS, n. 41/09/CIR, n. 35/10/CIR*”;

VISTA la delibera n. 128/14/CIR, del 28 novembre 2014, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa al servizio di accesso NGAN End To End (mercato 4)*”;

VISTA la delibera n. 135/14/CIR, del 18 dicembre 2014, recante “*Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2014 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (ex mercato 4)*”;

VISTA la delibera n. 136/14/CIR, del 18 dicembre 2014, recante “*Consultazione pubblica concernente l’approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2014 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)*” ed, in particolare, le indicazioni circa il costo orario della manodopera per l’anno 2014;

VISTA la delibera n. 42/15/CONS, del 29 gennaio 2015, recante “*Integrazione della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS concernente l’identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa*”;

CONSIDERATO che la Commissione europea con nota del 26 marzo 2015, relativa ai casi IT/2015/1719-1720-1721 (OR interconnessione 2013) ha chiesto all’AGCOM “*di evitare la fissazione di nuove tariffe con un effetto retroattivo lungo [...], in quanto ciò è fonte di incertezza giuridica per gli operatori del mercato e può avere un impatto disincentivante sugli operatori che intendono investire nella realizzazione delle reti NGA in Italia. In questo contesto, si chiede pertanto all’AGCOM di garantire che le tariffe proposte per i mercati nn. 1, 4 e 5, applicabili retroattivamente, non incidano sulla certezza del diritto per gli operatori che attualmente prestano servizi sulla base di obblighi imposti in precedenza*”;

VISTA la nota di Telecom Italia del 27 marzo 2015, con cui la stessa ha fornito, su specifiche richieste dell’Autorità, chiarimenti sui costi sottostanti alla banda ATM ed ethernet;

RITENUTO opportuno, nelle more del completamento dell’analisi di mercato e nell’ottica della massima efficienza amministrativa, avviare una consultazione pubblica nazionale relativamente all’approvazione delle offerte di riferimento 2014, al fine di fornire preliminarmente agli operatori indicazioni sulle condizioni economiche dei servizi che nell’ambito dello schema di provvedimento di cui alle delibere n. 238/13/CONS e n. 42/15/CONS sono prospettati essere soggetti ad orientamento al costo e, in particolare, di quelli i cui prezzi non risultano essere vincolati alla definizione del modello BU-LRIC



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(contributi *una tantum*, banda - ATM ed *ethernet* - e servizi accessori), nonché sulle questioni inerenti agli aspetti procedurali e tecnici di cui alle offerte in esame;

CONSIDERATO che tale *modus operandi* risponde all'esigenza di garantire, sin da subito, maggiore certezza al mercato, consentendo di fornire indicazioni circa i prezzi di alcuni servizi soggetti ad orientamento al costo, già in anticipo rispetto agli esiti dell'analisi di mercato;

RITENUTO opportuno, per una maggiore economicità dell'attività amministrativa, avviare un'unica consultazione pubblica nazionale concernente sia la valutazione dell'offerta di riferimento 2014 per i servizi *bitstream* su rame che di quella relativa ai servizi *bitstream* NGA, anziché due distinte consultazioni come avvenuto negli anni 2012 e 2013;

VISTA la delibera n. 55/15/CIR, del 28 aprile 2015, recante “*Consultazione pubblica concernente l'approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relative ai servizi bitstream su rete in rame e ai servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori (ex mercato 5)*”;

VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “*Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e n. 1 della raccomandazione n. 2007/879/CE)*”, adottata agli esiti della consultazione nazionale di cui alla delibera n. 42/15/CONS e comunitaria (casi IT/2015/1777-1779);

VISTA la delibera n. 168/15/CIR, del 17 dicembre 2015, recante “*Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 136/14/CIR;

VISTA la delibera n. 169/15/CIR, del 17 dicembre 2015, recante “*Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 3a)*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 135/14/CIR;

VISTA la delibera n. 170/15/CIR, del 17 dicembre 2015, recante “*Consultazione pubblica concernente le linee guida per la valutazione dei contributi di attivazione e disattivazione dei servizi di accesso disaggregato ai fini dell'approvazione delle relative offerte di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2015 e 2016*”;

VISTI i contributi prodotti, nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 55/15/CIR, dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel B.V., Wind telecomunicazioni S.p.A. e dall'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SENTITE, in data 2 dicembre 2015, le società BT Italia S.p.A. e Welcome Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 3 dicembre 2015, le società Fastweb S.p.A., Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. e l'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP);

SENTITE, in data 10 dicembre 2015, le società Vodafone Omnitel B.V. e Wind telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA, in data 16 febbraio 2016, la società Telecom Italia S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E RELATIVA ATTUAZIONE	7
I.1 L'ANALISI DI MERCATO	7
I.2 LE DELIBERE N. 746/13/CONS E N. 69/14/CIR	10
II. AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA	11
III. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2014 PER I SERVIZI BITSTREAM SU RETE IN RAME E PER I SERVIZI BITSTREAM NGA, SERVIZIO VULA E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI.....	13
IV. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO 2014 PER I SERVIZI BITSTREAM SU RETE IN RAME	13
IV.1 VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI UNA TANTUM	13
IV.2 VALUTAZIONE DEI CANONI DELLA BANDA ATM ED ETHERNET	44
IV.3 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI KIT DI CONSEGNA	55
IV.4 SLA E PENALI INERENTI AI PROCESSI DI ATTIVAZIONE E MIGRAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESAL	66
IV.5 ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA DEI SERVIZI BITSTREAM SU RETE IN RAME.....	75
V. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO 2014 PER I SERVIZI BITSTREAM NGA, SERVIZIO VULA E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI.....	88
V.1 VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI UNA TANTUM	88
V.2 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA BANDA ETHERNET E DEI KIT DI CONSEGNA DI CUI ALL'OFFERTA BITSTREAM NGA	99
V.3 ULTERIORI CONDIZIONI DELL'OFFERTA BITSTREAM NGA	101



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E RELATIVA ATTUAZIONE

I.1 L'analisi di mercato

1. Si richiama che l'Autorità aveva identificato, nel documento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 55/15/CIR, il quadro regolamentare di riferimento nell'ambito dei rimedi prospettati con le delibere n. 238/13/CONS e n. 42/15/CONS. Si rimanda, a tale riguardo, a quanto riportato nella sezione I.1 dai punti 1 a 6 dell'allegato B alla delibera n. 55/15/CIR.

Agli esiti della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 42/15/CONS e di quella comunitaria (casi IT/2015/1777-1779), l'Autorità ha approvato, in data 5 novembre 2015, la delibera n. 623/15/CONS che conclude il procedimento di identificazione e analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa per gli anni 2014-2017.

Ciò premesso, di seguito sono richiamate, in sintesi e per ciò che maggiormente attiene al presente procedimento, le principali misure previste dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 623/15/CONS (che sostanzialmente confermano, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, il quadro regolamentare sulla base del quale l'Autorità aveva predisposto lo schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 55/15/CIR).

Obblighi di accesso

2. Telecom Italia (art. 8, comma 1, *Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso centrale all'ingrosso*) è soggetta all'obbligo di fornire i servizi di accesso *bitstream*, anche in modalità *naked*, su rete in rame e in fibra ottica indipendentemente dall'architettura di rete (FTTH, FTTB, FTTN), nonché i relativi servizi accessori (quali i *kit* di consegna).

Telecom Italia, in particolare, è soggetta (art. 8, comma 2) all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i servizi di accesso *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica (compresi i relativi servizi accessori) con interconnessione ai nodi di commutazione della rete di trasporto (nodo *parent*, nodo *distant*, nodo remoto *IP level*).

Telecom Italia (art. 8, comma 3) fornisce, altresì, i servizi di accesso *bitstream* su rete in rame con interconnessione agli apparati di multiplazione (DSLAM), limitatamente ai siti non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per tutte le linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali ultimi servizi¹.

¹ Quest'ultima disposizione non trova applicazione qualora le cause tecniche che rendono impossibile la fornitura di servizi di accesso disaggregato derivino da problemi legati alla continuità elettrica sulla coppia in rame.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Telecom Italia è tenuta (art. 8, comma 4) a fornire il servizio *bitstream* su rete in rame indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o Ethernet/IP), salvo che presso le centrali servite anche da DSLAM *Ethernet* dove, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 94/12/CIR, i nuovi clienti sono attivati in *Ethernet*.

Telecom Italia (art. 8, comma 5) è tenuta a fornire il servizio di accesso *bitstream* ATM a livello di area di raccolta (consegna al *parent switch* ATM), compresi i relativi servizi accessori, garantendo la copertura del territorio nazionale mediante trenta “aree di raccolta ATM”, incluso il servizio di trasporto tra “aree di raccolta ATM”.

Telecom Italia (art. 8, comma 6) è tenuta a fornire il servizio di accesso *bitstream Ethernet* su rete di accesso in rame e in fibra ottica NGAN a livello di “area di raccolta *ethernet*” (consegna al nodo *feeder parent*) e “macroarea di raccolta *Ethernet*” (consegna al nodo *feeder distant*), compresi i relativi servizi accessori, garantendo la copertura del territorio nazionale mediante trenta “macroaree di raccolta *Ethernet*”, incluso il servizio di trasporto tra “macroaree di raccolta *Ethernet*”. Tale servizio include sia componenti della rete di accesso, sia componenti della rete di trasporto (*backhaul*) fino al nodo di consegna.

Telecom Italia (art. 8, comma 7) è tenuta a fornire un servizio di accesso *bitstream ethernet* su rete in fibra ottica di tipo GEA (*Generic Ethernet Access*) a livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso disaggregato di tipo VULA (su rete NGAN) ed i relativi servizi accessori. Tale servizio consiste nella fornitura dell’accesso alla rete in fibra a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo con interfaccia di consegna *Ethernet*. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: *i*) l’accesso avviene a livello di centrale locale e non include componenti di *backhaul*; *ii*) la fornitura dell’accesso è indipendente dal servizio fornito e garantisce sufficiente libertà di scelta della CPE (*Customer Premises Equipment*) fatte salve le esigenze di sicurezza ed integrità della rete ed i necessari requisiti circa l’utilizzo di apparati conformi alla normativa internazionale; *iii*) il flusso trasmissivo *Ethernet* è consegnato all’operatore alternativo in modalità a capacità dedicata al singolo cliente (*un-contended connection*); *iv*) il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell’operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente.

Telecom Italia (art. 8, comma 8) consente agli operatori che si interconnettono ad uno qualunque dei nodi *feeder ethernet* all’interno della macroarea di raccolta di poter raccogliere contemporaneamente il traffico proveniente: *i*) dall’area di raccolta di competenza del *feeder* a cui l’operatore è interconnesso acquistando il trasporto (*backhaul*) di primo livello; *ii*) dalle aree di raccolta di tutti gli altri *feeder* appartenenti alla stessa macroarea sostenendo, in tal caso, il costo del trasporto di primo livello cui si aggiunge il costo del trasporto di secondo livello dagli altri nodi *feeder* appartenenti alla stessa macroarea da cui si chiede la raccolta del traffico dati.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Telecom Italia (art. 8, comma 9) è tenuta a fornire un servizio di trasporto di tipo *long distance* per la raccolta del traffico da nodi *feeder ethernet* appartenenti a macroaree differenti.

Telecom Italia (art. 8, comma 11) è tenuta a fornire un servizio di accesso *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica con consegna a livello IP.

Telecom Italia (art. 8, comma 13), nella fornitura dei servizi *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica, garantisce l'accesso a tutte le modalità tecniche consentite dai propri apparati di rete e a tutte le funzionalità di configurazione, velocità di trasmissione, sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete e, in ogni caso, almeno a quelle impiegate per la fornitura dei propri servizi ai clienti finali.

Telecom Italia (art. 8, comma 14) fornisce i servizi di accesso *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente sia su linee attive che su linee non attive.

Obblighi di trasparenza

3. Telecom Italia ha l'obbligo (art. 10, commi 2 e 3) di pubblicare un'offerta di riferimento con validità annuale per i servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame e in fibra ottica, tra i quali i servizi di accesso *bitstream* e relativi servizi accessori.
4. Telecom Italia ha l'obbligo (art. 10, comma 4) di pubblicare su base annuale (entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di vigenza dell'offerta) le offerte di riferimento relative all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. Le offerte approvate hanno validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione delle offerte. A tal fine, nelle more dell'approvazione delle offerte di riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

Obblighi di controllo dei prezzi

5. Telecom Italia (art. 13, comma 1) è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti ai mercati n. 3a (*ex* mercato 4) e n. 3b (*ex* mercato 5), per i servizi WLR e per le relative prestazioni accessorie.
6. Per quanto rileva ai fini del presente procedimento, il suddetto obbligo di controllo dei prezzi è declinato come segue (art. 13, comma 2):
 - i canoni mensili, per l'anno 2014, dei servizi di accesso centrale alla rete in rame e in fibra ottica sono fissati pari ai valori approvati per il 2013;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi di accesso centrale (*bitstream*) ATM con interconnessione al nodo *distant*, dei servizi con consegna al nodo IP e dei servizi di trasporto *long distance* sono determinati mediante negoziazione commerciale;
- i prezzi (canoni) dei servizi di trasporto *bitstream* su rete ATM, al nodo *parent* ATM, e del servizio di trasporto *Ethernet* di primo e di secondo livello ai nodi *feeder parent* e *distant*, sono determinati sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento presentate da Telecom Italia;
- i contributi *una tantum* relativi ai servizi di accesso centrale alla rete in rame ed in fibra ottica, sono determinati, per l'anno 2014, sulla base dei costi sostenuti, anche tramite modelli *bottom-up*, ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento presentate da Telecom Italia;
- i contributi *una tantum*, nel caso di migrazione tecnologica da servizi *wholesale legacy* a servizi NGA, sono valutati, tenuto conto delle economie di scopo e di scala ottenibili nel caso di migrazioni massive, secondo quanto indicato nella delibera n. 623/15/CONS, oltre che tenuto conto del vigente costo della manodopera. La valutazione è svolta nel procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2015-2016;
- i prezzi dei servizi accessori e delle prestazioni associate dei servizi di accesso centrale alla rete in rame ed in fibra ottica sono determinati sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento presentate da Telecom Italia.

I.2 Le delibere n. 746/13/CONS e n. 69/14/CIR

I canoni di accesso per l'anno 2013

7. L'Autorità, nell'ambito della delibera n. 746/13/CONS, ha svolto la valutazione per l'anno 2013 dei canoni di accesso dei servizi *bitstream* su rete in rame sulla base dei costi sottostanti secondo una metodologia *bottom-up*. In particolare, l'Autorità ha approvato, per il 2013, un canone d'accesso *bitstream* asimmetrico condiviso pari a 6,74 €/mese ed un canone d'accesso *bitstream* asimmetrico *naked* pari a 15,14 €/mese (per gli accessi simmetrici sono stati confermati i canoni approvati nel 2012).

Parimenti l'Autorità, con delibera n. 69/14/CIR, ha svolto la valutazione per l'anno 2013 dei canoni di accesso *bitstream* VULA (FTTC/FTTH) sulla base della stessa metodologia di *costing* adottata ai fini delle valutazioni delle condizioni economiche 2012 (delibera n. 10/13/CIR). In particolare, nel 2013, si ha una riduzione, rispetto al 2012, dei canoni di accesso VULA FTTC condiviso e *naked*, rispettivamente, del 3% e 4% circa (grazie alla riduzione del canone dello *shared*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

access/sub-loop unbundling seppur compensata da un lieve aumento dei costi di co-locazione) e la sostanziale conferma per il 2013 dei canoni d'accesso VULA FTTH approvati nel 2012 (tenuto conto della conferma, per il 2013, dei costi delle infrastrutture NGAN 2012).

Le condizioni economiche della banda ATM ed ethernet per l'anno 2013

8. Nell'ambito della delibera n. 746/13/CONS (OR *bitstream* rame 2013) sono state altresì valutate le condizioni economiche 2013, soggette ad orientamento al costo, sia della banda ATM, in riduzione del 5% rispetto al 2012, sia della banda *ethernet* (di primo livello e di secondo livello) in riduzione del 46% rispetto al 2012 relativamente a tutte le CoS (*Class of Service*) disponibili. Con delibera n. 69/14/CIR (OR *bitstream* NGA 2013) le condizioni economiche della banda *ethernet* sono state allineate a quanto relativamente approvato, con delibera n. 746/13/CONS, per l'offerta *bitstream* su rete in rame.

I contributi una-tantum per l'anno 2013

9. Ulteriori modifiche disposte dalle delibere n. 746/13/CONS e n. 69/14/CIR hanno riguardato le condizioni economiche, valide per il 2013, di alcuni contributi *una tantum* relativi ai servizi *bitstream* su rete in rame e in fibra, anch'esse soggette ad orientamento al costo.

Ulteriori modifiche, disposte con delibera n. 69/14/CIR, hanno riguardato il canone della porta di consegna del servizio VULA, in aumento del 3% circa rispetto al 2012 per effetto dell'aumento, nel 2013, dei costi dei servizi di co-locazione.

II. AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA

II.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

10. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 55/15/CIR, l'Autorità ha espresso l'orientamento di svolgere la valutazione delle offerte di riferimento per i servizi *bitstream* su rete in rame ed in fibra ottica per il 2014, con particolare riferimento agli aspetti di carattere tecnico e procedurale, oltre che relativamente alle condizioni economiche dei servizi soggetti a orientamento al costo, quali i contributi *una tantum*, la banda (ATM ed *ethernet*) e i servizi accessori (*kit di consegna*), secondo quanto prospettato nello schema di provvedimento di analisi di mercato (delibere nn. 238/13/CONS e 42/15/CONS). Si osservava, altresì, che la valutazione dei canoni di accesso (*bitstream condiviso*, *bitstream naked*, *bitstream simmetrico*, *VULA FTTC condiviso*, *VULA FTTC naked*, *VULA FTTH*), essendo gli stessi dipendenti dal



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

modello BU-LRIC che fornisce una valutazione prospettica al termine del ciclo, è svolta nell'ambito dell'analisi di mercato².

11. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 55/15/CIR, l'Autorità evidenziava che le condizioni economiche dei servizi *bitstream* su rete in rame ed in fibra ottica per l'anno 2014, come approvate dal presente provvedimento, decorrono, salvo dove diversamente specificato, dal 1° gennaio 2014, come previsto all'art. 8, comma 4, dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 238/13/CONS.

II.2 Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

- D.1 Alcuni OAO ritengono che, analogamente a quanto svolto per il 2013, l'Autorità debba, anche per il 2014, valutare, nell'ambito del presente procedimento, i canoni di accesso dei servizi *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica sulla base del principio di orientamento al costo. Altri OAO, invece, ritengono ragionevole definire per il 2014 dei canoni d'accesso non superiori a quelli approvati nel 2013 con delibere n. 746/13/CONS e n. 69/14/CIR.

II.3 Le conclusioni dell'Autorità

- D.2 Si richiama che la delibera n. 623/15/CONS, nel confermare l'obbligo di fornitura dei servizi di accesso *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica, prevede che i contributi *una tantum*, i costi della banda (ATM ed *ethernet*) e i costi dei servizi accessori, sono valutati, per il 2014, nell'ambito del presente procedimento, mentre

² Oltre ai canoni dei servizi di accesso *bitstream* su rete in rame (*condiviso, naked e simmetrico*) vi sono anche altri servizi i cui canoni sono direttamente legati ad uno dei suddetti servizi determinati dal modello di costo e per i quali lo schema di provvedimento di cui alla delibera n. 42/15/CONS (punti 328-331) prevede, in particolare, quanto di seguito riportato:

- Al canone degli accessi "*Lite*" a consumo su linea condivisa si applicano le medesime variazioni percentuali annuali che risultano per gli anni 2014-2017 per il servizio *bitstream shared*;
- Al canone degli accessi "*Lite*" a consumo su linea dedicata si applicano le medesime variazioni percentuali annuali che risultano per gli anni 2014-2017 per il servizio *bitstream naked*;
- Ai canoni di seguito elencati si applicano le medesime variazioni percentuali annuali che risultano per gli anni 2014-2017 per il servizio *bitstream* simmetrico:
 - Canoni apparati in sede cliente: modem ed ADM
 - Canoni accessi "*High level*" simmetrici ed asimmetrici a consumo su linea dedicata e linea condivisa.
- Ai canoni dei servizi di accesso al DSLAM ATM ed Ethernet di seguito elencati si applicano le medesime variazioni percentuali annuali che risultano per gli anni 2014-2017 per il servizio *bitstream shared*:
 - Canoni per fornitura e collaudo sub telaio;
 - Canoni per manutenzione, accompagnamento, magazzino;
 - Canoni porte *Switch* Ethernet.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

i canoni dei servizi di accesso (*bitstream condiviso, bitstream naked, bitstream simmetrico, VULA FTTC condiviso, VULA FTTC naked, VULA FTTH*) e dei servizi da essi dipendenti, sono pari, per l'anno 2014, a quelli approvati nel 2013.

D.3 Pertanto, ciò premesso, l'Autorità conferma che l'ambito di applicazione del presente provvedimento è l'approvazione dei contributi *una tantum*, dei costi della banda (ATM ed *ethernet*) e dei servizi accessori (*kit* di consegna), nonché delle questioni inerenti agli aspetti procedurali e tecnici di cui alle offerte in esame, rimandando, per i canoni mensili d'accesso per il 2014, a quanto previsto dalla delibera n. 623/15/CONS. A tale riguardo Telecom Italia, nel ripubblicare le offerte di riferimento per i servizi *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica per l'anno 2014 dovrà, quindi, recepire i valori dei canoni di accesso definiti in suddetta delibera.

III. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2014 PER I SERVIZI BITSTREAM SU RETE IN RAME E PER I SERVIZI BITSTREAM NGA, SERVIZIO VULA E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI

12. Con nota del 31 ottobre 2013 (prot. AGCOM n. 56467), Telecom Italia ha comunicato la pubblicazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dell'offerta di riferimento per l'anno 2014 per i servizi di accesso *bitstream* su rete in rame. Con pari nota del 31 ottobre 2013 (prot. AGCOM n. 56414), Telecom Italia ha comunicato la pubblicazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della delibera n. 1/12/CONS, dell'offerta di riferimento per l'anno 2014 per i servizi *bitstream* NGA, il servizio VULA ed i relativi servizi accessori.

13. In particolare, Telecom Italia ha comunicato che, in attesa del completamento dell'analisi di mercato di cui alla delibera n. 390/12/CONS, ha mantenuto inalterate nelle suddette offerte 2014, in via transitoria, le condizioni economiche riportate nelle ultime offerte a quel momento approvate dall'Autorità (OR 2012).

IV. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO 2014 PER I SERVIZI BITSTREAM SU RETE IN RAME

IV.1 VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI *UNA TANTUM*

IV.1.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

Aspetti generali

14. Come premesso Telecom Italia ha riportato nell'offerta *bitstream* 2014 su rete in rame, pubblicata il 31 ottobre 2013, relativamente ai contributi *una tantum*, le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

medesime condizioni economiche approvate nel 2012, nelle more della conclusione dell'analisi di mercato di terzo ciclo e dell'approvazione dell'offerta 2013.

15. Per le ragioni indicate in premessa, il presente procedimento svolge una valutazione al costo dei contributi *una tantum* dei servizi di accesso *bitstream* su rete in rame. In particolare, tale valutazione è svolta in continuità con quanto effettuato per il 2013 con delibera n. 746/13/CONS, ovvero sulla base delle attività sottostanti, dei sistemi eventualmente impiegati (OPEX-CAPEX) e del costo orario della manodopera.
16. L'Autorità, in particolare, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha espresso l'orientamento di svolgere, analogamente a quanto effettuato nel 2013 con delibera n. 746/13/CONS, una valutazione al costo dei contributi *una tantum* (quelli di maggior rilievo) afferenti agli *ex* panieri A³, B⁴, C⁵ e D⁶ definiti dalla delibera n. 731/09/CONS, oltre di quelli già precedentemente soggetti ad orientamento al costo.

L'Autorità ritiene invece ragionevole, con riferimento ai restanti contributi *una tantum* e ai servizi che non sono espressamente rivalutati nell'ambito del presente procedimento (fatta eccezione per i canoni d'accesso *bitstream* e dei servizi da essi dipendenti che sono valutati nell'ambito dell'analisi di mercato), che i prezzi 2012 (confermati anche nel 2013) costituiscano una buona approssimazione dei relativi prezzi 2014.

17. Per quanto concerne il costo orario della manodopera si richiama che l'Autorità, con delibera n. 136/14/CIR (cfr. allegato B, punto 28), relativa all'approvazione dell'offerta WLR 2014, ha espresso l'orientamento di approvare per il 2014 un costo pari a €/h 46,14 e, quindi, con una riduzione di circa l'1,6 % rispetto al valore approvato per il 2013 (€/h 46,88).
18. La componente di lavorazione in automatico inclusa nei costi di gestione ordine è valorizzata per il 2014, analogamente a quanto effettuato nel 2013 e negli anni passati, ad un costo pari a quello relativo all'attivazione CPS, in relazione al quale l'Autorità (cfr. delibera n. 52/15/CIR, adottata agli esiti della notifica alla Commissione europea del provvedimento relativo all'approvazione dell'offerta di riferimento per i servizi d'interconnessione 2013) ha ritenuto di approvare per il 2013 un costo di € 4,56 (nel 2012 tale costo – utilizzato come base *pricing* per il

³ Paniere A: prezzi relativi alle componenti di accesso asimmetrico

⁴ Paniere B: prezzi relativi alle componenti di accesso simmetrico ed asimmetrico "high level" ATM.

⁵ Paniere C: prezzi banda ATM ed Ethernet.

⁶ Paniere D: accesso al DSLAM ATM ed Ethernet.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2013 - era pari a € 4,61)⁷. Qualora con l'attivazione del servizio sia richiesta anche la *number portability*, al contributo di attivazione viene aggiunto il valore di € 4,3 relativo a tale specifica prestazione, come approvato per il 2013 nell'ambito della suddetta delibera (nel 2012 tale costo era pari sempre a € 4,3).

Valutazione dei principali contributi una tantum dei servizi bitstream su rete in rame inclusi negli ex panieri della delibera n. 731/09/CONS

19. Analogamente a quanto effettuato nel 2013 l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto opportuno svolgere una valutazione al costo di quei contributi *una tantum* (precedentemente soggetti a *network cap*) di maggior rilievo, di seguito elencati:
- Contributo di attivazione *ex-novo* di un accesso ADSL condiviso: € 24,50 (cfr. tabelle 2 e 9, OR 2014);
 - Contributo di attivazione *ex-novo* di un accesso ADSL *naked*: € 64,77 (cfr. tabelle 3, 10, OR 2014);
 - Contributo di attivazione *ex-novo* di un accesso ADSL *naked* con portabilità del numero;
 - Contributo di attivazione ADSL condiviso e *naked* a seguito del cambio dell'Operatore di accesso: € 22,97 (cfr. tabelle 2, 3, 9, 10, OR 2014);
 - Contributo di attivazione ADSL *naked* a seguito del cambio dell'Operatore di accesso con portabilità del numero: € 27,66 (cfr. tabelle 3, 10, OR 2014);
 - Contributo di disattivazione accessi asimmetrici (cfr. tabelle 2, 3, 9 e 10 OR 2014): 22,20 (accesso condiviso) e € 36,00 (accesso *naked*);
 - Contributi di attivazione e disattivazione accessi simmetrici ATM ed *ethernet* (cfr. tabelle 5, 11 e 17, OR 2014).
20. Ciò premesso si riportano, nel seguito, le valutazioni effettuate dall'Autorità nelle more di ulteriori approfondimenti da svolgere nel corso del presente procedimento anche in esito alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 135/14/CIR per quanto attiene alle attività di cessazione e realizzazione delle permutate in centrale. Le suddette valutazioni sono state, quindi, svolte, nell'ambito dello schema di

⁷ I costi dei sistemi informatici sottostanti alla "gestione automatica dell'ordine" sono ben approssimati dai costi della CPS, in quanto, di fatto, come rappresentato da Telecom Italia, si utilizza la stessa piattaforma informatica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

provvedimento posto a consultazione pubblica, sulla base delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti ai suddetti contributi *una tantum*, così come approvate per il 2013 con delibera n. 746/13/CONS, e tenendo conto degli orientamenti espressi circa il costo orario della manodopera per il 2014 (€/h 46,14) e il costo di gestione ordine (precedente punto 18).

21. **Contributo di attivazione ex-novo di un accesso ADSL condiviso.** Si richiama⁸ che le attività sottostanti l'attivazione di un accesso *bitstream* condiviso includono:

- l'attivazione della coppia in rame in accesso condiviso (pari, da *ex mercato* 4, a € 35,86 nel 2014, secondo i preliminari orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR e nelle more delle verifiche ulteriori che saranno svolte nella relativa consultazione pubblica);
- configurazione del *modem*: corrispondente ad un'attività di 7 minuti;
- configurazione del VC: corrispondente ad un'attività di 7 minuti.

Pertanto, sulla base del costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per il 2014 (€/h 46,14), si ha che il costo del contributo in oggetto è pari a € 46,63 (a fronte di € 47,35 approvato per il 2013).

22. **Contributo di attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked.** Si richiama⁹ che le attività sottostanti l'attivazione di un accesso ADSL *naked*, su linea non attiva, includono:

- l'attivazione di una coppia in rame ULL non attiva (pari, da *ex mercato* 4, a € 55,09 nel 2014, secondo i preliminari orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR e fatto salvo quanto indicato al punto 52 dell'allegato B alla suddetta delibera in relazione alla definizione di un contributo di attivazione ULL su linea non attiva che tiene conto, a livello medio, della percentuale di casi che su base annuale richiedono una attività specifica presso l'armadio ripartilinea);
- configurazione del *modem*: corrispondente ad un'attività di 7 minuti;
- configurazione del VC: corrispondente ad un'attività di 7 minuti;
- qualificazione: corrispondente ad un'attività di 10 minuti.

⁸ Come indicato al punto 30 della delibera n. 746/13/CONS.

⁹ Come indicato al punto 31 della delibera n. 746/13/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Pertanto, sulla base del costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per il 2014 (€/h 46,14), si ha che il costo del contributo in oggetto è pari a € 73,55 (a fronte di € 74,70 approvato per il 2013).

23. **Contributo di attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked con portabilità del numero.** Al contributo di cui al punto precedente va aggiunto il costo approvato con delibera n. 52/15/CIR relativamente alla portabilità del numero, pari a € 4,3. Ne segue un costo del contributo in oggetto pari a € 77,85 (a fronte di € 79,00 approvato per il 2013).
24. **Contributo di attivazione ADSL condiviso e naked a seguito del cambio dell'Operatore di accesso.** Si richiama¹⁰ che tale contributo è calcolato come media pesata (sulla base del numero di attivazioni con e senza permuta) tra i costi previsti per l'attivazione di un accesso *bitstream* condiviso ed i costi previsti per la sola configurazione del VC e del *modem*, pari, in applicazione delle rivalutazioni di cui ai punti precedenti, a € 46,63 e € 10,77. Ne segue, sulla base dei consuntivi relativi all'anno 2010¹¹, al momento disponibili nelle more di acquisire dati più recenti, un costo del contributo in oggetto pari a € 26,56 (a fronte di € 26,97 approvato per il 2013).
25. **Contributo di attivazione ADSL naked a seguito del cambio dell'Operatore di accesso con portabilità del numero.** Al contributo di cui al punto precedente va aggiunto il costo approvato con delibera n. 52/15/CIR relativamente alla portabilità del numero, pari a € 4,3. Ne segue un costo del contributo in oggetto pari a € 30,86 (a fronte di € 31,27 approvato per il 2013).
26. **Contributo di disattivazione di un accesso condiviso e naked.** Si richiama¹² che il contributo di disattivazione di un accesso *bitstream* (condiviso e *naked*) è allineato al contributo di disattivazione di un accesso *shared access* pari, da *ex* mercato 4, a € 28,17 nel 2014 secondo i preliminari orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR (€ 28,60 è il relativo costo approvato per il 2013).
27. **Contributi di attivazione e disattivazione degli accessi simmetrici ATM ed ethernet¹³.** L'Autorità ritiene, analogamente a quanto svolto nel 2013 con delibera

¹⁰ Come indicato al punto 33 della delibera n. 746/13/CONS.

¹¹ Che mostrano che nel circa 56% dei casi le attivazioni si hanno "senza permuta".

¹² Come indicato al punto 35 della delibera n. 746/13/CONS.

¹³ Si richiama che l'Autorità con delibera n. 746/13/CONS (punto 18), in linea a quanto indicato con delibere nn. 158/11/CIR e 94/12/CIR, ha ritenuto che i contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione degli accessi simmetrici *ethernet* debbano essere pari, a parità di profilo, ai corrispondenti contributi *una tantum* previsti in ATM per lo stesso anno, atteso che le attività sottostanti risultano essere analoghe. Analoga previsione è stata disposta con riferimento ai canoni mensili degli accessi simmetrici *ethernet* i



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

n. 746/13/CONS (punto D.76), di effettuare una rivalutazione dei contributi in oggetto, nelle more di ulteriori approfondimenti, a partire dai relativi prezzi 2013 e tenendo conto del costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per il 2014 (€/h 46,14)¹⁴. Di seguito le valutazioni effettuate dall'Autorità nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (si rileva, in particolare, una riduzione, per effetto del costo della manodopera, di circa l'1,6% rispetto ai prezzi approvati nel 2013).

Accessi simmetrici ATM	Contributo di attivazione (€)	Contributo di disattivazione (€)
1, 1,6, 2 Mbit/s	144,35	43,69
4 Mbit/s	288,72	87,39
6 Mbit/s	433,07	161,93
8 Mbit/s	577,43	215,91
34 Mbits	866,15	69,21
155 Mbits	1.443,58	69,21

quali, a parità di profilo, sono posti pari a quelli previsti in ATM, per lo stesso anno, o comunque in coerenza con gli stessi, laddove non sia presente un analogo profilo ATM (come nel caso di accesso simmetrico *ethernet* a 10 Mbps).

¹⁴ Si richiamano le attività sottostanti all'attivazione di un accesso *bitstream* simmetrico a 2 Mbps, come indicate nella delibera n. 13/09/CIR (punto 64).

Accesso su DSLAM in centrale (senza rilanci)

- gestione ordine;
- analisi di fattibilità per l'installazione di una o due coppie in rame;
- spostamento del tecnico presso la centrale e l'armadio di distribuzione;
- permuta in centrale e all'armadio (1 o 2);
- configurazione del modem SHDSL in centrale;
- configurazione del/dei VC (mediante 2 VC per accesso);
- spostamento del tecnico presso il cliente (andata e ritorno);
- attività svolta a casa cliente.

Costi aggiuntivi per accesso prolungato tramite RAF

- analisi di fattibilità dei flussi trasmissivi;
- spostamento presso la seconda centrale ove è disponibile il DSLAM con porte SHDSL;
- permuta nella seconda centrale (ripartitore + permutatore);
- configurazione dei modem su centrale remota (centrale lato cliente);
- raccordo interno da permutatore a sala AF per collegamento a flusso trasmissivo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Accessi simmetrici Ethernet	Contributo di attivazione (€)	Contributo di disattivazione (€)
2 Mbit/s	144,35	43,69
4 Mbit/s	288,72	87,39
6 Mbit/s	433,07	161,93
8 Mbit/s	577,43	215,91
10 Mbit/s	721,77	218,47

L'Autorità ritiene, altresì, che Telecom Italia debba conseguentemente allineare i contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione degli accessi simmetrici *High Level* "a consumo" (cfr. tabella 11, OR 2014) agli analoghi contributi previsti nel caso *flat* sopra indicati.

28. Oltre ai contributi *una tantum* di cui al precedente punto 19, vi sono altri contributi *una tantum* (*variazione di configurazione* del profilo fisico di linea e quelli relativi alle VLAN) che l'Autorità, già con delibera n. 746/13/CONS (punto D.77), ha valutato per l'anno 2013 sulla base dell'orientamento al costo. Analogamente l'Autorità intende procedere per l'anno 2014 tenendo, tuttavia, conto del costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per il 2014 (€/h 46,14) e della componente di gestione automatica dell'ordine per l'anno 2014 (€ 4,56, come indicato al precedente punto 18). Le tempistiche delle attività sottostanti sono pari a quelle approvate ai fini dei prezzi 2013. Di seguito le valutazioni effettuate dall'Autorità, per l'anno 2014, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica.

Contributo di variazione configurazione del profilo fisico di linea: € 9,90 (a fronte di € 10,03 approvato per il 2013);

Contributi *una tantum* per ciascuna VLAN

- *Attivazione di VLAN di raccolta Single tag o s-VLAN Double tag:* € 23,25 (valore approvato per il 2013: € 23,60);
- *Variazione del valore/profilo di banda:* € 14,40 (valore approvato per il 2013: € 14,61);
- *Disattivazione:* € 14,40 (valore approvato per il 2013: € 14,61);
- *Modifica del punto di consegna:* € 33,09 (valore approvato per il 2013: € 33,60);
- *Variazione del numero di user-VLAN associati ad un accesso già attivo:* € 9,90 (valore approvato per il 2013: € 10,03);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Spostamento contemporaneo di una o più user-VLAN da una VLAN, o s-VLAN, ad un'altra: € 9,90 (valore approvato per il 2013: € 10,03).*

Contributi una tantum per ciascun aggregato di banda

- *Attivazione: € 23,25 (valore approvato per il 2013: € 23,60);*
- *Variatione del valore di banda aggregata associata ad una specifica combinazione area/CoS di un kit di consegna: € 14,40 (valore approvato per il 2013: € 14,61);*
- *Disattivazione: € 14,40 (valore approvato per il 2013: € 14,61).*

Altri contributi dei servizi bitstream su rete in rame non inclusi negli ex panieri della delibera n. 731/09/CONS

29. Si richiamano¹⁵, di seguito, i contributi *una tantum* non ricompresi negli *ex* panieri a *network cap* (di cui alla delibera n. 731/09/CONS) anch'essi soggetti ad orientamento al costo.

1. pre-qualificazione (ridotta e completa);
2. intervento a vuoto;
3. ripristino borchia;
4. cambio piattaforma tecnologica da ATM ad *ethernet*;
5. studio di fattibilità (modello *sub telaio* dedicato all'Operatore);
6. progettazione esecutiva - coordinamento impresa - collaudo - aggiornamento banca dati;
7. ampliamento delle schede su un *sub telaio*;
8. studio di fattibilità (modello *switch ethernet* adiacente al DSLAM);

30. Ciò premesso si riportano, nel seguito, le valutazioni effettuate dall'Autorità nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, nelle more di ulteriori approfondimenti da svolgere nel corso del presente procedimento. Le suddette valutazioni sono state svolte sulla base delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti ai suddetti contributi *una tantum*, così come approvate per il 2013 con delibera n. 746/13/CONS, e tenendo conto degli orientamenti espressi circa il costo orario della manodopera per il 2014 (€/h 46,14) e il costo di gestione ordine (precedente punto 18).

In particolare, nella tabella che segue è riportato, per i servizi di cui all'elenco del precedente punto 29, un confronto tra i prezzi 2013, approvati con delibera n.

¹⁵ Come già indicato al punto 10 della delibera n. 746/13/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

746/13/CONS, e quelli valutati dall'Autorità nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, sulla base di quanto sopra premesso, per l'anno 2014.

	OR 2013	AGCOM 2014	%
Contributo Prequalificazione completa	16,88	16,64	-1,4%
Contributo Prequalificazione ridotta	9,07	8,95	-1,4%
Interventi a vuoto	74,23	73,06	-1,6%
Ripristino borchia	66,41	65,37	-1,6%
Cambio piattaforma da ATM a Ethernet	38,99	38,40	-1,5%
Studio di fattibilità modello subtelaiolo dedicato Operatore	886,03	872,05	-1,6%
Progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo, aggiornamento banca dati	1.125,12	1.107,36	-1,6%
Contributo aggiuntivo di ampliamento schede su subtelaiolo	281,28	276,84	-1,6%
Studio di fattibilità modello switch ethernet adiacente al DSLAM	886,03	872,05	-1,6%

31. Ai servizi elencati al punto precedente si aggiungono quelli introdotti per la prima volta nell'ambito delle offerte *bitstream* su rete in rame 2011 e 2012 le cui condizioni economiche¹⁶, come chiarito rispettivamente con delibera n. 158/11/CIR e n. 94/12/CIR, sono anch'esse soggette ad orientamento al costo. Tali servizi sono di seguito riportati:

- a. contributi *una tantum* per le migrazioni massive da ATM ad *ethernet*;
- b. contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione delle porte dei *kit* ATM;
- c. costo di attivazione (o variazione o disattivazione) di *N* (posto in offerta di riferimento pari a 10) VLAN afferenti ad una macroarea *ethernet*.

Si riportano, di seguito, le valutazioni effettuate dall'Autorità per l'anno 2014 nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica. Tali

¹⁶ Tra tali servizi rientrano anche i contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione degli accessi simmetrici *bitstream* su DSLAM *ethernet*, valutati, in linea ai corrispondenti accessi ATM, al punto 27.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

valutazioni sono svolte, anche in tal caso, sulla base delle tempistiche approvate nel 2013 e tenendo conto del costo della manodopera e di gestione ordine per il 2014.

Contributi *una tantum* per le migrazioni massive da ATM a *ethernet*¹⁷

- *Importo fisso per ciascun progetto di trasformazione massiva:* € 346,05 (a fronte di € 351,60 approvato nel 2013);
- *Importo per ciascuna centrale Telecom Italia interessata:* € 16,10 (a fronte di € 16,33 approvato nel 2013);
- *Importo per ciascun accesso ADSL interessato al cambio di piattaforma di rete:* € 18,46 (a fronte di € 18,75 approvato nel 2013).

Contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione delle porte dei *kit* ATM¹⁸

Velocità	Contributo di Attivazione (euro)	Contributo di Disattivazione (euro)
2 Mbit/s	212,19	62,24
4 Mbit/s (IMA)	235,26	
6 Mbit/s (IMA)	258,33	
8 Mbit/s (IMA)	281,40	
34 Mbit/s	212,19	
155 Mbit/s	304,47	

Costo di attivazione (o variazione o disattivazione) di *N* (posto in offerta di riferimento pari a 10) VLAN afferenti ad una macroarea *ethernet*

¹⁷ Si richiama, come indicato al punto 16 della delibera n. 746/13/CONS, che l'Autorità con delibera n. 158/11/CIR (cfr. punto D.16) ha valutato i prezzi legati alla *gestione del progetto* sulla base del costo orario della manodopera e considerando un tempo medio di svolgimento delle specifiche attività pari a circa 7,5 h. Si richiama, altresì, che l'*importo per ciascuna centrale Telecom Italia interessata*, come chiarito con la stessa delibera n. 158/11/CIR, remunera il costo dello spostamento del tecnico in centrale (per un tempo medio di 15 minuti) ed i costi di gestione dell'ordine. Il contributo relativo all'*importo per ciascun accesso ADSL interessato al cambio piattaforma*, remunera le attività di permuta da DSLAM ATM a DSLAM GbE, la configurazione della VLAN e del *modem* su DSLAM, per un tempo complessivo, in ottica di efficienza, come chiarito con delibera n. 94/12/CIR, pari a 24 minuti.

¹⁸ Si richiama quanto indicato ai punti D.14 e D.18 della delibera n. 158/11/CIR circa le attività sottostanti i contributi in oggetto e le relative tempistiche di svolgimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il costo del contributo in oggetto è calcolato considerando (cfr. delibera n. 94/12/CIR, punto D.20, e delibera n. 746/13/CONS, punto 19) un tempo complessivo medio di 15 minuti per VLAN. Ne segue, sulla base del costo della manodopera che si ritiene di approvare per il 2014, un costo di € 115,35 per ogni blocco da 10 VLAN o frazione (a fronte di € 117,20 approvato nel 2013).

Ciò premesso si richiedeva, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, agli operatori di fornire proprie considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato in relazione ai contributi *una tantum* dei servizi *bitstream* su rete in rame.

IV.1.2 Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

IV.1.2.1 Le osservazioni degli OAO

Considerazioni di carattere generale

D.4 Alcuni OAO evidenziano, al fine di semplificare il numero dei contributi da corrispondere a Telecom Italia ed evitare di remunerare attività anche solo parzialmente coincidenti, che in OR dovrebbe essere prevista una minore frammentazione dei contributi *una tantum* con aggregazione delle voci che, per natura e competenza, possono essere considerate affini.

Tempistiche

D.5 Alcuni OAO, nel richiamare quanto già rappresentato nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 135/14/CIR inerentemente alle componenti di costo che rappresentano un *input* per i servizi *bitstream*, richiedono, in via generale, un efficientamento delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti ai contributi *una tantum* al fine di riflettere la progressiva esperienza acquisita dai tecnici di Telecom Italia nel corso degli anni nonché la progressiva automatizzazione dei processi.

Nello specifico, alcuni OAO ritengono eliminabili le componenti di costo dei contributi *una tantum* relative a:

- *gestione manuale dell'ordinativo* (attualmente prevista nel 5% dei casi);
- *fattibilità tecnica*.

Particolari efficientamenti devono essere previsti - secondo alcuni OAO - inerentemente alle tempistiche relative alle attività di configurazione *modem*, VC/VLAN e di qualificazione del servizio, ritenendo che siano attività realizzate



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

principalmente in modo automatico con l'utilizzo di interfacce utente già predisposte, per cui – evidenziano gli OAO - esse si traducono in un'attività di mero *data-entry*. A tal riguardo alcuni OAO richiedono di applicare una riduzione delle tempistiche di almeno il 30-50%. Altri OAO richiedono, invece, di applicare un tempo pari al più a 3 minuti.

Costo della manodopera

- D.6 Alcuni OAO accolgono con favore la proposta dell'Autorità di approvare per il 2014 un costo orario della manodopera inferiore (-1,6%) rispetto a quello approvato per il 2013. Altri OAO, invece, nel richiamare quanto rappresentato nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 136/14/CIR (OR WLR 2014), ne richiedono una maggiore riduzione (in particolare i valori del costo pieno della manodopera proposti da tali OAO variano tra circa 32 euro/ora a circa 42 euro/ora).

Costo di gestione dell'ordine

- D.7 Con riferimento alla componente di costo che valorizza la gestione in automatico dell'ordine ("*ricezione ordinativo e lavorazione automatica*"), alcuni OAO ritengono che il contributo di attivazione CPS non rappresenti più, ad oggi, il riferimento più corretto in ottica di remunerazione dei costi di gestione efficiente. Per la componente di costo in esame gli operatori propongono di utilizzare, ritenendo analoghe le attività sottostanti, il prezzo previsto per la lavorazione, da parte del *donor*, della richiesta di *Number Portability* (pari a 2 euro).

Considerazioni di dettaglio su specifici contributi una tantum

- D.8 ***Contributo di disattivazione di un accesso bitstream asimmetrico (condiviso e naked)***. Alcuni OAO, nel rimandare a quanto rappresentato nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 135/14/CIR relativa all'OR ULL 2014, ribadiscono che tale contributo nel caso del *bitstream* dovrebbe prevedere solo il costo di gestione amministrativa dell'ordine (e al più le attività di de-configurazione delle risorse (DSLAM, VC/VLAN) della parte alta del servizio), in quanto l'attività tecnica di disfacimento della permuta, ancor di più per i servizi *bitstream* ove la linea è gestita totalmente da Telecom Italia e la penetrazione del servizio e la relativa movimentazione delle linee è ridotta rispetto alle aree ULL, non risulta essere necessaria e né – a detta degli OAO – viene svolta da Telecom Italia.
- D.9 ***Contributo di attivazione ADSL condiviso e naked a seguito del cambio dell'operatore di accesso***. A tal riguardo, alcuni OAO richiedono una rivalutazione sulla base di dati contabili più recenti, con particolare riferimento alla percentuale dei casi considerata per le attivazioni con e senza permuta (attualmente pari, rispettivamente, al 44% e 56%).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.10 Contributi di attivazione e disattivazione degli accessi simmetrici ATM ed ethernet. Alcuni OAO lamentano che l’Autorità non ha fornito al riguardo alcuna evidenza né delle tempistiche delle specifiche attività sottostanti, né della percentuale di collegamenti che richiedono due linee in rame o quanti di essi necessitano di un rilancio ad una centrale remota. Inoltre, evidenziano gli OAO, non sono note quali attività necessitano di essere eseguite due volte in caso di necessità di una doppia coppia in rame e quali una volta sola. Si richiede, pertanto, all’Autorità di fornire le specifiche evidenze.

Tali OAO ritengono, altresì, che i contributi di attivazione per velocità superiori a 2 Mbps debbano essere definiti, come indicato nella delibera n. 133/07/CIR (art. 2, comma 7), come somma di una componente di costo comune a tutte le velocità e di una componente incrementale proporzionale alla velocità di accesso. A tale specifico riguardo gli OAO in questione hanno individuato, come riportato nella tabella che segue, le attività (come elencate dalla delibera n. 13/09/CIR) che possono essere considerate fisse e quelle viceversa variabili con la velocità di accesso.

	Descrizione attività relative all’attivazione di una linea di accesso simmetrico	Variabilità del contributo rispetto alla velocità
Accesso su DSLAM in centrale (senza rilanci)	Gestione ordine	FISSO
	Analisi di fattibilità per l’installazione di una o due coppie in rame	VARIABILE
	Spostamento del tecnico presso la centrale e l’armadio di distribuzione	FISSO
	Permute in centrale e all’armadio (1 o 2)	VARIABILE
	Configurazione del modem SHDSL in centrale	VARIABILE
	Configurazione del/dei VC (mediante 2 VC per accesso)	FISSO
	Spostamento del tecnico presso il cliente (andata e ritorno)	FISSO
	Attività svolta a casa cliente	FISSO
Costi aggiuntivi per accesso prolungato tramite RAF	Analisi di fattibilità dei flussi trasmissivi	FISSO
	Spostamento presso la seconda centrale ove è disponibile il DSLAM con porte SHDSL	FISSO
	Permute nella seconda centrale (ripartitore + permutatore)	VARIABILE
	Configurazione dei modem su centrale remota (centrale lato cliente)	VARIABILE
	Raccordo interno da permutatore a sala AF per collegamento a flusso trasmissivo	FISSO

Classificazione delle attività di attivazione come “FISSO/VARIABILE” rispetto alla velocità del collegamento

Gli OAO, pertanto, ipotizzando che circa il 60% dei costi delle attività di attivazione sono indipendenti dalla velocità, mentre il restante 40% varia con il variare della velocità, hanno fornito una stima dei contributi di attivazione per le velocità superiori a 2 Mbps come riportato nella tabella che segue. In tale stima,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

gli OAO hanno preso come riferimento, a mero fine di esempio, il costo del contributo di attivazione a 2 Mbps proposto dall'Autorità per il 2014.

Valori ricalcolati in base alla classificazione "FISSO/VARIABILE" delle attività	Contributi UT di attivazione bitstream simmetrico 2014
1, 1,6, 2 Mbps (ATM e ETH)	144,35 €
4 Mbps (ATM e ETH)	202,09 €
6 Mbps (ATM e ETH)	259,83 €
8 Mbps (ATM e ETH)	317,57 €
10 Mbps (ETH)	375,31 €

Stima dei contributi di attivazione per accessi simmetrici per velocità da 2 a 10 Mbps in tecnologia ATM e Ethernet in base alla classificazione FISSO/VARIABILE delle attività sottostanti

Alla luce di quanto sopra riportato, gli OAO richiedono una rivalutazione dei contributi di attivazione degli accessi simmetrici *flat* (ATM ed *ethernet*) con velocità pari a 2, 4, 6, 8, 10, 34 e 155 Mbps e, conseguentemente, degli accessi simmetrici *High Level* a consumo, tenendo in considerazione la non linearità dei costi all'aumentare della velocità di accesso. Per quanto invece riguarda i contributi di disattivazione degli accessi simmetrici, gli OAO ribadiscono quanto rappresentato in relazione agli accessi asimmetrici ed, in particolare, l'applicabilità del solo costo di gestione amministrativa dell'ordine.

Quarto referente

D.11 Alcuni OAO, nel richiamare quanto rappresentato nel corso della consultazione pubblica relativa all'offerta di riferimento ULL 2014, evidenziano che la remunerazione a Telecom Italia del "quarto referente" è giustificata nei soli casi, considerata la sua natura opzionale, in cui la prestazione è effettivamente richiesta dall'operatore e fornita da Telecom Italia. Si richiede, pertanto, di scorporare, già per il 2014, tale attività dal contributo di attivazione su LNA e, quindi, di definire un apposito contributo che Telecom Italia potrà richiedere all'OAO solo quando tale prestazione viene effettivamente svolta dalla stessa a seguito di una specifica richiesta dell'OAO.

D.12 Inoltre, un OAO richiede che nel manuale delle procedure (sia *bitstream* rame che NGA) sia specificato che nel caso in cui l'OAO abbia indicato nell'ordine il numero del quarto referente, l'importo relativo all'intervento a vuoto venga addebitato, nel caso di un KO definitivo per cliente irreperibile o rinuncia cliente, soltanto se il tecnico Telecom Italia abbia effettivamente chiamato il quarto referente indicato dall'OAO e la chiamata sia stata effettuata nella finestra temporale dell'appuntamento con il cliente.

D.13 **Contributi una tantum per ciascuna VLAN e per ciascun aggregato di banda.**
Alcuni OAO ritengono che le tempistiche previste al riguardo dall'Autorità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

risultino incoerenti con la natura automatizzata delle attività sottostanti. Si chiede, pertanto, che tali contributi vengano posti ad un valore non superiore al costo di gestione ordine.

D.14 **Interventi a vuoto.** Alcuni OAO, nell'evidenziare che Telecom Italia ha introdotto per la prima volta nell'offerta *bitstream* un contributo di intervento a vuoto di *provisioning* ponendolo pari - tra l'altro - a quello previsto nel caso di intervento a vuoto di *assurance*, ritengono, in via generale, che le tempistiche previste dall'Autorità per gli interventi a vuoto siano eccessive rispetto alle attività effettivamente svolte da Telecom Italia. Altri OAO ritengono, altresì, che i contributi per gli interventi a vuoto non debbano essere dovuti in mancanza di evidenze documentali dell'effettive attività svolte da parte di Telecom Italia.

Migrazione da ATM a Ethernet

D.15 Alcuni OAO, come già rappresentato nel corso dei passati procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento *bitstream*, ritengono che gli operatori alternativi non debbano, quantomeno nelle aree soggette ad *End of Sale ATM*, sostenere alcun onere derivante dalla migrazione da ATM ad *ethernet*, le cui scelte, tempi e modi, sono stati dettati da Telecom Italia.

D.16 Tale migrazione tra l'altro – evidenziano gli OAO - non può nemmeno essere effettuata dagli operatori alternativi in maniera completa, atteso che la copertura *Ethernet* è inferiore di quella ATM costringendo, quindi, gli operatori a tenere in esercizio due architetture alternative, entrambe utilizzate parzialmente, con conseguenti inefficienze dei costi. Si evidenzia, in particolare, che ad oggi quasi 2.000 centrali risultano ancora coperte esclusivamente con la tecnologia ATM. Tali centrali, inoltre, risultano distribuite sul territorio a “macchia di leopardo” ed in alcune aree la situazione risulta particolarmente critica (ad es. in Calabria ed in Sardegna oltre il 60% delle centrali sono ancora esclusivamente in tecnologia ATM). Le suindicate limitazioni della copertura *Ethernet*, unitamente ai costi previsti da Telecom Italia per la migrazione massiva degli accessi da ATM a *Ethernet*, rendono – evidenziano gli OAO - impossibile poter prendere in considerazione un progetto di migrazione massiva dei propri accessi da ATM ad *Ethernet* ed obbligano gli OAO a tenere in esercizio per un tempo prolungato due diverse infrastrutture per lo stesso servizio (ATM ed *Ethernet*) e a doverne subire i costi e le inefficienze dovute al loro non pieno utilizzo. Gli OAO chiedono, pertanto, un intervento dell'Autorità volto, da un lato, ad incentivare il completamento della copertura *Ethernet* e, quindi, rendere possibile la migrazione piena verso l'*Ethernet* e, dall'altro, ad azzerare i costi di migrazione per gli operatori alternativi. Si chiede, in particolare, che:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Telecom Italia definisca e comunichi agli OAO un piano dettagliato di completamento della copertura *Bitstream Ethernet* per Macroarea con degli obiettivi di conclusione ben definiti, sia per profili asimmetrici che per profili simmetrici;
- Vengano azzerati, una volta che un operatore alternativo ha attivato in una specifica area la propria piattaforma *Ethernet*, gli oneri di migrazione massiva degli accessi da ATM a *Ethernet* per un periodo di almeno 12-24 mesi dal completamento della copertura *Ethernet* di ciascuna Macroarea di raccolta da parte di Telecom Italia (contributi UT per ciascun accesso e contributi UT di disattivazione delle porte dei Kit ATM). Solo dopo tale periodo, nel caso in cui l'operatore alternativo - per ragioni a lui imputabili e non per ragioni imputabili a Telecom Italia - non abbia completato la migrazione dei propri clienti, potrà essere addebitato uno specifico contributo di migrazione.

D.17 Proprio con specifico riguardo al contributo *una tantum* di migrazione da ATM a *Ethernet* (posto in consultazione pubblica pari a 18,46 €/linea), alcuni OAO richiedono una riduzione a valori inferiori a 7,69 €/linea, in considerazione di un tempo complessivo per la permuta da DSLAM ATM a DSLAM *ethernet*, configurazione VLAN e *modem*, pari a 10 minuti.

D.18 Sempre con riferimento al tema della migrazione da ATM ad *Ethernet*, alcuni OAO, atteso che tale migrazione è ancora in itinere e non per scelta degli OAO in quanto non c'è possibilità di migrazione massiva mancando copertura oltre a sussistere alcune criticità nelle attivazioni *Ethernet*, richiedono un prolungamento delle promozioni previste dalla delibera n. 158/11/CIR, terminate il 31 dicembre 2013, fino a quando Telecom Italia non avrà messo gli operatori in condizione di poter migrare, ad esempio grazie al completamento della copertura *ethernet*, tutti i propri clienti. Sarebbe, infatti, inefficiente ed antieconomico - evidenziano gli OAO - distogliere risorse all'espansione della nuova tecnologia *Ethernet* per investire in una (inutile) progressiva riconfigurazione di quella ATM al fine di contenere i relativi costi *wholesale*. Un OAO, invece, chiede un prolungamento delle promozioni fino alla fine del 2018.

D.19 Altri OAO ritengono che debba essere previsto un meccanismo di migrazione amministrativa dei *kit* e della banda ATM che, mantenendo l'attuale configurazione in campo dell'infrastruttura ATM, stimi i relativi costi in funzione dei clienti effettivamente attivi¹⁹.

¹⁹ La rete attuale ATM è configurata (Kit/porte/banda) in base ad un dimensionamento relativo ai clienti ATM che erano attivi su tale infrastruttura al momento del suo massimo utilizzo. Nel momento in cui i clienti afferenti a centrali aperte al servizio *Ethernet* vengono migrati sulla nuova infrastruttura, rimangono i soli clienti ATM non migrabili perché afferenti a centrali non ancora aperte da Telecom Italia all'*Ethernet*. Pertanto, i Kit ATM vedranno ridursi il numero di clienti ad essi collegati e la rispettiva banda totale gestita,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IV.1.2.2 Le osservazioni di Telecom Italia

- D.20 Telecom Italia evidenzia, rimandando per i dettagli a quanto rappresentato nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 136/14/CIR, che il costo orario della manodopera risulta essere, sulla base delle evidenze contabili riferite all'esercizio 2012, pari a 48,50 €/h.
- D.21 Con riferimento alle attività di configurazione *modem* (7 minuti), VC/VLAN (7 minuti) e qualificazione del servizio (10 minuti), Telecom Italia conferma le suddette tempistiche per lo svolgimento di attività che avvengono in modalità manuale attraverso l'utilizzo di appositi sistemi.
- D.22 **Contributo di attivazione ADSL condiviso e naked a seguito del cambio dell'operatore di accesso:** Telecom Italia rappresenta che, sulla base delle consistenze al 2012, le percentuali di attivazioni "con" e "senza" rifacimento permuta risultano essere, rispettivamente, del 68,78% e 31,22%.
- D.23 **Contributi di attivazione e disattivazione degli accessi simmetrici.** Telecom Italia rappresenta che i costi dalla stessa sostenuti per l'attivazione/disattivazione degli accessi *bitstream* simmetrici ATM a 2 Mbit/s, 4 Mbit/s, 6 Mbit/s e 8 Mbit/s risultano essere superiori ai prezzi finora approvati dall'Autorità. Si riportano, di seguito, le attività e i costi sostenuti da Telecom Italia per l'attivazione dei suddetti accessi come risultante dal Listino *Delivery Standard* 2014:

Tabella 1: Attivazione 2 Mbit/s ATM non direttamente da DSLAM

LISTINO DELIVERY STANDARD 2014 - OLO NON SYU			
2 Mbit/s Rack-Rack	(*)	240,12	A
2 Mbit/s Rack-SA	(*)	278,487	B
2 Mbit/s SA-SA	(*)	350,001	C

ma non il proprio numero e costo. Ciò detto, evidenziano gli OAO, sarebbe inefficiente, ad esempio, riconfigurare il dimensionamento della banda attuale ATM per renderla man mano commisurata al reale numero di clienti ATM attestati. Tale operazione, che andrebbe fatta periodicamente seguendo l'andamento della migrazione, comporterebbe un gravoso costo interno per gli operatori alternativi. Pertanto – sottolineano gli OAO – è opportuno prevedere un meccanismo di migrazione amministrativa che, mantenendo l'attuale configurazione dell'infrastruttura ATM, stimi l'utilizzo della banda ATM e dei kit in funzione dei clienti effettivamente attivi. Tale approccio avrebbe il vantaggio di non richiedere inutili e onerosi lavori di riconfigurazione della rete ATM (destinata comunque ad essere totalmente dismessa), mantenendo la spesa verso Telecom Italia proporzionale al reale consumo delle risorse ATM.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 2: Attivazione 2 Mbit/s ATM da DSLAM

LISTINO DELIVERY STANDARD 2014 - OLO NON SYU		
2 Mbit/s SHDSL collegato a MUX-ADSL	173,826	

Tabella 3: Attivazione 4 Mbit/s ATM bonding (sempre da DSLAM)

LISTINO DELIVERY STANDARD 2014 - OLO NON SYU		
2 Mbit/s SHDSL collegato a MUX-ADSL	173,826	
TOTALE: 2 X 173,826	347,65	

Tabella 4: Attivazione 4 Mbit/s IMA ATM (mai da DSLAM)

LISTINO DELIVERY STANDARD 2014 - OLO NON SYU			
2 Mbit/s Rack-Rack connesso alla scheda quadricanale nella stessa sede Cliente	269,352	A	
2 Mbit/s Rack-SA connesso alla scheda quadricanale nella stessa sede Cliente	363,573	B	
2 Mbit/s SA-SA connesso alla scheda quadricanale nella stessa sede Cliente	534,528	C	
2 Mbit/s Rack-Rack o Rack-SA o SA-SA, da realizzare contestualmente ad altri impianti connessi alla stessa scheda quadricanale e successivi al primo impianto installato, nella stessa sede Cliente	219,501	D	
	TOTALE (*)	A+D	488,853
		B+D	583,074
		C+D	754,029
(*): valorizzazione in dipendenza della tipologia impianto (R-R, R-SA, SA-SA)			



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 5: Attivazione 6 Mbit/s IMA ATM (mai da DSLAM)

LISTINO DELIVERY STANDARD 2014 - OLO NON SYU		
2 Mbit/s Rack-Rack connesso alla scheda quadricanale nella stessa sede Cliente	269,352	A
2 Mbit/s Rack-SA connesso alla scheda quadricanale nella stessa sede Cliente	363,573	B
2 Mbit/s SA-SA connesso alla scheda quadricanale nella stessa sede Cliente	534,528	C
2 Mbit/s Rack-Rack o Rack-SA o SA-SA, da realizzare contestualmente ad altri impianti connessi alla stessa scheda quadricanale e successivi al primo impianto installato, nella stessa sede Cliente	219,501	D
	TOTALE (*)	A+2D 708,354
		B+2D 802,575
		C+2D 973,53

Tabella 6: Attivazione 8 Mbit/s IMA ATM (mai da DSLAM)

LISTINO DELIVERY STANDARD 2014 - OLO NON SYU		
2 Mbit/s Rack-Rack connesso alla scheda quadricanale nella stessa sede Cliente	269,352	A
2 Mbit/s Rack-SA connesso alla scheda quadricanale nella stessa sede Cliente	363,573	B
2 Mbit/s SA-SA connesso alla scheda quadricanale nella stessa sede Cliente	534,528	C
2 Mbit/s Rack-Rack o Rack-SA o SA-SA, da realizzare contestualmente ad altri impianti connessi alla stessa scheda quadricanale e successivi al primo impianto installato, nella stessa sede Cliente	219,501	D
	TOTALE (*)	A+3D 927,855
		B+3D 1022,08
		C+3D 1193,03

Telecom Italia rappresenta che l'attività di cessazione per un accesso a 2 Mbit/s determina un tempo di realizzazione pari a circa 34 minuti per lo svolgimento delle seguenti attività: individuazione della posizione sul permutatore; ribattitura della permuta da cessare; distacco della permuta; recupero della permutazione. A tale tempistica è necessario aggiungere i tempi di spostamento (verso permutatore in centrale) pari a 30 minuti. Sommando i suddetti tempi (64 minuti) e moltiplicando per il costo orario della manodopera approvato per il 2014 si ottiene un costo di circa 50,00 Euro. A tali attività si devono sommare i costi per il recupero del *modem-CPE* in sede cliente finale che richiede lo spostamento del tecnico *on field* con presa appuntamento e relativa tempistica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A tutti i costi di attivazione e cessazione sopra esposti – sottolinea Telecom Italia - devono essere aggiunti gli ulteriori costi operativi sostenuti da Telecom Italia quali ad esempio la gestione degli ordini.

D.24 Con riferimento all'osservazione dell'OAO di cui al punto D.12, Telecom Italia evidenzia che il caso illustrato dall'operatore è già previsto dall'attuale procedura di gestione degli interventi *on field* nel *provisioning* degli accessi *bitstream* e degli accessi *bitstream* NGA e VULA²⁰. Più in dettaglio, qualora l'operatore usufruisca del *Nuovo Processo di Delivery* (NPD) e, quindi, abbia comunicato il Quarto Referente in un apposito campo del tracciato *record* dell'ordine, durante la fase di intervento tecnico *on field*, se il cliente finale rifiuta l'intervento oppure è assente, il tecnico di Telecom Italia contatta il Quarto Referente indicato dall'operatore affinché possa risolvere il caso. Nel caso in cui il Quarto Referente sia irrintracciabile o qualora rintracciato, non riesca a risolvere la problematica in sede cliente, l'ordine viene sospeso inviando la notifica di sospensione all'operatore (SI). L'operatore avrà 5 giorni lavorativi di tempo per interrompere la sospensione inviando una notifica di sblocco con l'eventuale DAD (Data di Appuntamento Desiderata dal cliente) e la fascia oraria di riferimento oppure per annullare l'ordine. Decorso i 5 giorni lavorativi senza che l'operatore inserisca lo sblocco, l'ordine verrà chiuso con KO cliente assente oppure cliente rifiuta l'intervento. Se entro 5 giorni lavorativi l'operatore invia una notifica di sblocco, Telecom Italia riattiva il processo di *provisioning* della linea secondo le nuove indicazioni fornite dall'operatore in fase di sblocco. Nel caso in cui il rifiuto oppure l'irreperibilità del cliente finale persistano anche per il secondo tentativo di intervento, Telecom Italia procede a chiudere definitivamente l'ordine con KO di annullamento causa cliente finale/operatore. In tali casi l'operatore riconoscerà a Telecom Italia l'importo corrispondente alla remunerazione delle attività svolte invano (interventi a vuoto). Gli importi di cui ai casi precedenti non si applicano qualora il tecnico di Telecom Italia non si sia presentato all'appuntamento *on field* nella data/fascia oraria concordata con il Referente. Il processo prevede, pertanto, l'invio di una notifica di KO per cliente assente o per cliente che rifiuta l'intervento solo nel caso in cui l'OAO non sblocchi la sospensione entro 5 giorni lavorativi o la problematica si presenti al secondo intervento "*on field*".

D.25 **Contributi una tantum per ciascuna VLAN e per ciascun aggregato di banda.**

Telecom Italia evidenzia che le attività sottostanti alla lavorazione di una VLAN e di un aggregato di banda, oltre alla componente di gestione automatica dell'ordine, hanno anche una componente rilevante di una serie di attività di tipo manuale. In particolare, le principali attività tecniche manuali svolte dai tecnici di *Open Access*, sono le seguenti:

²⁰ Cfr. Manuale delle Procedure servizi bitstream su rete in rame, par. 2.3.5 e Manuale delle Procedure dei servizi bitstream NGA e servizio VULA, par. 3.2.2.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- la presa in carico delle singole VLAN sui sistemi di progettazione e il caricamento dei dati riferiti al DSLAM/ONU;
- la gestione degli scarti che si verificano nelle fasi di progettazione e configurazione con risottomissione interna degli ordini;
- la gestione/bonifica dei sistemi informatici da parte di IT e/o di tecnici abilitati al caricamento delle Banche Dati;
- la progettazione e la configurazione manuale della VLAN in casi particolari quali, ad esempio, VLAN attestate a Kit di consegna Cisco 3750, a Mini-DSLAM non gestiti dal sistema attuatore.

Telecom Italia precisa che le attività (a meno della bonifica informatica) sono svolte per singola VLAN per evitare nuovi blocchi in caso di sovrapposizione di più progettazioni/configurazioni sulle stesse risorse/Banche Dati; pertanto le suddette attività devono essere svolte in modo seriale.

Inoltre, Telecom Italia fa presente che nell'OR Bitstream *Ethernet* sono già stati imposte delle condizioni agevolate per il mercato, per richieste di almeno 10 VLAN in base alle quali l'operatore corrisponde un contributo estremamente contenuto (11,72 €/VLAN per il 2013) per le attività svolte a seguito degli ordini di attivazione VLAN o variazione del punto di consegna delle VLAN o disattivazione VLAN.

D.26 *Interventi a vuoto.* Telecom Italia evidenzia che l'importo per gli interventi a vuoto in *provisioning* è posto uguale a quello dell'*assurance* come riportato nei Manuali delle procedure, nella sezione *Provisioning*, sin dall'OR 2007:

“Qualora le suddette sospensioni si ripresentino nuovamente fino ad un massimo di cinque volte in giorni differenti (es. la sede dell'utilizzatore finale risulti ancora non disponibile, l'utilizzatore finale non è reperibile presso i contatti indicati nell'ordine, ecc.), oppure la sospensione si protrae complessivamente per oltre 30 giorni, oppure addirittura l'utilizzatore finale rifiuti l'intervento, Telecom Italia considererà annullato l'ordine.

A titolo di indennizzo dei costi sostenuti, in tali casi l'Operatore riconoscerà a Telecom Italia un importo corrispondente alla remunerazione di tutti gli interventi a vuoto effettuati per le suddette sospensioni causa cliente finale e/o Operatore, secondo il prezzo unitario riportato nell'Offerta”.

D.27 *Copertura Bitstream ADSL ATM e Ethernet.* Telecom Italia rappresenta che la copertura geografica dei servizi *Bitstream ADSL ATM e Ethernet*, come reso pubblico e visibile su *Internet* all'indirizzo www.wholesale.telecomitalia.com, prevede (cfr. comunicazione del 12 gennaio 2016):

- sedi ADSL ATM (esclusi sedi con MiniDSLAM da armadio e DSLAM 640 kbit/s):



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 6.284 sedi, di cui 4.415 sedi già con alternativa in *Ethernet*;
- sedi ADSL *Ethernet*:
 - 9.216 sedi, di cui 6.191 con DSLAM da centrale e le rimanenti 3.025 con DSLAM da armadio stradale;
- sedi incrementali pianificate per *Ethernet*:
 - 899 sedi, di cui 371 con DSLAM da centrale e le rimanenti 528 con DSLAM da armadio per servizi fino a 20 Mbit/s.

Inoltre, Telecom Italia fa presente che la percentuale di copertura ADSL *Ethernet* a fine 2015 è pari al circa 91% della popolazione telefonica.

Telecom Italia fa altresì presente che la percentuale di copertura ADSL ATM a fine 2015 è pari al 96,3% della popolazione telefonica, di cui 87,8% con presenza anche di *Ethernet*. Inoltre la copertura solo *Ethernet* (cosiddetta *IP only*) è pari al 2,8%.

IV.1.3 Le conclusioni dell'Autorità

Aspetti generali

D.28 Con riferimento alla richiesta di alcuni OAO (punto D.4) di semplificazione del sistema dei contributi *una tantum* previsti in offerta di riferimento, l'Autorità richiama che con delibera n. 170/15/CIR è stata avviata una consultazione pubblica nazionale sulle linee guida per la valutazione dei contributi di attivazione e disattivazione dei servizi di accesso disaggregato ai fini dell'approvazione delle relative offerte di riferimento per gli anni 2015 e 2016. In particolare, sono state poste a consultazione pubblica diverse modalità (*bottom-up* o *top-down*) di valutazione dei contributi *una tantum* di attivazione/cessazione, oltre a fornire alcune linee guida nel caso di servizi accessori offerti da imprese terze (c.d. *System*) in attuazione degli obblighi di cui all'articolo 22 della delibera n. 623/15/CONS. Pertanto, un possibile esito di tale consultazione potrebbe essere proprio quello della semplificazione del sistema di *pricing* dei contributi *una tantum* tramite l'aggregazione di servizi contigui o analoghi. La suddetta semplificazione dei contributi *una tantum* relativi ai servizi di accesso disaggregato si riverserebbe, conseguentemente, anche sui servizi *bitstream*, rappresentando gli stessi un *input* per la valutazione dei contributi *una tantum bitstream*.

Tempistiche

D.29 L'Autorità osserva, con riferimento alla richiesta degli OAO di generale riduzione delle tempistiche delle attività sottostanti ai contributi *una tantum* di cui al punto D.5, che i contributi *una tantum* sono stati rivalutati dall'Autorità, nell'ambito del presente provvedimento, laddove siano emersi adeguati e oggettivi elementi istruttori a giustificazione di tale intervento.

Costo orario della manodopera



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.30 Con riferimento al costo orario della manodopera per l'anno 2014, si richiama che l'Autorità agli esiti della consultazione pubblica nazionale relativa all'offerta WLR 2014 (a cui si rimanda per gli specifici dettagli), ha approvato un valore di 46,14 €/h, confermando gli orientamenti preliminarmente espressi in allegato alla delibera n. 136/14/CIR. Tale valore è stato, altresì, confermato nella delibera n. 623/15/CONS di analisi di mercato e nella delibera n. 169/15/CIR di approvazione dell'OR ULL 2014. Si ritiene, pertanto, tale valore acquisito anche ai fini del presente procedimento.

Costo di gestione ordine

D.31 In merito alla richiesta degli OAO di rivalutazione della componente di costo relativa alla gestione dell'ordine (punto D.7), si rimanda a quanto già rappresentato nell'ambito della delibera n. 169/15/CIR (punto D.62) in relazione all'analoga richiesta da parte degli OAO. L'Autorità, in particolare, ritiene di confermare l'approccio seguito nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ovvero di considerare per la componente di costo "gestione ordine automatico" il valore relativo all'attivazione CPS approvato per il 2013 (4,56 €) seppur prevedendo, per quanto indicato con delibera n. 169/15/CIR, che tale componente di costo sia applicata al 100% dei casi in luogo della media ponderata (95% gestione automatica, 5% gestione manuale) utilizzata nello schema di provvedimento in consultazione. Pertanto, i contributi *una tantum* relativi ai servizi *bitstream* per l'anno 2014 sono rivalutati considerando un costo associato alla gestione dell'ordinativo pari a 4,56 euro, in luogo di 5,10 euro considerato nello schema di provvedimento in consultazione. Qualora con l'attivazione del servizio sia richiesta anche la NP, al contributo di attivazione viene aggiunto il valore di 4,3 € relativo a tale specifica prestazione, come approvato per il 2013 con la delibera n. 52/15/CIR.

Contributi di attivazione e disattivazione di un accesso ADSL condiviso e naked

D.32 Si richiama che nell'ambito della delibera n. 169/15/CIR l'Autorità ha rivalutato i contributi *una tantum* ULL per l'anno 2014 sulla base del costo della manodopera approvato per il 2014 (46,14 €/h) ed il costo di gestione ordine (4,56 €) ed, in particolare, il contributo di attivazione ULL su linea non attiva (58,20 €), il contributo di attivazione *shared access* (35,32 €) e il contributo di disattivazione *shared access* (27,63 €). L'Autorità, conseguentemente, in linea con gli orientamenti già espressi nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica e per quanto sopra premesso (punti D.29-D.31), ritiene di rivalutare per l'anno 2014 i contributi *una tantum bitstream* dagli stessi dipendenti, come di seguito riportato:

- ***Contributo di attivazione ex-novo di un accesso ADSL condiviso: € 46,09*** [attivazione *shared access* (35,32 €) + configurazione *modem* (5,38 €) + configurazione VC (5,38 €)];



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- **Contributo di attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked: € 76,66** [attivazione ULL LNA (58,20 €, inclusiva della permuta aggiuntiva all'armadio ripartilinea e al netto della componente di costo relativa al quarto referente) + configurazione *modem* (5,38 €) + configurazione VC (5,38 €) + qualificazione (7,69 €)];
- **Contributo di attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked con portabilità del numero: 80,96 €** (76,66 € + 4,3 €);
- **Contributo di disattivazione di un accesso bitstream asimmetrico condiviso e naked: 27,63 €** (pari al contributo di disattivazione *shared access*).

A tal riguardo, con riferimento a quanto rappresentato dagli OAO (punto D.8), nel richiamare quanto evidenziato nell'ambito della delibera n. 169/15/CIR in relazione alle attività e processi sottostanti alla disattivazione delle linee ULL, si evidenzia che anche per i servizi *bitstream*, benché le linee siano attestate su DSLAM di Telecom Italia, si rende necessario, a seguito di una richiesta di cessazione (anche se ciò può avvenire non contestualmente alla richiesta di disattivazione degli OAO), rimuovere la permuta. Ciò avviene o a seguito di una richiesta di attivazione o nel corso delle attività di riordino del permutatore.

Ciò premesso si rileva che, sebbene il contributo di disattivazione, sia nel caso del *bitstream* condiviso che *naked*, è stato allineato, secondo un modello semplificato finora adottato, a quello previsto nel caso dello *shared access* che è a sua volta è allineato al contributo di disattivazione ULL [gestione ordine (4,56 €) + spostamento del tecnico in centrale (15 min.) + rimozione permuta (15 min.)], va tenuto presente che, secondo un modello di costi più dettagliato, si ha che:

- nel caso del *bitstream* condiviso, l'attività tecnica consiste nello spostamento del tecnico in centrale (attualmente 15 minuti) senza la necessità di disfare la permuta tra i due lati del permutatore in quanto il cliente rimane comunque attivo per il servizio POTS, a cui si aggiunge l'attività di rimozione del raccordo con il DSLAM (circa 3 minuti, in linea a quanto attualmente considerato nell'ambito dell'attivazione SA) e la sconfigurazione del VC/VLAN (7 minuti), per un totale di 25 minuti a fronte dei 30 minuti attualmente considerati;
- nel caso *bitstream naked*, l'attività tecnica consiste nello spostamento del tecnico in centrale (15 minuti) + rimozione permuta (15 minuti) + rimozione del raccordo con il DSLAM (3 minuti) + sconfigurazione del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VC/VLAN (7 minuti), per un totale di 40 minuti a fronte dei 30 minuti attualmente considerati.

L'Autorità, considerato che alcune variazioni al modello finora utilizzato andrebbero anche ad influire sui costi di disattivazione dello *shared access*, ritiene in questa sede ragionevole confermare il modello di calcolo semplificato finora utilizzato rimandandone l'affinamento al procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2015-2016. Si richiama, come premesso, che una rivalutazione dei modelli sottostanti ai contributi *una tantum* di disattivazione ULL verrà svolta nell'ambito della delibera n. 170/15/CIR ai fini dell'approvazione delle offerte 2015 e 2016. Pertanto, conseguentemente, potrà essere svolta una rivalutazione anche dei modelli sottostanti i contributi di disattivazione dei servizi *bitstream* applicabili nel 2015 e 2016.

Quarto referente

D.33 Con riferimento alla richiesta degli OAO (punto D.11) di scorporare il costo dell'attività relativa al *quarto referente* dal contributo di attivazione su LNA e, quindi, di definire un apposito contributo che Telecom Italia potrà richiedere quando tale prestazione viene svolta dalla stessa a seguito di una specifica richiesta dell'OAO, si richiama quanto rappresentato in relazione ad un'analogha richiesta degli OAO nell'ambito della delibera n. 169/15/CIR (punto D.74). Si ribadisce, in particolare, che l'Autorità ritiene, in aderenza al principio di causalità dei costi, di scorporare l'attività relativa al *quarto referente* dal contributo di attivazione (*bitstream* rame e VULA NGA) su LNA prevedendo, quindi, la definizione di un apposito contributo che Telecom Italia potrà richiedere all'OAO quando tale prestazione viene richiesta da quest'ultimo. Il costo di tale contributo è pari a 1,54 €, determinato sulla base di un tempo medio di svolgimento dell'attività pari a 2 minuti ed il costo della manodopera che si ritiene di approvare per il 2014 (46,14 €/h).

D.34 Con riferimento alla richiesta degli OAO di cui al punto D.12, si rimanda ai chiarimenti forniti al riguardo da Telecom Italia (punto D.24).

Contributo per cambio operatore di accesso

D.35 Si richiama che il contributo relativo al cambio operatore di accesso è calcolato come media pesata (sulla base del numero di attivazioni con e senza permuta) tra i costi previsti per l'attivazione di un accesso *bitstream* condiviso ed i costi previsti per la sola configurazione del VC e del *modem*. Al riguardo, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (punti 24-25) si erano considerati, nelle more di acquisire dati più recenti, i dati di consuntivo relativi all'anno 2010 (secondo cui, nel circa 56% dei casi, le attivazioni si hanno senza



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

permuta e nel restante 44% dei casi con permuta). Come riportato al precedente punto D.22 Telecom Italia ha fornito le consistenze delle attivazioni con e senza permuta relative all'anno 2012 che mostrano che nel 31,22% dei casi le attivazioni si hanno senza permuta e nel restante 68,78% dei casi con permuta (analoghe percentuali si hanno anche nel 2013 e 2014). Ciò premesso l'Autorità, nelle more di ulteriori approfondimenti che potranno essere svolti nel corso del procedimento di approvazione delle offerte 2015-2016, ritiene opportuno confermare le percentuali considerate ai fini delle preliminari valutazioni di cui allo schema di provvedimento posto a consultazione (56% senza permuta, 44% con permuta). Sulla base dei suddetti dati e delle valutazioni relative ai contributi di attivazione di un accesso *bitstream* condiviso (46,09 €, per quanto riportato al precedente punto D.32) e di configurazione del VC e del *modem* (10,77 €, corrispondenti a 7+7 minuti), si ottengono i seguenti contributi per cambio operatore per l'anno 2014:

- ***Contributo di attivazione ADSL condiviso e naked a seguito del cambio dell'operatore di accesso: 26,32 €*** (a fronte di 26,56 €, secondo i preliminari orientamenti dell'Autorità per il 2014, e di 26,97 € approvato per il 2013);
- ***Contributo di attivazione ADSL naked a seguito del cambio dell'operatore di accesso con portabilità del numero: 30,62 €*** (a fronte di 30,86 €, secondo i preliminari orientamenti dell'Autorità per il 2014, e di 31,27 € approvato per il 2013).

Contributi di attivazione e disattivazione accessi simmetrici ATM ed ethernet

D.36 Si richiama che nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (punto 27) l'Autorità, analogamente a quanto svolto nel 2013 con delibera n. 746/13/CONS (ove è stata effettuata una rivalutazione a partire dai prezzi 2009, orientati ai costi, e considerando il costo della manodopera 2013), ha effettuato una rivalutazione dei contributi in oggetto per l'anno 2014, nelle more di ulteriori approfondimenti, a partire dai relativi prezzi 2013 e tenendo conto del costo orario della manodopera per il 2014 (€/h 46,14).

Ciò premesso, con riferimento alla richiesta degli OAO (punto D.10) di una maggiore trasparenza delle attività e tempistiche sottostanti ai contributi in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Si richiama, in via preliminare, che l'attivazione di un accesso simmetrico (ad esempio a 2 Mbps) richiede l'attivazione di una singola o doppia coppia in rame, a seconda delle necessità impiantistiche, e l'eventuale realizzazione di un "rilancio" verso una centrale remota dotata di apparati SHDSL. In particolare, nell'ambito della recente analisi di mercato, di cui alla delibera n. 623/15/CONS, è stato considerato, relativamente alla definizione del canone d'accesso *bitstream*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

simmetrico a 2 Mbps, che nel 49% dei casi c'è bisogno di una coppia (nel 51% dei casi una doppia coppia) e che nel 10% dei casi complessivi è necessario un "rilancio".

Si richiama, altresì, che la delibera n. 13/09/CIR (punto 64) riporta le specifiche attività sottostanti all'attivazione di un accesso *bitstream* simmetrico a 2 Mbps, di seguito richiamate per completezza espositiva.

Accesso su DSLAM in centrale (senza rilanci)

- gestione ordine;
- analisi di fattibilità per l'installazione di una o due coppie in rame;
- spostamento del tecnico presso la centrale e l'armadio di distribuzione;
- permutate in centrale e all'armadio (1 o 2);
- configurazione del modem SHDSL in centrale;
- configurazione del/dei VC (mediante 2 VC per accesso);
- spostamento del tecnico presso il cliente (andata e ritorno);
- attività svolta a casa cliente.

Costi aggiuntivi per accesso prolungato tramite RAF

- analisi di fattibilità dei flussi trasmissivi;
- spostamento presso la seconda centrale ove è disponibile il DSLAM con porte SHDSL;
- permutate nella seconda centrale (ripartitore + permutatore);
- configurazione dei modem su centrale remota (centrale lato cliente);
- raccordo interno da permutatore a sala AF per collegamento a flusso trasmissivo.

La stessa delibera n. 13/09/CIR (punti 64 e 65) riporta la descrizione delle attività sottostanti all'attivazione di un accesso *bitstream* simmetrico con velocità superiore a 2 Mbps.

L'Autorità, pertanto, ritiene di aver fornito, già con delibera n. 13/09/CIR, adeguata trasparenza delle attività sottostanti i contributi in oggetto.

Si richiama, altresì, che l'Autorità, con delibera n. 13/09/CIR, ha verificato la congruenza, rispetto ai costi sottostanti, delle condizioni economiche dei contributi *una tantum* relativi agli accessi simmetrici proposte da Telecom Italia per l'anno 2008 (che derivavano da quanto previsto nella precedente offerta CVP). Le suddette condizioni economiche 2008 sono poi state confermate, con delibera n. 71/09/CIR, anche nel 2009. Pertanto, essendo state tali condizioni economiche 2009 confermate, fatto salvo l'adeguamento del costo della manodopera, anche per il 2013 e per il 2014 (secondo i preliminari orientamenti dell'Autorità), né segue che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

le condizioni economiche di cui allo schema di provvedimento posto a consultazione pubblica risultano essere orientate ai costi.

Si evidenzia, altresì, che i valori dei contributi *una tantum* degli accessi simmetrici finora approvati dall'Autorità secondo un modello semplificato, benché mostrano un andamento dei costi lineare con la velocità di accesso, risultano, a maggior favore degli OAO, inferiori a quanto sostenuto da Telecom Italia sulla base di listini di società esterne, come dalla stessa rappresentato al punto D.23. Ad esempio, nella tabella che segue si riporta un confronto tra i contributi *una tantum* di attivazione degli accessi simmetrici ATM, per le velocità a 2 e 4 Mbps, approvati per il 2014 e quanto indicato da Telecom Italia.

Accessi simmetrici ATM	AGCOM 2014 (€)	Telecom Italia (€)
2 Mbit/s	144,35	185,40 (*)
4 Mbit/s	288,72	347,65 (**)

(*) Si è svolta una stima considerando una media dei costi previsti per le diverse configurazioni nel caso “attivazione 2 Mbps ATM non direttamente da DSLAM” e supponendo che il 10% delle attivazioni avviene non direttamente da DSLAM.

(**) Attivazione 4 Mbps ATM bonding.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, l'Autorità ritiene di confermare gli orientamenti espressi nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica circa i contributi di attivazione degli accessi *bitstream* simmetrici (ATM ed *Ethernet*). Parimenti, in linea a quanto rappresentato per gli accessi *bitstream* asimmetrici, si confermano gli orientamenti circa i contributi di disattivazione degli accessi *bitstream* simmetrici. Ulteriori approfondimenti verranno svolti nel corso del procedimento di approvazione delle offerte 2015-2016. Si richiama, infatti, come premesso, che una rivalutazione dei modelli sottostanti ai contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione ULL verrà svolta nell'ambito della delibera n. 170/15/CIR ai fini dell'approvazione delle offerte 2015 e 2016. Pertanto, conseguentemente, potrà essere svolta una rivalutazione anche dei modelli sottostanti i contributi di attivazione/disattivazione dei servizi *bitstream* applicabili nel 2015 e 2016.

Contributi *una tantum* per ciascuna VLAN e per ciascun aggregato di banda

D.37 Con riferimento al punto D.13 si evidenzia, come chiarito anche da Telecom Italia (punto D.25), che tali contributi remunerano l'attività di gestione automatica dell'ordine (4,56 €) ed alcune attività che sono svolte (differentemente da quanto sostenuto dagli OAO) manualmente. Ciò chiarito l'Autorità, per quanto premesso ai precedenti punti D.29-D.30, ritiene di confermare le valutazioni svolte al



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riguardo nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica.

Interventi a vuoto

D.38 Con riferimento alla richiesta di alcuni OAO, di cui al punto D.14, di riduzione del contributo *una tantum* relativo agli interventi di manutenzione a vuoto alla luce di una riduzione delle tempistiche delle attività sottostanti, si rimanda al precedente punto D.29.

D.39 Per quanto specificatamente riguarda il contributo di intervento a vuoto di *provisioning (on field)* l'Autorità ritiene che lo stesso debba essere allineato a quanto relativamente previsto nell'ambito dell'offerta di riferimento ULL (*fornitura a vuoto*: 50,70 €). Mentre, per quanto riguarda il contributo di intervento a vuoto di *provisioning on call* l'Autorità, come già indicato con delibera n. 169/15/CIR, ritiene opportuno effettuare un approfondimento nell'ambito del procedimento di approvazione delle offerte di riferimento per il 2015-2016. In tale ambito l'Autorità procederà alla valorizzazione di tale contributo nel rispetto del principio di orientamento al costo.

D.40 L'Autorità ribadisce, altresì, relativamente alla richiesta degli OAO di prevedere strumenti e processi più efficaci e trasparenti per la certificazione degli interventi a vuoto, quanto indicato con delibera n. 169/15/CIR circa l'avvio di uno specifico tavolo tecnico.

Contributi di Prequalificazione

D.41 L'Autorità, alla luce di quanto sopra premesso in relazione al costo di gestione ordine (punto D.31), ritiene di rivalutare i contributi *una tantum* di prequalificazione completa e ridotta prevedendo un costo pari, rispettivamente, a 16,10 € e 8,41 €.

Migrazione da ATM a Ethernet

D.42 Con riferimento alla richiesta degli OAO (punto D.15) di azzeramento degli oneri di migrazione da ATM ad *ethernet*, l'Autorità ribadisce, come già indicato con delibera n. 746/13/CONS (punto D.26), che non sia corretto far ricadere i costi del processo di migrazione interamente sull'operatore *incumbent*. Si ritiene, viceversa, che, in ottica di contemperamento dei reciproci interessi, tutto il mercato debba ripartirsi i costi di un processo di evoluzione tecnologica che comporterà benefici sia per gli stessi, in termini di minori costi e qualità del servizio, sia per gli utenti finali.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.43 Con specifico riferimento alla richiesta degli OAO (punti D.16 e D.18) di prorogare il periodo di migrazione (il cui termine, ai sensi della delibera n. 158/11/CIR, è il 31 dicembre 2013), si richiama che l'Autorità, con delibera n. 746/13/CONS (punto D.86), aveva ritenuto di non prevedere un'estensione di tale termine al fine di non disincentivare il mercato alla migrazione. Tuttavia, preso atto che il processo di migrazione non è ancora completo e della non completa copertura *Ethernet*, l'Autorità ritiene opportuno, coerentemente agli interventi regolamentari stabiliti con delibera n. 623/15/CONS di incentivo all'utilizzo della nuova e più efficiente tecnologia *Ethernet*, rivedere il proprio orientamento di cui alla delibera n. 746/13/CONS. L'Autorità, in particolare, ritiene che il periodo di migrazione e le relative promozioni, di cui alla delibera n. 158/11/CIR, debbano estendersi, su base area di raccolta ATM, fino a 6 mesi dopo che Telecom Italia ha completato (sia per gli accessi asimmetrici che simmetrici) la copertura *Ethernet* di una data area di raccolta ATM o fino al 31 dicembre 2016, nel caso in cui la copertura *Ethernet* dell'area di raccolta ATM sia già stata completata da Telecom Italia alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

D.44 Per quanto riguarda l'entità delle promozioni l'Autorità, ritiene che le promozioni di cui alla delibera n. 158/11/CIR (art. 4, comma 6), applicabili nel periodo di migrazione così come ridefinito al punto precedente, consentano, in ottica pro competitiva, un efficientamento dei costi in capo agli OAO. Si ritiene, pertanto, fatto salvo quanto indicato nel seguito in relazione ai *kit* di consegna *ethernet*, non opportuno prevedere ulteriori promozioni.

Si richiamano, di seguito, per completezza espositiva, le promozioni ed agevolazioni previste dalla delibera n. 158/11/CIR:

- *Telecom Italia prevede che la banda con CoS=3 sia attivabile con taglio minimo di 200 kbps (o comunque propone una promozione equivalente).*
- *Telecom Italia applica una promozione sui contributi di cessazione dei kit ATM e dei VP/VC ATM, sui contributi di variazione della banda (PCR ed MCR) dei VP ATM, sui contributi di spostamento dei VP, VC tra kit ATM, e comunque su tutti i costi connessi ad attività relative a variazioni di configurazione della rete ATM comportate dal processo di migrazione, pari ad almeno il 50% del relativo costo approvato in Offerta di Riferimento 2011.*
- *Telecom Italia applica uno sconto del 70%, rispetto a quanto previsto in OR 2011, sul costo di attivazione di una VLAN.*
- *Telecom Italia applica uno sconto del 50%, rispetto a quanto previsto in OR 2011, sul contributo di attivazione dell'apparato di terminazione Cisco 3750.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Telecom Italia applica uno sconto del 50%, rispetto a quanto previsto in OR 2011, sui contributi di attivazione e canoni dell'apparato di terminazione Cisco 7609.*
- *Telecom Italia applica uno sconto del 58%, rispetto a quanto previsto in OR 2011, sull'importo per ciascun accesso ADSL interessato al cambio di piattaforma di rete (il che determina un importo di 10,20 €)²¹.*

D.45L'Autorità ritiene opportuno rimandare il tema della migrazione amministrativa, sollevato al punto D.19, nell'ambito del procedimento di approvazione delle offerte di riferimento 2015-2016.

D.46Alla luce di quanto sopra considerato, l'Autorità ritiene di rivalutare i contributi *una tantum bitstream* sottoposti a consultazione pubblica (ed, in particolare, quelli di maggior rilievo e quelli già precedentemente soggetti ad orientamento al costo) prevedendo un costo di gestione ordine pari a 4,56 €, oltre che tenuto conto delle considerazioni riportate ai precedenti punti D.32-D.44. In particolare, la tabella seguente pone a confronto, in relazione ai contributi di attivazione/cessazione degli accessi *bitstream* asimmetrici, le condizioni economiche approvate nel 2013, gli iniziali orientamenti per il 2014 e le valutazioni conclusive di cui al presente provvedimento.

	OR 2013	Orientamenti AGCOM 2014	AGCOM 2014
Attivazione ex-novo di un accesso ADSL condiviso	47,35	46,63	46,09
Attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked	74,70	73,55	76,66
Attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked + NP	79,00	77,85	80,96
Attivazione ADSL condiviso e naked a seguito del cambio dell'Operatore di accesso	26,97	26,56	26,32
Attivazione ADSL naked a seguito del cambio dell'Operatore di accesso + NP	31,27	30,86	30,62
Cessazione accesso asimmetrico condiviso	28,60	28,17	27,63
Cessazione accesso asimmetrico naked	28,60	28,17	27,63

²¹ La delibera n. 94/12/CIR (art. 2, comma 2) ha rimosso la limitazione dei 20 accessi per centrale, inizialmente prevista dalla delibera n. 158/11/CIR, ai fini dell'applicazione di tale promozione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Altri contributi una tantum

D.47 In relazione ai restanti contributi *una tantum* e ai servizi che non sono espressamente rivalutati nell'ambito del presente procedimento (fatta eccezione per i canoni di accesso *bitstream* e dei servizi da essi dipendenti valutati nell'ambito della delibera n. 623/15/CONS), l'Autorità conferma, atteso che gli operatori intervenuti nel corso della presente consultazione pubblica non hanno sollevato al riguardo obiezioni agli orientamenti preliminarmente espressi (punto 16 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica), di approvare per l'anno 2014 i corrispondenti prezzi 2013.

IV.2 VALUTAZIONE DEI CANONI DELLA BANDA ATM ED ETHERNET

IV.2.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

Premessa

32. Si rileva che le condizioni economiche 2014 della banda ATM ed *ethernet* (di primo e secondo livello) sono state poste da Telecom Italia, in via transitoria nelle more della conclusione dell'analisi di mercato, pari a quelle approvate dall'Autorità nel 2012.
33. Si richiama, altresì, che nell'ambito della delibera n. 746/13/CONS l'Autorità ha approvato, sulla base dell'orientamento al costo, le condizioni economiche 2013 della banda ATM con una riduzione del 5% rispetto al 2012, e della banda *ethernet* (di primo livello e di secondo livello) con una riduzione del 46% rispetto al 2012 relativamente a tutte le CoS (*Class of Service*) disponibili in offerta di riferimento. Ciò premesso l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha evidenziato l'opportunità di utilizzare, ai fini del presente procedimento, le più recenti informazioni contabili a quel momento disponibili, tenendo comunque conto del *trend* storico dei costi e dei volumi. Pertanto, le valutazioni effettuate dall'Autorità nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica sono state svolte sulla base dei dati di CoRe 2013, tenendo conto dei *trend* desumibili dall'analisi dei dati contabili a partire dal 2011 (si richiama che ai fini del *pricing* 2013 erano stati considerati i dati di CoRe 2010, ultima CoRe a quel momento certificata).
34. Si è fatto, quindi, riferimento ai costi della banda ATM ed *ethernet* come desumibili dalle Contabilità Regolatorie (CoRe) di Telecom Italia relative agli anni 2011-2013. In particolare, dal confronto tra i suddetti esercizi contabili, è emerso quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a. la componente di costo “*Trasporto servizi ATM su I livello OPM*”, riportata nell’ambito delle suddette CoRe tra i costi ATM, mostra un sensibile aumento tra gli esercizi 2011 e 2013; corrispondentemente si ha un aumento dei sottostanti volumi del trasporto *ethernet*; ciò appare in linea con la migrazione di traffico nativo ATM su trasporto *ethernet*;
- b. i costi complessivi della banda ATM, al netto della precedente componente, si riducono, tra il 2011 e il 2013, in linea con la plausibile riduzione degli investimenti su tale piattaforma tecnologica a favore di quella *ethernet*. Di contro, si rileva una diminuzione dei volumi ATM coerente con il processo di migrazione di cui sopra;
- c. ulteriori costi di trasporto *ethernet*, non inclusi nei precedenti costi ATM, si ritiene corrispondano a traffico nativo *ethernet*.

Ciò premesso l’Autorità, nell’ambito delle attività pre-istruttorie, ha ritenuto necessario, al fine dello svolgimento delle verifiche di competenza, richiedere a Telecom Italia di rivedere gli allegati contabili relativi agli anni 2011-2013 secondo le seguenti linee guida:

- I. allocazione nell’ambito dei dati contabili utili alla determinazione dei costi del trasporto ATM dei soli costi afferenti alle componenti di rete ATM e dei sottostanti volumi, al netto della quota di traffico migrata su rete OPM *ethernet*; laddove vi fossero delle componenti di rete comuni deve essere indicato il criterio di ripartizione sui costi ATM e *ethernet*;
- II. allocazione nell’ambito dei dati contabili utili alla determinazione dei costi di trasporto *ethernet* di tutti i costi afferenti alle componenti di rete *ethernet* relative a tutto il traffico trasportato su rete OPM *ethernet* e dei corrispondenti volumi di traffico sottostanti. Vale quanto sopra, in modo speculare, per l’allocazione di eventuali componenti di rete comuni alle due tecnologie.

A tal riguardo, Telecom Italia con nota del 27 marzo 2015 ha fornito, sulla base delle suddette richieste dell’Autorità, i necessari chiarimenti in relazione all’andamento dei dati di costo e dei volumi relativi alla banda ATM e *ethernet*, riallocata come sopra indicato.

In particolare, Telecom Italia ha disaggregato i costi relativi alla componente “*Trasporto ATM su I livello OPM*” precedentemente allocata sui costi ATM. Tale componente è costituita da elementi specifici del trasporto di primo livello della rete OPM utilizzato solo per il traffico *Ethernet* e da elementi comuni alla rete ATM e alla rete *Ethernet*. I costi suddetti sono, pertanto, stati ripartiti tra:

- Apparati specifici del solo trasporto *Ethernet* di primo livello quali: *Switch*; *Remote Feeder*, *Feeder*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Flussi trasmissivi comuni al trasporto del traffico ATM ed *Ethernet*.

I costi afferenti ai “flussi trasmissivi comuni al trasporto del traffico ATM ed *Ethernet*” sono stati associati, rispettivamente, alla rete ATM e alla rete *Ethernet* utilizzando come *driver* di attribuzione l’utenza complessiva che genera traffico nelle due reti. A seguito di tale riallocazione, i costi relativi al trasporto *Ethernet* sono stati disaggregati come segue:

- costi di rete relativi a trasporto di traffico *Ethernet* nativo;
- costi di rete relativi al “Trasporto ATM su I livello OPM” ad uso esclusivo *ethernet*;
- costo dei flussi trasmissivi comuni relativi a “Trasporto ATM su I livello OPM” attribuibili al trasporto *Ethernet* secondo il *driver* sopra indicato (circa il 30% dei costi comuni).

I costi ATM sono relativi alle sole componenti di trasporto dedicate al traffico ATM *end-to-end* escludendo, pertanto, quello convertito al protocollo *Ethernet*.

Corrispondentemente a tale riallocazione si osserva quanto segue:

- un rilevante aumento (tra il 2011 e il 2013) dei costi e dei volumi di banda *Ethernet*. Ciò consegue principalmente alla migrazione di traffico ATM su I livello OPM. In particolare, il costo unitario di I livello passa da circa 200 euro/anno/Mbps, da CoRe 2011, a circa 133 euro/anno/Mbps da CoRe 2013. Ciò determina, utilizzando l’ultimo valore contabile disponibile del 2013, un costo unitario in linea rispetto al prezzo medio 2013 del I livello *ethernet* approvato con delibera n. 746/13/CONS (pari, considerando una media tra le CoS più utilizzate (0, 1 e 3), a circa 133 euro/anno/Mbps). Va detto che i prezzi 2013 erano stati ottenuti sulla base di dati contabili (2010 e i primi dati disponibili al 2011) non ancora stabili, atteso che i costi e i volumi erano relativi a solo traffico nativo *Ethernet* di rilevanza estremamente ridotta per la scarsa quantità di servizi nativi *Ethernet* (a quel momento era trascurabile la quota di traffico ATM migrata su rete OPM);
- una riduzione dei costi ATM dovuta alla riduzione degli investimenti, al deprezzamento annuale, e alla progressiva allocazione, su *Ethernet*, dei costi trasmissivi comuni, e dei relativi volumi conseguente alla suddetta migrazione tecnologica. Nello specifico, se si confronta il costo da CoRe 2010 con il valore medio del costo che deriva da CoRe 2011-2013 (valore medio annuo nei tre anni), si osserva una riduzione del 27% del costo medio della rete ATM. Corrispondentemente si ha una riduzione della banda annua, tra il 2010 e la media degli anni 2011-2013, del 30%. Ciò determina,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rispetto al costo unitario di CoRe 2010 (base *pricing* 2013), un leggero aumento del costo unitario medio 2011-2013 (anche il solo valore di CoRe 2013 è superiore a quello di CoRe 2010).

Gli orientamenti dell'Autorità sul costo della banda ATM

35. Come premesso l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha espresso l'orientamento di svolgere la valutazione dei canoni della banda ATM, per l'anno 2014, sulla base dei costi sottostanti, analogamente a quanto effettuato per l'anno 2013 con delibera n. 746/13/CONS (cfr. punto 28) ovvero in continuità a quanto svolto negli anni passati prima dell'entrata in vigore del *network cap* previsto per il triennio 2010-2012. Si rimanda, in proposito, a quanto relativamente indicato nell'ambito delle delibere nn. 71/09/CIR, 13/09/CIR e 133/07/CIR.

Ciò detto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si evidenziava che l'analisi dei dati contabili 2011-2013 mostra, sia su base annuale sia considerando la media 2011-2013, un *trend* di riduzione dei costi del trasposto ATM sostanzialmente compensato da una rilevante riduzione dei volumi. Ciò è giustificabile tenuto conto di due elementi:

- la progressiva *depreciation* annuale dei costi delle infrastrutture ATM e l'assenza di nuovi significativi investimenti in ATM, cui si aggiunge l'allocazione di parte dei costi delle infrastrutture trasmissive comuni sui servizi *ethernet*;
- una rilevante quota di traffico xDSL di clienti *retail* di Telecom Italia è stata migrata dalla stessa, nel corso degli ultimi anni, su rete OPM *ethernet* anche a causa della progressiva saturazione dei *link* di *backhauling* ATM. Al 2013 si stima che complessivamente, includendo anche gli accessi nativi *ethernet*, circa 2,9 milioni di accessi Telecom Italia sono trasportati su rete *ethernet*.

In conclusione, per il 2014, i costi unitari della banda ATM, sulla base di dette evidenze contabili 2011-2013, risultano essere in aumento rispetto al 2010 (base *pricing* 2013) a causa del fatto che il *trend* medio di riduzione dei costi (-27% tra 2010 e la media annua 2011-2013) è leggermente inferiore alla corrispondente riduzione dei volumi (-30% tra il 2010 e la media annua 2011-2013). L'Autorità, a tale riguardo, tenuto conto di quanto raccomandato dalla Commissione europea sulle variazioni di costo retroattive suscettibili di minare la certezza del diritto e i piani di investimento degli operatori, ha espresso l'orientamento di confermare i prezzi 2013, ciò anche al fine di incentivare Telecom Italia alla migrazione del traffico dati su rete *Ethernet*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità, pertanto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche della banda ATM (MCR e PCR-MCR) riportate nell'offerta *bitstream* rame 2014 ponendole pari a quanto relativamente approvato nel 2013 con delibera n. 746/13/CONS (art. 2, comma 8). Parimenti, le condizioni economiche 2014 della banda VBR-rt (SCR e PCR-SCR) e CBR dovranno anch'esse essere allineate a quelle approvate nel 2013.

Gli orientamenti dell'Autorità sul costo della banda Ethernet

36. L'andamento dei dati contabili 2011-2013 mostra una progressiva riduzione dei costi unitari del trasporto *ethernet* di I livello raggiungendo solo nel 2013 dei valori in linea con quelli approvati con delibera n. 746/13/CONS (ovviamente la media 2011-2013 è superiore ai valori approvati nel 2013). Ciò premesso, per le stesse ragioni suddette e al fine di incentivare la migrazione del traffico su rete *ethernet* da parte degli operatori alternativi, tenuto conto dei dati di CoRe 2013 relativi al trasporto *ethernet* di I livello, l'Autorità ha espresso l'orientamento di confermare, per il 2014, i prezzi approvati per il 2013. Per quanto invece riguarda il trasporto di II livello l'Autorità ha espresso l'orientamento, nelle more della predisposizione dei relativi dati contabili in modo analogo a quanto effettuato per la banda di primo livello, di confermare per il 2014 le valutazioni svolte nel 2013 di cui al punto 28 della delibera n. 746/13/CONS (ovvero preservando lo stesso rapporto di costo tra primo e secondo livello esistente nel 2013 e nel 2012; ne segue, attesa la conferma per il 2014 dei prezzi della banda di primo livello approvati nel 2013, la conferma per il 2014 anche dei prezzi 2013 della banda di secondo livello). Conseguentemente l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche della banda *ethernet* di primo e secondo livello (per le varie CoS) ponendole pari a quanto relativamente approvato nel 2013 con delibera n. 746/13/CONS (art. 2, commi 9 e 10).

Ciò premesso si richiedeva, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, agli operatori di fornire proprie considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato in relazione alla banda ATM ed *ethernet*.

IV.2.2 Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

Le osservazioni degli OAO

Banda ATM



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.48 Alcuni OAO richiedono una riduzione del costo della banda ATM in modo da renderlo equivalente a quello *Ethernet* (ciò – secondo alcuni OAO - almeno nelle aree di raccolta ATM in cui gli operatori che hanno attivato la propria piattaforma *Ethernet* non possono migrare completamente i propri accessi asimmetrici e simmetrici, per via ad esempio della mancanza di copertura *Ethernet* per entrambi i suddetti servizi in tutta la area/macroarea). Ciò, secondo gli OAO, stimolerebbe Telecom Italia a completare la copertura *Ethernet* su tutto il territorio nazionale facilitando, quindi, la migrazione verso tale nuova tecnologia. Gli OAO ritengono, altresì, non ammissibile un aumento del costo della banda ATM, anche nei prossimi anni, a causa del progressivo svuotamento della rete. Un OAO, in particolare, chiede che il prezzo della banda ATM 2014 per la classe ABR (modello a banda condivisa) venga posto ad un valore uguale alla media del prezzo previsto per la banda *Ethernet* con CoS 0 e CoS 1, ovvero delle classi di banda *Ethernet* ritenute tecnicamente equivalenti alla banda ATM con classe ABR.

D.49 Alcuni OAO richiedono che il costo della banda ATM venga ridotto, nel 2014, di almeno il 5% rispetto al 2013 e che esso vada a decrescere ulteriormente negli anni successivi. Ciò in quanto, secondo tali OAO, i costi operativi della banda ATM decresceranno nel corso dei prossimi anni per effetto della dismissione di *asset* non più necessari a seguito delle migrazioni verso l'*Ethernet*.

D.50 Un OAO richiede l'azzeramento del costo del trasporto *long distance* tra diverse aree di raccolta ATM. Ciò consentirebbe, a dir dell'OAO, di ridurre le inefficienze legate all'impossibilità di completare, per i limiti di copertura, la migrazione di una determinata area di raccolta da ATM a *Ethernet*. Più nello specifico – evidenzia l'OAO - potrebbe essere azzerato il costo *long distance* applicato ai VC che verrebbero attestati su un VP diverso da quello di competenza per una data area di raccolta. In questo modo si consentirebbe agli operatori di poter chiudere alcune aree ATM (cessando i relativi *kit* e VP), migrando gli accessi non disponibili in *Ethernet* (ad esempio i simmetrici) su un VP differente da quello di competenza dell'area, senza oneri aggiuntivi.

Banda Ethernet

D.51 Gli OAO richiedono, con riferimento all'anno 2014, una sensibile riduzione della banda *Ethernet* (di I° e II° livello) soprattutto per i maggiori volumi di traffico trasportati con tale tecnologia rispetto al 2013. Infatti, secondo gli OAO, nel 2014 si è avuto un aumento della domanda di banda *Ethernet*, sia per effetto dell'aumento del numero di accessi attestati su tale piattaforma (dovuto sia alla migrazione da ATM ad *Ethernet* che per le nuove attivazioni su *Ethernet*) sia per l'aumento del traffico sviluppato da ogni singolo cliente. Non considerare – evidenziano gli OAO – i dati più recenti sarebbe inappropriato per un servizio, quale quello in oggetto, che è in rapida crescita. Parimenti, evidenziano gli OAO, anche i costi degli apparati



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

necessari per le attività di trasporto sono soggetti ad una naturale decrescita nel tempo, tipica dell'evoluzione tecnologica degli *equipments*.

D.52 Alcuni OAO richiedono una riduzione della banda *Ethernet*, per l'anno 2014, del 33% così come risulta dal confronto tra i dati di CoRe 2011 (utilizzati ai fini del *pricing* 2013) e CoRe 2013. Altri OAO, invece, richiedono che il costo della banda *Ethernet* venga ridotto nel 2014 di almeno il 10% rispetto all'anno precedente, in continuità al *trend* approvato nell'offerta di riferimento 2013.

D.53 Alcuni OAO, nel richiamare alcuni notiziari tecnici della stessa Telecom Italia, evidenziano che la rete *Ethernet* di Telecom Italia trasporta anche il traffico proveniente dalla rete mobile e il traffico relativo alle offerte del tipo GEA. Richiedono, pertanto, di verificare se e come tra i *driver* dei costi della banda *Ethernet* sono state considerate tali tipologie di traffico.

D.54 Alcuni OAO evidenziano che la valutazione del costo della banda *Ethernet* di cui alla presente offerta *bitstream* sia poco coerente con le valutazioni svolte in relazione all'offerta *terminating*. Infatti, evidenziano gli OAO, se si analizzano i circa 500 nodi *bitstream Ethernet* si osserva che sostanzialmente coincidono con quelli dell'offerta *terminating Ethernet* (la differenza è che con il *bitstream* si accede alla rete di accesso e al trasporto su rete TI, mentre nel *terminating* si ha un collegamento in fibra ottica da casa cliente fino alla centrale di attestazione e da lì fino ad una delle circa 500 centrali). Pertanto è possibile, secondo gli OAO, prendere a riferimento per la banda *Ethernet* i costi di cui all'offerta *terminating*. Ciò premesso, gli OAO in questione rappresentano quanto segue:

- Al § 36, allegato B, della delibera n. 17/15/CIR è indicato: “Con riferimento alle coppie di fibra ottica in rete di giunzione (collegamento tra SL e OPM), Telecom Italia ha preso a riferimento i valori di offerta praticati dalla stessa agli OLO espressi in IRU (15 anni) per metro di coppia di fibre ottiche. Tali valori di prezzo in IRU, al netto del mark up, sono stati riportati ad un valore medio annuo applicando un tasso di attualizzazione del 9,36%. I valori annui per metro di coppia di fibre ottiche così ottenuti sono stati quindi applicati alle ipotesi di distanza media della tratta in rete di giunzione adottate per le tre diverse fasce previste in OR: i) fascia 1, una coppia di fibre ottiche in rete di giunzione di lunghezza pari a 1,9 km per un costo di 1.175 €/anno; ii) fascia 2, una coppia di fibre ottiche in rete di giunzione di lunghezza pari a 3,3 km per un costo di 2.040 €/anno; iii) fascia 3, una coppia di fibre ottiche in rete di giunzione di lunghezza pari a 4,6 km per un costo di 2.844 €/anno”;
- Pertanto, considerando in via cautelativa la fascia 3), si hanno 2.844 €/anno/coppia;
- A ciò va aggiunto il costo dell'elemento di rete “Raccordo in nodo OPM (nodo feeder) tra permutatore ottico e porta GBE” pari a 234,08 €/anno/coppia (cfr.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

§ 37 della delibera citata) e il costo dell'elemento di rete *porta GBE del nodo OPM* pari a 47,81 €/anno (cfr. § 38 del. cit.);

- Si ha, pertanto, un costo di tutti gli elementi di rete coinvolti pari a 3.125,89 €/anno/coppia (2.844+234,08+47,81);
- Considerando, in via conservativa, l'illuminazione ad 1G si arriva ad uno *standard* di costo di 3,05 €/Mbits/anno;
- Supponendo – sempre in un'ottica prudentiale - un riempimento medio del 50%, si arriva a circa 6,10 €/Mbits/anno (a fronte degli attuali 159 €/Mbits/anno per la CoS 0).

Le osservazioni di Telecom Italia

D.55 Telecom Italia fa presente che la richiesta dell'operatore (di cui al punto D.50) è in contrapposizione con le conclusioni dell'analisi di mercato che ha evidenziato che il mercato del trasporto *long distance* è già ampiamente competitivo e, pertanto, i relativi prezzi non sono sottoposti a regolamentazione. Ciò premesso, Telecom Italia è disponibile a negoziare con i singoli operatori le condizioni economiche di tale servizio, ad esempio in relazione ad un progetto di migrazione da ATM ad *Ethernet*.

D.56 Telecom Italia ritiene che, coerentemente con le offerte di riferimento degli anni precedenti, le condizioni economiche dei servizi "*cost oriented*" di banda ATM ed *Ethernet* debbano essere basate sui dati della Contabilità Regolatoria dell'anno *n-1*. Pertanto, anche in osservanza ad un principio di "ora per allora", con riferimento alla OR 2014, la base di costo cui sarà necessario fare riferimento non può che essere quella relativa alla CoRe 2013, la medesima che sarebbe stata disponibile all'epoca della presentazione della OR oggetto della presente istruttoria. Tale principio, vero in generale, è fondamentale ai fini della determinazione dei prezzi dei servizi in questione orientati ai costi di consuntivo, in quanto, se venisse eluso, la società sarebbe in questo caso indebitamente penalizzata. Infatti, attesa una riduzione prospettica dei costi medi unitari dei servizi in esame, qualora l'Autorità assumesse, come proposto dagli OAO, la base di costo relativa alla CoRe 2014, la Società non sarebbe remunerata degli oneri comunque sostenuti per l'anno 2013, in quanto si andrebbero ad anticipare delle marginalità che dovranno invece essere riflesse nelle OR successive ed, in questo caso, nella OR 2015. Ovviamente tale principio vale anche nell'ipotesi di incremento atteso dei costi. Derogare pertanto da tale percorso, darebbe al contrario spazio a forme indiscriminate di arbitraggio per la scelta della base di costo di riferimento, che diventerebbe quella che ciascuna parte ritiene più rispondente alle proprie esigenze di *business*. Per questo motivo, Telecom Italia ritiene che i valori di CoRe 2014 debbano essere utilizzati per il *pricing* della banda ATM ed *Ethernet* dell'offerta 2015, evitando in questo modo distorsioni di mercato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.57 Con riferimento all'osservazione di un OAO (punto D.53) Telecom Italia conferma che il traffico proveniente dalla rete mobile e trasportato su rete OPM è stato considerato nei modelli di contabilità regolatoria.

Per quanto riguarda il traffico relativo alle offerte del tipo GEA, Telecom Italia evidenzia che:

- il numero di accessi medi GEA nel 2013 è molto esiguo;
- solo una percentuale esigua del traffico generato da tali accessi è trasportato su rete *Ethernet* mentre la parte rilevante è trasportata su rete GBE;
- il traffico generato dalla quota parte delle offerte GEA interessate alle rete *Ethernet* non è trasportata sui flussi trasmissivi *ethernet* che contribuiscono al costo della banda di *backhaul* ma impatta solo sugli apparati *Feeder* in quanto il cliente GEA è attestato direttamente ad essi con collegamenti dedicati in fibra ottica.

Alla luce di quanto sopra, i modelli di CoRe per la rete *Ethernet* non hanno considerato l'occupazione delle risorse da parte della componente esigua dei servizi GEA sopra citata in quanto:

- il loro impatto è del tutto ininfluenza ai fini della valutazione del costo della banda di *backhaul*;
- dato il punto precedente, il loro inserimento non avrebbe giustificato il significativo impegno per l'adeguamento/modifica dei modelli di *cost accounting*. Si anticipa che la situazione è del tutto equivalente per il consuntivo 2014, ma resta inteso che, in funzione di un possibile e più intenso sviluppo commerciale di tali servizi, i consuntivi di contabilità regolatoria ne terranno in doverosa considerazione adeguando i relativi modelli di costo.

D.58 Con riferimento al punto D.54, Telecom Italia osserva che le valutazioni degli OAO ipotizzano un'architettura della rete di *backhaul* molto semplificata, dove la raccolta del traffico proveniente dai DSLAM verrebbe effettuata esclusivamente attraverso collegamenti in fibra nuda con i nodi *Feeder/Remote Feeder*, analoghi ai collegamenti in rete di giunzione realizzati per il servizio di *terminating Ethernet* recentemente introdotto all'interno dell'OR del mercato n. 4. È evidente – sottolinea Telecom Italia - che una tale ricostruzione della rete di *backhaul* di Telecom Italia con conseguente valutazione dei costi del servizio non è realistica e non è in grado di rappresentare la complessità della rete OPM di Telecom Italia che gestisce il traffico dati di tutti i clienti *retail* e *wholesale* su scala nazionale. A tale considerazione si aggiunge che la regolamentazione vigente prevede l'orientamento a costi pieni (in logica FDC) della componente di trasporto di *backhaul* mentre la valutazione proposta dagli OAO rappresenta al più una valutazione a costi puramente marginali.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IV.2.3 Le conclusioni dell'Autorità

Banda ATM

D.59 Con riferimento alla richiesta degli OAO di cui ai precedenti punti D.48 e D.49 ed in particolare alla richiesta di riduzione delle condizioni economiche della banda ATM per l'anno 2014, l'Autorità richiama di aver effettuato una valutazione sulla base dei costi sottostanti, analogamente a quanto effettuato per il 2013 con delibera n. 746/13/CONS ovvero in continuità a quanto svolto negli anni passati prima dell'entrata in vigore del *network cap* previsto per il triennio 2010-2012. In particolare, l'Autorità ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 55/15/CIR, di far riferimento ai dati contabili 2011-2013 che mostrano un *trend* di riduzione dei costi del trasporto ATM sostanzialmente compensato da una riduzione dei volumi. Si richiama, in particolare, che i costi unitari della banda ATM, sulla base di dette evidenze contabili 2011-2013, risultano essere in aumento rispetto al 2010 (base *pricing* 2013) a causa del fatto che il *trend* medio di riduzione dei costi (-27% tra 2010 e la media annua 2011-2013) è leggermente inferiore alla corrispondente riduzione dei volumi (-30% tra il 2010 e la media annua 2011-2013). Ciò premesso l'Autorità, atteso che la delibera n. 623/15/CONS ha confermato l'obbligo di orientamento ai costi sottostanti, ritiene, per le medesime ragioni indicate nello schema di provvedimento (ovvero evitare variazioni di costo retroattive ed incentivare Telecom Italia alla migrazione del traffico dati su rete *Ethernet*), di confermare quanto prospettato nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (conferma per l'anno 2014 delle condizioni economiche della banda ATM approvate per il 2013).

D.60 Come già premesso al precedente punto D.45, l'Autorità ritiene opportuno rimandare il tema della migrazione amministrativa nell'ambito del procedimento di approvazione delle offerte di riferimento 2015-2016. In particolare in tale ambito potranno essere valutate, in ottica di maggior incentivo alla migrazione da ATM ad *Ethernet* rispetto a quanto già previsto nell'ambito del presente provvedimento (proroga delle promozioni di cui alla delibera n. 158/11/CIR) ed al fine di minimizzare le inefficienze dovute all'esercizio di una doppia piattaforma (ATM ed *Ethernet*) che non consente di sfruttare appieno le economie di scala e di scopo viceversa ottenibili con un'unica piattaforma, specifiche condizioni sul costo della banda ATM nelle aree di raccolta non completamente coperte da *Ethernet*. In tale ambito sarà altresì approfondito il tema sollevato da un OAO al precedente punto D.50.

Banda Ethernet



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- D.61 Con riferimento alla richiesta degli OAO, di cui ai precedenti punti D.51 e D.52, di riduzione delle condizioni economiche della banda *Ethernet* per l'anno 2014, l'Autorità richiama di aver effettuato una valutazione sulla base dei costi sottostanti, analogamente a quanto effettuato per il 2013 con delibera n. 746/13/CONS. In particolare, l'Autorità ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 55/15/CIR, di far riferimento ai dati contabili 2011-2013 che mostrano una progressiva riduzione dei costi unitari del trasporto *Ethernet* (di I° livello) raggiungendo solo nel 2013 dei valori in linea con quelli approvati con delibera n. 746/13/CONS. I dati contabili relativi all'anno 2014 (e quelli disponibili al 2015) saranno utilizzati, coerentemente con quanto svolto negli anni passati, ai fini dell'approvazione delle offerte di riferimento 2015 (e 2016).
- D.62 Con riferimento alla richiesta di alcuni OAO (punto D.52) di riduzione della banda *Ethernet*, per l'anno 2014, del 33% così come risulterebbe dal confronto tra i dati di CoRe 2011 (200 euro/anno/Mbps), che secondo gli OAO sarebbero stati utilizzati ai fini del *pricing* 2013, e CoRe 2013 (133 euro/anno/Mbps), si chiarisce, come già indicato al punto 34 dello schema di provvedimento in consultazione, che i prezzi 2013 sono stati ottenuti non sulla base dei dati di consuntivo di CoRe 2011 ma sulla base dei dati contabili 2010 e i primi dati disponibili al 2011, ovvero dati - come già sottolineato nell'ambito dello schema di provvedimento in consultazione - non ancora stabili, atteso che i costi e i volumi erano relativi a solo traffico nativo *Ethernet* di rilevanza estremamente ridotta per la scarsa quantità di servizi nativi *Ethernet* (a quel momento era trascurabile la quota di traffico ATM migrata su rete OPM).
- D.63 In relazione alle osservazioni degli OAO di cui ai punti D.53 e D.54, si rimanda ai chiarimenti forniti al riguardo da Telecom Italia (punti D.57 e D.58).
- D.64 Alla luce delle considerazioni sopra riportate l'Autorità, non rilevando elementi tali da indurre ad un cambiamento di orientamento, ritiene di confermare, per le medesime ragioni indicate nello schema di provvedimento (ovvero di incentivare la migrazione del traffico dati su rete *Ethernet* da parte degli operatori alternativi), quanto prospettato nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, confermando, quindi, per l'anno 2014 le condizioni economiche della banda *Ethernet* approvate per il 2013. Ulteriori approfondimenti circa i costi e volumi sottostanti la banda *Ethernet* saranno svolti, anche sulla base degli sviluppi del processo di migrazione attualmente in corso, nel corso del procedimento di approvazione delle offerte 2015-2016.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IV.3 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI KIT DI CONSEGNA

IV.3.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

37. Le condizioni economiche 2014 dei servizi accessori ai servizi *bitstream*, quali i *kit di consegna*²², sono soggette ad orientamento al costo, ai sensi della delibera n. 238/13/CONS (come confermato dalla delibera n. 42/15/CONS e n. 623/15/CONS).
38. Al riguardo Telecom Italia, analogamente agli altri servizi, ha riportato nell'offerta 2014, in via transitoria, nelle more della conclusione dell'analisi di mercato, le stesse condizioni economiche approvate dall'Autorità nel 2012.

Kit di consegna ATM

39. Ciò premesso l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha espresso l'orientamento, per quanto concerne i canoni delle porte ATM, analogamente ai restanti servizi di cui al punto 16 dello schema di provvedimento in consultazione, di ritenere ragionevole che i prezzi 2012 (confermati anche nel 2013) costituiscano una buona approssimazione dei relativi prezzi 2014 (tenuto conto della conferma del WACC e dei CAPEX e OPEX coinvolti). Per i contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione delle porte ATM si rimandava al punto 31 dello schema di provvedimento in consultazione.

Kit di consegna Ethernet

40. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'Autorità ha ritenuto di procedere in modo analogo per le condizioni economiche del *kit di consegna ethernet*. In particolare l'Autorità ha espresso l'orientamento, per quanto concerne i prezzi (sez. 18.5, OR *bitstream* 2014) delle *porte Gigabit ethernet sul nodo parent/distant*, del *collegamento Gigabit ethernet verso la rete dell'Operatore*, dell'*apparato di terminazione L2-modello 3750*, dell'*apparato di terminazione L2-modello 3750 ospitato in spazi Telecom Italia*, dell'*apparato di terminazione L2-modello 7609 con due alimentatori in AC*, dell'*apparato di terminazione L2-modello 7609 con due alimentatori in DC*, dell'*apparato di terminazione L2-modello 7609 con due alimentatori in DC ospitato in spazi Telecom Italia*, dei *raccordi passivi*, di ritenere ragionevole (tenuto conto della

²² Nell'ambito delle definizioni di cui all'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS è indicato: "*kit di consegna: l'insieme degli apparati e dei collegamenti necessari alla consegna dei servizi intermedi acquistati dagli operatori presso il nodo parent/distant della rete di Telecom Italia; tale kit di consegna rappresenta un servizio accessorio per la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

conferma del WACC e dei CAPEX e OPEX coinvolti) che i prezzi 2012 (confermati anche nel 2013) costituiscano una buona approssimazione dei relativi prezzi 2014.

Per quanto specificamente riguarda le condizioni economiche previste dall'offerta di riferimento (di seguito riportate) dell'apparato di terminazione L2 – modelli MX5, MX240 e 7604 introdotti per la prima volta a fine anno 2013 e relativamente ai quali l'Autorità, con delibera n. 746/13/CONS, aveva rinviato le valutazioni di merito al presente procedimento di approvazione dell'offerta 2014, l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha evidenziato che Telecom Italia dovesse fornire, nel corso delle attività istruttorie, le evidenze alla base dei relativi costi ai fini delle verifiche di competenza.

KIT DI CONSEGNA ETHERNET MX5		Canone mensile	Contributi di attivazione / cessazione
In spazi OLO		€ 70,85	€ 2.152,86
In spazi TI (colocazione virtuale)		€ 216,66	€ 2.152,86
Delta incrementale per interfacce			
	quantità	Canone mensile	Contributo di attivazione
1Gb/s sino a 70km: SFP-1GE-LH	1	€ 25,87	€ 68,68

KIT DI CONSEGNA ETHERNET MX240/CISCO 7604		Canone mensile	Contributi di attivazione / cessazione
In spazi OLO		€ 257,72	€ 2.740,78
In spazi TI (colocazione virtuale)		€ 1.173,99	€ 2.350,78
Delta incrementale per interfacce			
	quantità	Canone mensile	Contributo di attivazione
1Gb/s sino a 70km: SFP-1GE-LH / SFP-GE-Z	1	€ 13,04	€ 61,11

L'Autorità si riservava, quindi, di fornire le proprie valutazioni di merito alla luce delle suddette evidenze e delle ulteriori considerazioni che perverranno dal mercato nel corso della presente consultazione pubblica.

Come già indicato al punto D.87 della delibera n. 746/13/CONS, si evidenziava che nel corso del presente procedimento potrà essere altresì valutata, in contraddittorio con gli operatori, la proposta di Telecom Italia (punto D.83 della suddetta delibera) di definizione di un *pricing* unico per l'apparato di terminazione del *kit* di consegna *ethernet*, indipendente dalla tecnologia impiegata.

Ciò premesso si richiedeva, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, agli operatori di fornire proprie considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato in relazione ai *kit* di consegna.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IV.3.2 Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

Le osservazioni degli OAO

D.65 Alcuni OAO chiedono, al fine di non introdurre uno svantaggio competitivo per gli operatori che hanno già sviluppato, a partire dal 2012-2013, anche per far fronte all’*End of Sale* ATM imposto da Telecom Italia, la propria infrastruttura *Ethernet* sulla base degli unici apparati di terminazione a quel momento disponibili in OR, nonostante la previsione dell’Autorità di cui alla delibera n. 94/12/CIR (art. 3, comma 6)²³ di prevedere già entro la prima metà del 2013 apparati equivalenti e più economici, che Telecom Italia adegui i prezzi applicati agli operatori che hanno già implementato il servizio *Bitstream Ethernet* con quelli dei nuovi e più economici apparati.

D.66 Alcuni OAO, in particolare, chiedono l’applicazione al precedente apparato “evoluto” Cisco 7609 dei canoni e contributi che verranno definiti, agli esiti del presente procedimento sulla base dell’orientamento al costo, per il nuovo apparato “evoluto” Cisco 7604. Altri OAO, invece, chiedono che ai precedenti apparati (sia “base” che “evoluti”) siano applicate le medesime condizioni economiche che verranno previste per il nuovo modello “base” MX5 in quanto – evidenziano gli OAO - quest’ultimo ha delle caratteristiche tecniche tali che, se reso disponibile per tempo, sarebbe stato scelto sicuramente dagli operatori (infatti - sottolineano gli OAO - esso è idoneo, a differenza dei primi modelli “base”, sia per la raccolta *bitstream* rame che NGA).

Le osservazioni di Telecom Italia

D.67 Telecom Italia evidenzia, in via preliminare, di non aver imposto nessun *End of Sale* ATM agli operatori ma che tutto si è svolto, sulla base degli esiti del relativo tavolo tecnico inter-operatore, secondo quanto previsto dalla delibera n. 94/12/CIR. Ciò premesso, Telecom Italia evidenzia che ha sempre reso disponibili apparati allineati a quello che in ciascun periodo ha rappresentato lo stato dell’arte della tecnologia. A tal fine, come più volte esplicitato in passato, è necessario tener conto che gli apparati *standard* introdotti sul mercato dai fornitori hanno la necessità di alcuni adeguamenti tecnici a cura del fornitore stesso prima di essere in grado di erogare tutte le prestazioni previste dal *Kit Bitstream*. Il fatto che Telecom Italia abbia finora inserito in OR almeno tre diverse generazioni di apparati, conferma la proattività della stessa TI su questo tema, in contrapposizione con la tesi degli OAO.

²³ *Telecom Italia si adopera in modo da rendere disponibili, entro la prima metà del 2013, modelli innovativi per l’apparato di terminazione del kit di consegna ethernet (sezione 17.1 dell’offerta di riferimento) i quali, quantomeno a parità di prestazioni, consentano una sostanziale riduzione dei costi.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Telecom Italia ribadisce, altresì, come già rappresentato nell'ambito del procedimento di approvazione dell'OR 2013 (delibera n. 746/13/CONS, punto D.83), che la stessa non può essere ritenuta responsabile del ritardo nell'introduzione dei nuovi apparati e che, pertanto, non è giustificato né proporzionato imporre un ulteriore onere economico derivante dai ritardi del costruttore.

Ciò detto – evidenzia Telecom Italia - l'operatore che ritiene conveniente passare da un vecchio ad un nuovo apparato di terminazione L2, coerentemente con quanto previsto dall'OR, può richiedere l'attivazione di un nuovo *Kit*, sul quale migrare la consistenza attiva, e la cessazione del vecchio. In una logica di orientamento al costo, tuttavia i costi delle trasformazioni richieste dall'operatore non possono ricadere su Telecom Italia. Né, tanto meno, Telecom Italia può farsi carico del costo del vecchio apparato che l'operatore vorrebbe eventualmente mantenere, pagando sempre e solo il costo dell'ultima opzione tecnologica presente sul mercato.

D.68 Con riferimento alle condizioni economiche dei più recenti apparati di terminazione del *kit* di consegna *Ethernet* (modelli MX5, MX240 e CISCO 7604), Telecom Italia rappresenta che la relativa valorizzazione è stata effettuata sulla base dei costi sostenuti. Di seguito si riportano, in particolare, i dettagli delle valutazioni svolte da Telecom Italia.

➤ **Valorizzazione dei canoni**

La valutazione dei canoni dell'apparato di terminazione è effettuata tenendo conto delle seguenti componenti di costo:

- **Ammortamento degli apparati *Ethernet*** che costituiscono il *kit* (MX5, MX240 o CISCO 7604) valutato sulla base del capitale investito per l'acquisto degli apparati (da listino fornitori) e tenendo conto della loro vita utile (3 anni per il modello MX5 e 6 anni per i modelli MX240/CISCO 7604) e del costo del capitale (9,36%);
- **Manutenzione annua** definita come percentuale di ricarico sull'ammortamento e posta pari al 2,3% in linea ai dati di contabilità regolatoria 2011 (che costituiva l'ultima contabilità disponibile all'epoca della definizione del prezzo in esame). Telecom Italia riporta che per gli anni 2012-2014 tale percentuale è in aumento;
- **Mark-up di commercializzazione** posto pari al 4% del canone annuo;
- **Costi sostenuti per i consumi energetici degli apparati e l'ingombro degli spazi in centrale** valutati, solo nel caso in cui il *kit* non sia posizionato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

in spazi OAO, prendendo in considerazione le tariffe proposte per l'offerta di co-locazione 2013.

Nelle seguenti tabelle si riportano le valutazioni effettuate da Telecom Italia relativamente ai canoni dei tre differenti apparati MX5, MX240 e CISCO 7604.

KIT DI CONSEGNA ETHERNET MX5			
	<i>KIT MX5 in spazi OLO</i>	<i>KIT MX5 in spazi TI</i>	<i>Interfaccia incrementale</i>
Capex per apparato	€ 2.006,56	€ 2.006,56	€ 732,58
anni di ammortamento	3,00	3,00	3,00
WACC (%)	9,36%	9,36%	9,36%
Valore annuo comprensivo del WACC	€ 797,79	€ 797,79	€ 291,27
Manutenzione apparati	2,30%	2,30%	2,30%
Costo di manutenzione	€ 18,35	€ 18,35	€ 6,70
Costi per spazio ed energia			
Costo spazio occupato da un apparato		€ 93,96	
Costo energia per alimentazione di un apparato		€ 1.101,73	
Costo energia per condizionamento di un apparato		€ 484,07	
Costo totale annuo	€ 816,14	€ 2.495,91	€ 297,97
Mark up costi commerciali	4,00%	4,00%	4,00%
Costi commerciali	€ 34,01	€ 104,00	€ 12,42
Canone annuo	€ 850,15	€ 2.599,91	€ 310,38
Canone mensile	€ 70,85	€ 216,66	€ 25,87

KIT DI CONSEGNA ETHERNET MX240			
	<i>KIT MX240 in spazi OLO</i>	<i>KIT MX240 in spazi TI</i>	<i>Interfaccia incrementale</i>
Capex per apparato	€ 11.896,39	€ 11.689,67	€ 732,58
anni di ammortamento	6,00	6,00	6,00
WACC (%)	9,36%	9,36%	9,36%
Valore annuo comprensivo del WACC	€ 2.680,47	€ 2.633,89	€ 165,06
Manutenzione apparati	2,30%	2,30%	2,30%
Costo di manutenzione	€ 61,65	€ 60,58	€ 3,80
Costi per spazio ed energia			
Costo spazio occupato da un apparato		€ 469,82	
Costo energia per alimentazione di un apparato		€ 6.610,39	
Costo energia per condizionamento di un apparato		€ 2.904,44	
Costo totale annuo	€ 2.742,12	€ 12.679,13	€ 168,86
Mark up costi commerciali	4,00%	4,00%	4,00%
Costi commerciali	€ 114,25	€ 528,30	€ 7,04
Canone annuo	€ 2.856,37	€ 13.207,42	€ 175,90
Canone mensile	€ 238,03	€ 1.100,62	€ 14,66



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

KIT DI CONSEGNA ETHERNET CISCO 7604			
	KIT CISCO 7604 in spazi OLO	KIT CISCO 7604 in spazi TI	Interfaccia incrementale
Capex per apparato	€ 13.864,00	€ 13.864,00	€ 571,00
anni di ammortamento	6,00	6,00	6,00
WACC (%)	9,36%	9,36%	9,36%
Valore annuo comprensivo del WACC	€ 3.123,81	€ 3.123,81	€ 128,66
Manutenzione apparati	2,30%	2,30%	2,30%
Costo di manutenzione	€ 71,85	€ 71,85	€ 2,96
Costi per spazio ed energia			
Costo spazio occupato da un apparato		€ 469,82	
Costo energia per alimentazione di un apparato		€ 7.436,69	
Costo energia per condizionamento di un apparato		€ 3.267,50	
Costo totale annuo	€ 3.195,65	€ 14.369,66	€ 131,62
Mark up costi commerciali	4,00%	4,00%	4,00%
Costi commerciali	€ 133,15	€ 598,74	€ 5,48
Canone annuo	€ 3.328,81	€ 14.968,40	€ 137,10
Canone mensile	€ 277,40	€ 1.247,37	€ 11,42

Telecom Italia evidenzia che per gli apparati MX240/CISCO 7604, nell'offerta di riferimento, per ogni voce di listino, è stato riportato un valore unico ottenuto come media dei prezzi relativi ai singoli apparati.

➤ *Valorizzazione dei contributi*

Per quanto riguarda i contributi *una tantum*, Telecom Italia ha fatto riferimento al listino fornitori relativo alle attività di installazione degli apparati, al quale è stato aggiunto la percentuale di *mark-up* per i costi di commercializzazione (4%) ed il costo del raccordo di centrale, quest'ultimo valutato come da offerta di co-locazione considerando la condivisione del cavo da 24 fibre ottiche da parte di 4 differenti operatori. Nelle seguenti tabelle si riportano le valutazioni effettuate da Telecom Italia relativamente ai contributi *una tantum* di attivazione/cessazione inerenti ai tre differenti apparati MX5, MX240 e CISCO 7604.

KIT DI CONSEGNA ETHERNET MX5			
	KIT MX5 in spazi OLO	KIT MX5 in spazi TI	Interfaccia incrementale
Installazione apparato	€ 1.310,00	€ 1.310,00	€ 65,93
Mark up costi commerciali	4,00%	4,00%	4,00%
Costi commerciali	€ 54,58	€ 54,58	€ 2,75
Raccordo di centrale	€ 788,28	€ 788,28	
Contributo annuo	€ 2.152,86	€ 2.152,86	€ 68,68



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

KIT DI CONSEGNA ETHERNET MX240			
	KIT MX240 in spazi OLO	KIT MX240 in spazi TI	Interfaccia incrementale
Installazione apparato	€ 1.500,00	€ 1.500,00	65,93
Mark up costi commerciali	4,00%	4,00%	4,00%
Costi commerciali	€ 62,50	€ 62,50	€ 2,75
Raccordo di centrale	1.178,28	788,28	
Contributo annuo	€ 2.740,78	€ 2.350,78	€ 68,68

KIT DI CONSEGNA ETHERNET CISCO 7604			
	KIT CISCO 7604 in spazi OLO	KIT CISCO 7604 in spazi TI	Interfaccia incrementale
Installazione apparato	1.500,00	€ 1.500,00	51,39
Mark up costi commerciali	4,00%	4,00%	4,00%
Costi commerciali	€ 62,50	€ 62,50	€ 2,14
Raccordo di centrale	1.178,28	788,28	
Contributo annuo	€ 2.740,78	€ 2.350,78	€ 53,53

Anche in tal caso Telecom Italia evidenzia che per gli apparati MX240/CISCO 7604, nell'offerta di riferimento, per ogni voce di listino, è stato riportato un valore unico ottenuto come media dei prezzi relativi ai singoli apparati.

Telecom Italia fa tuttavia presente che, da consuntivo 2014, sono stati installati nel 100% dei casi apparati modello CISCO 7604 e in nessun caso il modello MX240. Pertanto, osserva Telecom Italia, il prezzo finale per gli operatori per l'anno 2014 dovrebbe essere, a rigore di logica, quello dell'apparato 7604 (e non la media aritmetica tra i due modelli).

D.69 Telecom Italia evidenzia che è necessario distinguere due categorie di apparati di fascia alta:

- Categoria A: oggi costituita dall'apparato CISCO 7609 che è una macchina "carrier class" di elevate potenzialità che consente, tra l'altro, l'upgrade a 10 Gbit/s di un kit di consegna già installato senza comportare disservizi per tutti gli accessi raccolti dall'operatore;
- Categoria B: oggi costituita dagli apparati CISCO 7604 e JUNIPER MX240 che hanno potenzialità inferiori e, in particolare, non consentono l'upgrade a 10 Gbit/s del kit installato a meno di un intervento che prevede la disconnessione dell'apparato dalla rete e la modifica dell'equipaggiamento hardware con conseguente disservizio per tutti gli accessi raccolti dall'operatore.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Stante la differenza di potenzialità tra le due categorie di apparati, Telecom Italia ritiene opportuno mantenere differenziati i prezzi tra la Categoria A e la Categoria B.

IV.3.3 Le conclusioni dell’Autorità

Kit di consegna ATM

D.70 In relazione ai canoni delle porte ATM, l’Autorità conferma, atteso che gli operatori intervenuti nel corso della presente consultazione pubblica non hanno sollevato al riguardo obiezioni agli orientamenti preliminarmente espressi (punto 39 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica), di approvare per l’anno 2014 i corrispondenti prezzi approvati nel 2013 e nel 2012. Parimenti, in relazione ai contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione delle porte ATM si confermano, alla luce di quanto premesso ai precedenti punti D.29-D.30, le valutazioni svolte nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (punto 31).

Kit di consegna Ethernet

D.71 L’Autorità ritiene, altresì, in relazione alle condizioni economiche del *kit* di consegna *ethernet* ed, in particolare, alle condizioni economiche (sez. 18.5, OR *bitstream* 2014) delle *porte Gigabit ethernet sul nodo parent/distant*, del *collegamento Gigabit ethernet verso la rete dell’Operatore*, dell’*apparato di terminazione L2-modello 3750*, dell’*apparato di terminazione L2-modello 3750 ospitato in spazi Telecom Italia*, dell’*apparato di terminazione L2-modello 7609 con due alimentatori in AC*, dell’*apparato di terminazione L2-modello 7609 con due alimentatori in DC*, dell’*apparato di terminazione L2-modello 7609 con due alimentatori in DC ospitato in spazi Telecom Italia*, dei *raccordi passivi*, di confermare per l’anno 2014, fatto salvo quanto indicato al successivo punto D.73, i corrispondenti prezzi approvati nel 2013 e nel 2012, atteso che, anche in tal caso, gli operatori intervenuti nel corso della presente consultazione pubblica non hanno sollevato al riguardo particolari obiezioni agli orientamenti preliminarmente espressi (punto 40 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica) se non richiedere, sotto forma di scontistica da applicare agli operatori che hanno già installato un precedente *kit Ethernet*, un allineamento tra le condizioni economiche degli apparati di terminazione di prima e nuova introduzione.

D.72 Per quanto riguarda le condizioni economiche relative all’*apparato di terminazione L2 – modelli MX5, MX240 e 7604*, l’Autorità ritiene, alla luce degli approfondimenti svolti, di rivalutare i relativi canoni mensili, come proposti da Telecom Italia (precedente punto D.68), considerando tuttavia i costi per i consumi energetici e l’ingombro degli spazi in centrale valutati, nel caso in cui il *kit* non sia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

posizionato in spazi OAO, sulla base dei costi di cui all'OR di co-locazione 2014 come approvata con delibera n. 169/15/CIR.

Pertanto, sulla base delle suddette ipotesi, si ottengono i seguenti canoni mensili:

- Apparato MX5: 70,85 €/mese (in spazi OLO); 207,89 €/mese (in spazi TI); 25,87 €/mese (delta incrementale per interfacce);
- Apparato MX240: 238,03 €/mese (in spazi OLO); 1.048,11 €/mese (in spazi TI); 14,66 €/mese (delta incrementale per interfacce);
- Apparato CISCO 7604: 277,40 €/mese (in spazi OLO); 1.188,34 €/mese (in spazi TI); 11,42 €/mese (delta incrementale per interfacce).

In particolare, confermando l'attuale impostazione prevista nell'offerta di riferimento dove, per ogni voce di listino degli apparati MX240/CISCO 7604, è riportata una media dei prezzi relativi ai singoli apparati, si ottiene, per i suddetti apparati, i seguenti canoni "medi" mensili:

- Apparati MX240/ CISCO 7604: 257,72 €/mese (in spazi OLO); 1.118,22 €/mese (in spazi TI); 13,04 €/mese (delta incrementale per interfacce).

Per quanto concerne i contributi *una tantum* di attivazione/cessazione degli apparati di terminazione – *modelli MX5, MX240 e 7604* – l'Autorità ritiene, alla luce dei relativi costi sottostanti ed, in particolar modo, dei costi di: installazione (valutati sulla base del listino fornitori); raccordo di centrale (valutato sulla base dell'OR di co-locazione 2014) e commercializzazione OAO (*mark up* del 4%), di approvare quanto proposto al riguardo da Telecom Italia.

Le suddette condizioni economiche decorrono dal 24 settembre 2013, data in cui Telecom Italia ha reso disponibili i suddetti nuovi modelli.

D.73 Con riferimento alla richiesta degli OAO (punti D.65 e D.66) di applicare agli apparati di terminazione di prima introduzione (modelli 3750 o 7609) le medesime condizioni economiche previste per gli omologhi modelli di nuova introduzione (modelli MX5 o MX240/CISCO 7604), si rappresenta quanto segue.

Si rileva in via preliminare che, per quanto premesso al precedente punto D.43, le promozioni di cui alla delibera n. 158/11/CIR ed, in particolare, quelle relative agli apparati di terminazione, di seguito riportate per completezza espositiva, sono prorogate.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Telecom Italia applica uno sconto del 50%, rispetto a quanto previsto in OR 2011, sul contributo di attivazione dell'apparato di terminazione Cisco 3750.*
- *Telecom Italia applica uno sconto del 50%, rispetto a quanto previsto in OR 2011, sui contributi di attivazione e canoni dell'apparato di terminazione Cisco 7609.*

Ciò premesso si riporta, nelle tabelle che seguono, un confronto tra i canoni mensili (in spazi OLO e in spazi TI) degli apparati di terminazione di prima introduzione (con le eventuali promozioni) e di quelli di nuova introduzione come rivalutati al precedente punto D.72. Tale confronto è riportato, fatte salve le debite differenze tecniche, a parità di categoria: modello “base” (3750 e MX5) e modello “evoluto” (7609 e MX240/CISCO 7604).

Kit MX5 in spazi OLO	Kit 3750 in spazi OLO		Kit MX5 in spazi TI	Kit 3750 in spazi TI	
70,85	119,86		207,89	158,37	

Kit MX240/CISCO 7604 in spazi OLO	Kit 7609 (alimentatori DC) in spazi OLO		Kit MX240/CISCO 7604 in spazi TI	Kit 7609 (alimentatori DC) in spazi TI	
		promozione 158/11/CIR			promozione 158/11/CIR
257,72	795,24	494,66	1.118,22	1.381,80	749,56

Si osserva, in particolare, che per il modello “base” di nuova introduzione (MX5) si ha, rispetto al precedente modello “base” (3750), una riduzione del canone mensile di circa il 41% nel caso “in spazi OLO” mentre un aumento del circa 31% nel caso “in spazi TI”.

Per il modello “evoluto” di nuova introduzione (MX240/CISCO7604) si ha, rispetto al precedente modello “evoluto” (7609), una riduzione del canone mensile di circa il 68% (48% nel caso di promozione) “in spazi OLO” mentre, “in spazi TI”, si ha una riduzione del circa 19% (un aumento del 49% se si considera la promozione).

Pertanto nel caso in cui, ad esempio, un operatore avesse già installato un modello 7609 (a quanto risulta è il modello che è stato preferito dagli OAO in quanto, tra quelli inizialmente disponibili, idoneo anche per il *bitstream* NGA) si troverebbe a sostenere, fatte salve le differenze tecniche dei modelli che non sono totalmente equivalenti, un costo, rispetto ad un operatore che si è infrastrutturato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

successivamente e che ha optato per il modello 7604, di circa il doppio (nel caso “in spazi OLO” e in vigenza della promozione).

Si rileva, tra l’altro, che Telecom Italia, in data 31 dicembre 2015, ha varato una promozione (fino al 30 giugno 2016) al fine di favorire la sostituzione degli apparati 3750 con nuovi modelli L2 (es. MX5) multiservizio (idonei per *Bitstream Ethernet*, *Bitstream NGA* e Interconnessione IP). Tale promozione prevede il mancato addebito del contributo di disattivazione dell’apparato 3750 e dei contributi di cambio attestazione del KIT, in modalità asincrona, delle VLAN eventualmente ancora attive sul 3750.

Ciò premesso l’Autorità ritiene opportuno, al fine di non determinare una disparità nei confronti degli operatori che hanno avviato in anticipo la propria infrastrutturazione *Ethernet* utilizzando modelli differenti, che Telecom Italia modifichi la suddetta promozione estendendola anche al caso di sostituzione da parte degli OAO degli apparati 7609. Si ritiene, altresì, che tale promozione, così come modificata, debba essere applicata agli OAO che ne fanno richiesta entro il 31 dicembre 2016.

In alternativa, laddove l’operatore non fosse interessato a sostituire l’apparato, l’Autorità ritiene che lo stesso debba remunerare Telecom Italia in accordo ai costi correnti di un apparato che presenta almeno le stesse funzioni. Pertanto Telecom Italia dovrà applicare, considerato che il 3750 presenta prestazioni inferiori all’MX5, il canone mensile di quest’ultimo (nel caso “in spazi OLO”) a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e nel periodo di migrazione così come ridefinito al precedente punto D.43.

Per quanto invece riguarda il 7609, considerato che trattasi di un apparato con prestazioni superiori al MX240/CISCO 7604, l’Autorità ritiene giustificata la differenza di canone mensile. Va detto, a tale riguardo, che l’apparato 7609 risulta comunque in promozione per via della proroga di cui al punto D.43 per cui ha un prezzo inferiore (nel caso in “spazi TI”). Si ritiene, a tale riguardo ed in ottica di non discriminazione, che Telecom Italia debba applicare, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e nel periodo di migrazione così come ridefinito al precedente punto D.43, le stesse condizioni economiche in promozione, del 7609, al kit MX240/CISCO 7604 in spazi TI.

Nella tabella che segue si riporta, per completezza, la tabella di confronto con le nuove promozioni di cui sopra.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Kit MX5 in spazi OLO	Kit 3750 in spazi OLO		Kit MX5 in spazi TI	Kit 3750 in spazi TI	
		<i>promozione di cui alla presente delibera</i>			
70,85	119,86	70,85	207,89	158,37	

Kit MX240/CISCO 7604 in spazi OLO	Kit 7609 (alimentatori DC) in spazi OLO		Kit MX240/CISCO 7604 in spazi TI	Kit 7609 (alimentatori DC) in spazi TI	
		<i>promozione 158/11/CIR</i>			<i>promozione 158/11/CIR</i>
257,72	795,24	494,66	1.118,22 (749,56 <i>promozione di cui alla presente delibera</i>)	1.381,80	749,56

IV.4 SLA E PENALI INERENTI AI PROCESSI DI ATTIVAZIONE E MIGRAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESALE

IV.4.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

41. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica si richiamava, in via preliminare, il quadro regolamentare in materia di fornitura dei servizi di accesso *wholesale* di cui alla sezione 2 della delibera n. 309/14/CONS. Si richiamava, in particolare, che con tale delibera l'Autorità ha avviato un attento monitoraggio che coinvolge più dimensioni dell'intero processo di *provisioning* e *assurance* della rete di accesso. I parametri di qualità del *provisioning* tenuti sotto osservazione sono, in particolare, i KO e la DAC.
42. Si richiamava, inoltre, che al punto 39 della citata delibera l'Autorità ha ritenuto necessario monitorare, in relazione al tema delle notifiche connesse ai processi di attivazione, migrazione, portabilità del numero, il numero di notifiche anomale o non pervenute per ciascun OAO e per i diversi servizi *wholesale* (sia su linea attiva sia su linea non attiva). Come indicato al punto 40, l'Autorità ha ritenuto, altresì, che l'acquisizione di tali dati (sulla qualità del *provisioning* e dell'*assurance* e sulle notifiche) consenta:
 - a) una volta che il sistema sarà entrato a regime, di conoscere i valori di tali parametri che corrispondono a condizioni "normali" di funzionamento del sistema e che si ritengono accettabili;
 - b) di recepire quanto sopra nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento pertinenti, al fine di completare/modificare (oltre che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

semplificare) il sistema degli SLA. In tal modo, per ogni tipologia di indicatore sarà possibile definire, ad esempio, una soglia di tolleranza e, laddove tale soglia sia superata, adeguate penali. Modalità alternative potranno essere valutate sulla base delle indicazioni del mercato.

43. Nelle more della conclusione della suddetta attività di monitoraggio, l'Autorità ha ritenuto comunque opportuno, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, di uniformare, tra le offerte di riferimento dei diversi servizi di accesso *wholesale*, il sistema degli SLA e penali esistenti, con particolare riferimento a quanto introdotto con delibere nn. 93/12/CIR e 94/12/CIR per i servizi di accesso disaggregato e *bitstream*. L'Autorità ha ritenuto altresì opportuno estendere il sistema di SLA e penali definito dalle citate delibere allineandolo a quanto previsto al riguardo dalla delibera n. 15/14/CIR in materia di migrazioni verso accessi *bitstream*.
44. Tanto premesso, si riporta nel seguito il sistema di SLA e di penali di cui l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha proposto l'introduzione nei processi di fornitura del servizio *bitstream* su rete in rame sia su linea attiva sia su linea non attiva (in quest'ultimo caso la delibera n. 94/12/CIR già forniva alcune previsioni).
- a) **Ritardi nelle notifiche di rifiuto di un ordine:** Telecom Italia, nel caso di rifiuti comunicati prima della validazione dell'ordinativo, prevede uno SLA (al 100%), per la comunicazione del rifiuto, pari al giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'ordine, con la previsione di una penale pari ad Euro 1,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine suddetto. Per i rifiuti post-validazione, Telecom Italia prevede uno SLA (al 100%) per la comunicazione degli stessi pari al giorno della DAC (eventualmente rimodulata) o dello SLA al 100%, con la previsione di una penale pari a Euro 1,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine suddetto.
 - b) **Ritardi nelle notifiche di espletamento di un ordine rispetto al momento dell'attivazione:** Telecom Italia prevede uno SLA (al 100%), relativamente alle notifiche di espletamento di un ordine, pari al giorno solare successivo alla data di effettivo espletamento, con la previsione di una penale pari a Euro 1,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine suddetto. Telecom Italia prevede il suddetto SLA e penale anche per la prestazione di invio al *donating* della notifica di espletamento a seguito della disattivazione del servizio di accesso.
 - c) **Ritardi nelle notifiche inerenti alla rimodulazione ed alla conferma della DAC:** Telecom Italia rispetta tutti gli obblighi di comunicazione relativi alla DAC (notifica della rimodulazione della DAC, conferma della DAC ed espletamento a DAC) di cui all'articolo 2 della delibera n. 274/07/CONS,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nella parte in cui modifica l'articolo 18, comma 2, lett. d) e g) della delibera n. 4/06/CONS, e di cui alla Circolare del 9 aprile 2008 (Allegato 1 alle specifiche tecniche) e all'Accordo Quadro del 14 giugno 2008. La mancata notifica delle comunicazioni inerenti alla rimodulazione e alla conferma della DAC nei tempi previsti (al 100%) dalla delibera n. 274/07/CONS, dalla Circolare del 9 aprile 2008 (Allegato 1 alle specifiche tecniche) e dall'Accordo Quadro comporta, per Telecom Italia, il pagamento di una penale pari a 1/3 del canone mensile *bitstream* per ogni giorno solare che intercorre tra la data prevista di dovuta notifica e la data di effettivo espletamento dell'ordine.

- d) **Tasso di rimodulazione della DAC:** È fatto divieto a Telecom Italia di rimodulare la DAC, se non per circostanze eccezionali da documentare adeguatamente all'operatore richiedente il servizio. L'Autorità si è riservata, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, di definire, in esito al monitoraggio di cui alla delibera n. 309/14/CONS, SLA e penali per gli ordini eccedenti un tasso di rimodulazione ritenuto accettabile in condizioni "normali" di funzionamento del sistema.
- e) **Ordini erroneamente rifiutati da Telecom Italia:** Telecom Italia prevede la corresponsione di una penale, nel caso di ordini erroneamente rifiutati dalla stessa, pari a Euro 5,98 per ogni giorno solare intercorrente tra il giorno di invio del reclamo scritto (inviato dall'operatore a Telecom Italia e contenente il riferimento dell'ordinativo scartato e la motivazione per cui si ritiene indebito il rifiuto di Telecom Italia) ed il giorno di espletamento dell'ordine.

Ciò premesso, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti, considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra riportato.

IV.4.2 Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

Le osservazioni degli OAO sugli SLA e penali di nuova introduzione

D.74 Gli OAO nel condividere, in via generale, quanto proposto dall'Autorità in merito all'introduzione di specifici SLA e penali inerenti alle notifiche, alla rimodulazione della DAC e agli ordini erroneamente rifiutati (sia per quanto riguarda l'offerta *bitstream* rame che VULA e NGA), evidenziano quanto segue.

Ritardi nelle notifiche di rifiuto di un ordine e nelle notifiche di espletamento di un ordine rispetto al momento dell'attivazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- D.75 In merito alla notifica di rifiuto o di espletamento di un ordine, alcuni OAO evidenziano che una penale pari a 1 € per ogni giorno solare di ritardo non costituisce un effettivo deterrente per l'*incumbent*. Tale penale, secondo gli stessi, deve essere aumentata legandola al valore del canone mensile della corrispondente offerta *retail* di Telecom Italia.
- D.76 Un OAO, nel concordare con quanto proposto dall'Autorità, richiede di chiarire che per data di notifica di rifiuto si intende la data in cui viene recapitato all'operatore il *file* contenente la notifica del rifiuto. Analogamente, ritiene che la data di notifica espletamento deve essere intesa come data del *file* che contiene la notifica di espletamento inviato da Telecom Italia all'OAO.
- D.77 Un OAO, con riferimento ai rifiuti comunicati prima della validazione dell'ordinativo e per i rifiuti post-validazione, chiede che la penale sia posta pari a 10 euro per ogni giorno solare di ritardo e che venga progressivamente aumentata all'aumentare dei giorni di ritardo. Con riferimento ai ritardi nelle notifiche di espletamento di un ordine rispetto al momento dell'attivazione/cessazione, l'OAO chiede che la penale sia posta pari a 7 euro per ogni giorno solare di ritardo e che venga progressivamente aumentata all'aumentare dei giorni di ritardo.

Ritardi nelle notifiche inerenti alla rimodulazione ed alla conferma della DAC

- D.78 Alcuni OAO, con particolare riferimento al ritardo della notifica di rimodulazione della DAC, ritengono che l'ammontare della penale prevista (pari a 1/3 del canone mensile *bitstream*) non è adeguata a fronteggiare i fenomeni denunciati dagli operatori che hanno portato all'adozione della delibera n. 309/14/CONS. Alcuni OAO ritengono, in particolare, che la penale per il ritardo di notifica di rimodulazione della DAC debba essere allineata alla penale prevista per il ritardo di *provisioning*.
- D.79 Un OAO ritiene necessario, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, che lo SLA in oggetto sia formulato come segue.

Telecom Italia prevede uno SLA (al 100%) relativamente alle notifiche di rimodulazione (DAC-3) e conferma della DAC (DRO+2) con la previsione di una penale pari a 1/3 del canone mensile bitstream per ogni giorno solare che intercorre, rispettivamente, tra la data attesa di rimodulazione e la data di effettiva rimodulazione e tra la data attesa di conferma e la data di ricezione effettiva della conferma della DAC, dove:

- *per data attesa di rimodulazione si intende la data DAC OLO - 3 giorni lavorativi e per data di effettiva rimodulazione la data del file contenente la notifica di rimodulazione inviata nelle modalità e nel formato corretto;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- per data attesa di conferma DAC si intende la data DRO + 2 giorni lavorativi e per data di ricezione effettiva della conferma DAC la data del file contenente la notifica di conferma inviata nelle modalità e nel formato corretto.

Si richiede, altresì, che tale SLA e penale sia previsto, come nel caso delle notifiche di espletamento, anche nello scenario *Donating*.

Tasso di rimodulazione della DAC

D.80 Per quanto concerne il tema del tasso di rimodulazione della DAC, alcuni OAO non condividono la proposta dell’Autorità “...di definire, in esito al monitoraggio di cui alla delibera n. 309/14/CONS, SLA e penali per gli ordini eccedenti un tasso di rimodulazione ritenuto accettabile in condizioni “normali” di funzionamento del Sistema”. Secondo gli OAO, poiché la normativa vigente stabilisce la possibilità di rimodulazione della DAC in casi di oggettivi o eccezionali impedimenti, deve essere esclusa la possibilità di prevedere dei livelli di “normalità” di tale fenomeno e, quindi, di fissare delle eventuali franchigie.

D.81 Alcuni OAO ritengono che le rimodulazioni della DAC non debbano essere previste su linea attiva (incluse le migrazioni). Mentre, nel caso di linea non attiva ritengono che la percentuale di ordini su LNA rimodulati non possa superare il 2% del totale degli ordini.

D.82 Un OAO chiede di fissare uno SLA sul massimo numero di rimodulazioni della DAC per ogni singolo ordinativo, al fine di poter gestire le cd. rimodulazioni multiple.

Ordini erroneamente rifiutati da Telecom Italia

D.83 Alcuni OAO, nel ribadire quanto già rappresentato nel corso del procedimento di approvazione dell’OR ULL 2014, sottolineano che la procedura per consentire agli OAO di confutare i rifiuti degli ordini ricevuti da Telecom Italia deve essere snella e non costituire un ulteriore aggravio delle proprie attività. Pertanto, gli OAO ritengono che sia sufficiente che il reclamo inviato dall’operatore (anche per via telematica) contenga il riferimento dell’ordinativo scartato e la motivazione per cui si ritiene indebito il rifiuto, senza ulteriori vincoli (e.g. sulla specifica causale di rifiuto o sull’esistenza di una modifica dei campi contenuti nel nuovo ordine). Inoltre, deve essere ammessa (ad es. attraverso un foglio elettronico) la possibilità di invio cumulativo (lista) di ordini ritenuti rifiutati erroneamente e non solo l’invio di singole segnalazioni per ogni ordine. Altri OAO ritengono, invece, che l’invio della segnalazione da parte dell’operatore deve essere considerato esclusivamente una facoltà dell’operatore (ad esempio nel caso di rifiuti che sono sicuramente indebiti) e non un vincolo per l’applicazione delle penali. Si ritiene, altresì, che in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

caso di ingiustificato rifiuto di attivazione o di sospensione ingiustificata, lo SLA previsto debba decorrere dal primo ordine utile inviato a Telecom Italia.

D.84 Alcuni OAO, nell'evidenziare che nello schema di provvedimento in consultazione è previsto che il periodo di penale è calcolato a far data dal giorno di invio del reclamo scritto per l'erroneo rifiuto da parte dell'operatore alternativo, ritengono che sia più corretto considerare un periodo di penale calcolato in giorni solari a far data dal giorno di ricezione da parte dell'OAO del KO.

D.85 In merito alla valorizzazione economica della penale, alcuni OAO ritengono che debba essere valorizzata in 25 € per ogni giorno di ritardo.

D.86 Un OAO chiede che la penale riferita agli ordini erroneamente rifiutati sia posta pari a 10 euro per ogni giorno solare di ritardo e che venga progressivamente aumentata all'aumentare dei giorni di ritardo.

D.87 Alcuni OAO chiedono l'introduzione di uno specifico SLA (e penale) per le risposte da parte di Telecom Italia alle segnalazioni inviate dagli OAO relative a KO anomali/errati.

D.88 Alcuni OAO chiedono che sia eliminata dall'OR la previsione dell'applicazione del contributo per intervento a vuoto prevista da Telecom Italia nel caso di KO appropriato (che invece è stato segnalato dall'OAO a Telecom Italia come erroneo) a titolo di ristoro dei costi sostenuti per la verifica della segnalazione. Tale importo costituisce - secondo gli OAO - un ulteriore disincentivo per l'operatore alternativo nella risottomissione di ordinativi considerati errati, oltre ad apparire sproporzionato alle eventuali attività svolte da parte di Telecom Italia.

Le osservazioni degli OAO sugli SLA e penali di provisioning e assurance

D.89 Oltre a quanto sopra riportato, alcuni OAO hanno chiesto una revisione generale degli SLA e penali di *provisioning* ed *assurance* previsti nelle offerte di riferimento (sia *bitstream* rame che VULA e NGA), al fine di indurre Telecom Italia a migliorare in maniera tempestiva la qualità dei propri processi a garanzia non solo degli OAO ma anche e, soprattutto, dei clienti finali. Gli stessi hanno evidenziato, in particolare, quanto segue.

SLA e penali di Provisioning

D.90 Alcuni OAO richiedono di prevedere delle penali per ritardo nel *provisioning* del servizio *bitstream* (asimmetrico e simmetrico) pari a 25 € per ogni giorno di ritardo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.91 Un OAO richiede per i servizi *bitstream* rame, NGA e VULA, la previsione di una penale pari al 100% del canone mensile del singolo accesso per ciascun giorno di ritardo, con progressione all'aumentare del ritardo fino al 200% (250% nel caso di accessi simmetrici).

SLA e penali di Assurance/Degradi

D.92 Gli OAO richiedono, per gli interventi di *assurance/degradi* per i servizi *bitstream* rame e fibra, uno specifico SLA che copra il 100% dei casi.

D.93 Per quanto riguarda le penali di *assurance* alcuni OAO richiedono una penale pari a 25 € per ogni giorno di ritardo. Analoghe penali si richiedono per i degradi.

D.94 Un OAO chiede, invece, che sia introdotta una penale, per i ritardi nella risoluzione di disservizi su linee di accesso *bitstream* rame e fibra, pari al 200% del canone giornaliero del servizio di accesso per ogni ora di ritardo nel ripristino (con progressione all'aumentare del ritardo). L'OAO richiede, altresì, di prevedere delle penali per i degradi tali da raggiungere una proporzione di $\frac{1}{2}$ rispetto a quelle previste per i disservizi.

SLA e penali per disservizi/degradi ripetuti

D.95 Un OAO, nel ribadire quanto già rappresentato nel corso delle consultazioni pubbliche relative all'approvazione delle offerte di riferimento per gli anni scorsi, chiede la definizione di uno SLA di "garanzia" degli interventi effettuati in *assurance* che faccia scattare una penale di 100 €, qualora si ripeta un disservizio/degrado su una linea sulla quale, nei 90 giorni precedenti, si sia verificato un disservizio o degrado di competenza Telecom Italia indipendentemente dalla classificazione tecnica e causale (esclusa forza maggiore). Si richiede, altresì, di estendere tale SLA e penale anche per i servizi VULA e *bitstream* NGA.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.96 Telecom Italia rappresenta, in via preliminare, che SLA e penali di nuova introduzione rispetto a quanto già pubblicato nell'offerta di riferimento 2014, oggetto del presente procedimento, potranno essere resi disponibili entro 90 giorni dalla notifica a Telecom Italia della delibera di approvazione. Telecom Italia ritiene, inoltre, che tutto il sistema di SLA e penali di cui al "considerata" 44 dello schema di provvedimento posto a consultazione debba essere applicato solo per i casi eccedenti una franchigia ritenuta accettabile in condizioni di normale esercizio del sistema su base annua. A tal proposito, Telecom Italia ritiene che gli SLA e le penali definiti dall'Autorità debbano applicarsi al più al 90% dei casi e in ottica di piena



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

reciprocità, considerando che, nel caso di elevati volumi di scambi informatici tra i sistemi di Telecom Italia ed i sistemi dell'operatore, esiste una stretta correlazione tra gli eventi IN/OUT da/a TI/OAO (ad esempio un OAO può chiedere a Telecom Italia di re-inviare il file notifiche in quanto si è presentata una anomalia sui propri sistemi).

D.97 Ciò premesso, con specifico riferimento agli SLA e penali proposti nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, Telecom Italia rappresenta quanto segue:

- a. *“Ritardi nelle notifiche di rifiuto di un ordine”*: Telecom Italia evidenzia che tale SLA (e penale) è già previsto per i servizi *bitstream* su rete tradizionale mentre è nuovo nel caso dei servizi *bitstream* NGA e VULA; per questi ultimi Telecom Italia ritiene necessario che si adotti la stessa formulazione di quella già presente nell'offerta di riferimento 2014 per i servizi *bitstream* su rete tradizionale;
- b. *“Ritardi nelle notifiche di espletamento di un ordine rispetto al momento dell'attivazione”*: Telecom Italia evidenzia che sin dall'istituzione del servizio *bitstream* si è deciso di considerare come data di effettivo espletamento dell'ordine la data di notifica dello stesso. Pertanto, per tali servizi le due date (notifica ed espletamento) sono coincidenti per definizione e, quindi, ha poco senso ipotizzare uno SLA basato sulla differenza tra le due;
- c. *“Ritardi nelle notifiche inerenti alla rimodulazione ed alla conferma della DAC”*: Telecom Italia ritiene che la penale per tali ritardi debba essere commisurata al solo ritardo nella notifica e, quindi, al tempo intercorrente tra la data prevista di dovuta notifica e la data di effettiva notifica. Telecom Italia ritiene, in particolare, sproporzionata l'imposizione di una penale pari ad 1/3 del canone mensile della linea di accesso per un ritardo – sottolinea Telecom Italia - di un solo giorno relativo ad una semplice notifica. Al riguardo, Telecom Italia ritiene invece proporzionata una valorizzazione della penale pari, ad esempio, al 200% del canone giornaliero per ciascun giorno di ritardo nella notifica della rimodulazione della DAC. Mentre per il ritardo nella notifica di conferma della DAC, che secondo Telecom Italia non comporta di per sé pregiudizio sui tempi di effettivo completamento del processo di cambio operatore (ad esempio la notifica di conferma della DAC potrebbe arrivare a DRO+3 anziché DRO+2 fermo restando il rispetto dell'espletamento a DAC), Telecom Italia ritiene che debba essere prevista una penale pari, ad esempio, a 1 euro per giorno di ritardo come indicato dalla stessa Autorità nel caso di cui al punto a);
- d. *“Tasso di rimodulazione della DAC”*: Telecom Italia evidenzia che occorre tenere presente che anche il miglior sistema informatico può incorrere in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

situazioni che richiedono la rimodulazione della DAC con un'incidenza pari ad alcuni punti percentuali; tale tasso include anche le “circostanze eccezionali” legate a Forza maggiore e/o Causa Terzi;

- e. “*Ordini erroneamente rifiutati da Telecom Italia*”: Telecom Italia evidenzia che tale SLA (e penale) è già previsto per i servizi *bitstream* su rete tradizionale mentre è nuovo nel caso dei servizi *bitstream* NGA e VULA; per questi ultimi Telecom Italia ritiene necessario che si adotti la stessa formulazione di quella già presente nell'offerta di riferimento 2014 per i servizi *bitstream* su rete tradizionale, compreso l'addebito ad OAO di un contributo pari all'intervento a vuoto nel caso in cui la segnalazione dell'operatore sia errata (e l'ordine sia stato correttamente annullato in quanto non lavorabile). Telecom Italia ritiene, inoltre, che l'importo giornaliero della penale, pari a 5,98 euro (ovvero dello stesso ordine di grandezza del canone mensile della linea di accesso condivisa), sia sproporzionato e, pertanto, propone di rivedere tale importo ad un valore pari al più al 200% del canone giornaliero.

IV.4.3 Le conclusioni dell'Autorità

D.98 Si rileva che le osservazioni rappresentate dagli operatori intervenuti nel corso della presente consultazione sono analoghe a quelle espresse nel corso della consultazione pubblica relativa all'approvazione dell'offerta di riferimento ULL 2014. Si rimanda, pertanto, a quanto già indicato con delibera n. 169/15/CIR (punti D.154- D.159). Ci si limita qui a ribadire quanto segue.

D.99 Atteso che gli SLA e Penali di cui alla delibera n. 623/15/CONS decorrono dopo due mesi dalla data di pubblicazione di suddetta delibera (avvenuta il 22 dicembre 2015), tenuto conto che gli stessi soddisfano le richieste svolte dagli operatori anche nel presente procedimento, l'Autorità, in ottica di efficienza e non contraddittorietà dell'azione amministrativa, ritiene di non dover ulteriormente intervenire nel presente procedimento in relazione a quelli riportati negli Allegati G e H della suddetta delibera. Per l'anno 2014 restano pertanto in vigore gli SLA e penali vigenti negli anni precedenti.

D.100 Con particolare riferimento agli ordini erroneamente rifiutati, in relazione ai quali nell'ambito della nuova analisi di mercato non è prevista una specifica penale, si ritiene, per le medesime ragioni riportate nell'ambito della delibera n. 169/15/CIR (punto D.157), che Telecom Italia debba prevedere la corresponsione di una penale, nel caso di ordini erroneamente rifiutati dalla stessa, pari a 5,98 Euro per ogni giorno solare intercorrente tra il giorno di rigetto dell'ordine scartato ingiustificatamente e la data di positivo espletamento dello stesso ordine. Nel caso in cui l'ordine sia risottomesso oltre 5 giorni solari dallo scarto, i giorni di ritardo tra tale termine e la risottomissione dell'ordine non sono conteggiati ai fini della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

penale. Si ribadisce, altresì, che nel caso in cui l'OAO invii in prima istanza una segnalazione senza reimmettere l'ordine, lo stesso è tenuto a risottomettere l'ordine entro 5 giorni dalla replica di Telecom Italia. Il tempo aggiuntivo inutilmente intercorso non è considerato ai fini del calcolo della penale.

Per considerazioni analoghe a quelle riportate nell'ambito della delibera n. 169/15/CIR, tale penale (riferita ora sia ai servizi *bitstream* rame che fibra su linea attiva e non attiva) troverà applicazione a partire da due mesi dopo la pubblicazione del presente provvedimento. Per il 2014 è applicabile, relativamente ai soli servizi *bitstream* rame su linea non attiva, quanto previsto dalla delibera n. 94/12/CIR (art. 3, comma 1) che già prevedeva per tali servizi una simile penale seppur con una formulazione diversa.

D.101 In relazione al punto D.88 in cui gli OAO chiedono che sia eliminata dall'OR la previsione dell'applicazione del contributo per intervento a vuoto indicata da Telecom Italia nel caso di KO appropriato (che invece è stato segnalato dall'OAO a Telecom Italia come erroneo) l'Autorità, analogamente a quanto rappresentato al punto D.159 della delibera n. 169/15/CIR, ritiene opportuno effettuare un approfondimento nell'ambito dei prossimi procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento per il 2015-2016. In tale ambito, l'Autorità procederà alla valorizzazione di tale contributo nel rispetto del principio di orientamento al costo.

IV.5 ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA DEI SERVIZI BITSTREAM SU RETE IN RAME

IV.5.1 Nuovo processo di *assurance* per gli interventi a vuoto su linee *Bitstream* Asimmetrico (e WLR)

Le osservazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

Le segnalazioni degli OAO e le attività preistruttorie

45. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica si richiamava, come già evidenziato nell'ambito del procedimento di approvazione dell'OR WLR 2014 di cui alla delibera n. 136/14/CIR, che in data 2 agosto 2011 è stata approvata dagli operatori la scheda OTA-Italia E4.1 avente ad oggetto la “*procedura di gestione degli interventi a vuoto nei disservizi su linee WLR e Bitstream Asimmetrico*” con lo scopo “*di individuare una procedura condivisa che da un lato cerchi di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione a vuoto e, dall'altro, di gestire il processo in modo corretto ed efficiente al fine di prevenire tutti i contenziosi in materia*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

46. Con nota dell'11 settembre 2013²⁴ un OAO ha segnalato alcune criticità nell'implementazione, da parte di Telecom Italia, delle procedure di gestione degli interventi a vuoto, così come concordate in ambito OTA-Italia. In particolare è stata segnalata: i) la mancanza delle informazioni ritenute necessarie per la certificazione dell'intervento a casa cliente; ii) la fornitura, dal sistema di diagnosi GMP²⁵, di un esito sintetico senza il risultato delle misure effettuate; iii) la mancata implementazione della logica semaforica nel sistema NExT²⁶; iv) la non corretta classificazione della chiusura dell'intervento, la quale non contiene le informazioni utili per la corretta gestione della competenza in fase di fatturazione. L'Autorità ha, pertanto, convocato le parti in audizione, in data 8 ottobre 2013, al fine di acquisire i necessari elementi istruttori. In tale sede Telecom Italia ha rappresentato che lo strumento di misura GMP per WLR è stato reso disponibile in data 22 ottobre 2012 attraverso il Portale *Wholesale* e fornisce l'esito del *test*, evidenziando le singole misure effettuate e l'eventuale presenza di condizioni di allarme attraverso una logica semaforica. Telecom Italia ha ribadito, altresì, che lo strumento NExT per linee ADSL era già a disposizione degli OAO anche prima della "Linea di Intervento E4.1" di OTA-Italia e fornisce gli esiti secondo una logica semaforica, oltre che riportare la misura puntuale e la misura storica (ultimi 3 mesi) della linea ADSL. In merito alla classificazione di chiusura, Telecom Italia ha chiarito che dal 1° marzo 2013 sono in esercizio le classificazioni tecniche dei *trouble ticket* e delle relative competenze (Telecom Italia, OAO, causa terzi) utilizzabili per la mappatura tecnica delle coppie "Causa – Classificazione di Chiusura" del *trouble ticket*, così come all'Annesso 4 della "Linea di Intervento E4.1". Per quanto concerne i dati di *certificazione Intervento*, Telecom Italia ha rappresentato che gli unici due campi non implementati sui propri sistemi, rispetto a quanto indicato nell'Annesso 3 della "Linea di Intervento E4.1", erano:

- a) "*Generalità tecnico Telecom Italia*" in quanto, per *policy* aziendale, Telecom Italia non può fornire all'esterno in chiaro le generalità del tecnico;
- b) "*Persona in sede Cliente che ha autorizzato l'ingresso*" in quanto il personale tecnico di Telecom Italia non ha alcun titolo per obbligare la persona in sede cliente, che ha autorizzato l'ingresso, a dichiarare le proprie generalità, né tantomeno può certificarne l'identità qualora la suddetta persona abbia fornito le proprie generalità.

Nel corso della stessa audizione le parti si sono impegnate a definire congiuntamente una procedura sulla certificazione dell'uscita a vuoto da parte del tecnico di Telecom Italia in sostituzione di quella prevista nella scheda OTA

²⁴ Prot. AGCOM n. 48359 del 12 settembre 2013.

²⁵ GMP è uno strumento fornito da Telecom Italia agli OAO che, per una linea WLR, restituisce le misure rilevate e l'eventuale presenza di condizioni di allarme.

²⁶ NExT è uno strumento fornito da Telecom Italia agli OAO che, per una linea ADSL, restituisce le misure rilevate e l'eventuale presenza di condizioni di allarme.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ritenuta da Telecom Italia, relativamente alla fase di “*certificazione dell’intervento a casa cliente*”, non realizzabile. Il tavolo bilaterale ha individuato, a tal riguardo, una soluzione basata sull’introduzione di un IVR *ad hoc*.

47. Con successiva nota del 31 marzo 2014²⁷, l’OAO ha comunicato all’Autorità quanto condiviso con Telecom Italia in merito alla procedura di gestione degli interventi a vuoto nei disservizi su linee WLR e *bitstream* asimmetrico e, in particolare, alla cosiddetta fase di certificazione dell’intervento a casa cliente, segnalando, tuttavia, il persistere delle seguenti anomalie e problematiche operative: i) assenza delle informazioni e delle prestazioni a supporto di un processo che permetta all’OAO di verificare l’intervento del tecnico Telecom Italia a casa cliente e quindi di determinare se l’intervento è stato effettuato o meno; ii) gli sviluppi *software* non sono funzionanti in quanto in fase di apertura e in fase di chiusura dei *trouble ticket* di *assurance* non è possibile allegare gli esiti dei test effettuati sui sistemi di diagnosi messi a disposizione da Telecom Italia; iii) assenza di conferma di accettazione, da parte di Telecom Italia, della soluzione individuata per garantire la certificazione dell’uscita a vuoto. L’Autorità ha nuovamente convocato le parti in audizione in data 9 maggio 2014. In tale sede Telecom Italia ha rappresentato di aver riportato, nell’offerta di riferimento *bitstream* per il 2014, una procedura che risulta, in massima parte, in linea con quanto concordato con l’OAO.

Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

48. Al fine di consentire al mercato di esprimere le proprie osservazioni sulla procedura definita da Telecom Italia e procedere alla sua convalida mediante l’approvazione dell’offerta di riferimento, si riportava, nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, quanto presente nel manuale delle procedure *bitstream* 2014 relativamente al “*Nuovo Processo di Assurance per gli Interventi a Vuoto*”, di seguito richiamato per semplicità di lettura.

«Telecom Italia ha pianificato nel corso del 2014, a valle dell’approvazione della presente OR da parte dell’Autorità, l’introduzione del seguente nuovo processo di assurance per una migliore gestione operativa degli Interventi a Vuoto.

Di seguito sono descritte le varie fasi del nuovo processo che sarà applicabile per le linee ADSL.

Fase precedente l’apertura della richiesta di intervento

In fase di contatto con il Cliente finale che lamenta un malfunzionamento, l’Operatore dovrà:

²⁷ Prot. AGCOM n. 14829 del 1° aprile 2014.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i. *come da prassi, eseguire tutti i controlli preliminari (es. Check-list, cfr. Allegato 3) sulla propria rete e sull'impianto del cliente finale a valle della borchia di Telecom Italia per escludere la possibilità che il malfunzionamento sia sulla porzione della rete di competenza propria e/o del Cliente finale che sono fuori dal dominio di Telecom Italia;*
- ii. *eseguire le necessarie verifiche tecniche utilizzando, per i test delle linee ADSL, le nuove funzionalità disponibili sullo strumento NExT (cfr. Allegato 4) fornito da Telecom Italia agli OLO e a questi accessibile attraverso il Portale Wholesale, previa autenticazione.*

Controllo delle soglie delle misure sulle linee e diagnosi

A completamento del processo descritto nel punto precedente, l'Operatore, ai fini della diagnosi, dovrà controllare le misure sulla linea.

In particolare, per una linea ADSL, NExT restituisce le misure rilevate e l'eventuale presenza di condizioni di allarme, attraverso una logica semaforica (rosso = allarme; verde = nessun allarme).

L'esito complessivo del test è:

- i. *positivo ("linea probabilmente funzionante") se e solo se tutte le singole rilevazioni producono un esito positivo (assenza di allarmi);*
- ii. *negativo ("linea probabilmente non funzionante") se almeno una delle rilevazioni produce esito negativo (presenza di allarmi).*

L'esito del test, con il varo del nuovo processo, dovrà essere parte integrante del Trouble Ticket eventualmente aperto, entro 4 ore solari, dall'OLO verso Telecom Italia, sulla base della diagnosi effettuata dall'OLO stesso.

L'esito del test sarà memorizzato ed archiviato all'interno del Trouble Ticket, costituendo in tal modo un riscontro documentale in fase di eventuale fatturazione.

In caso di indisponibilità di NExT, l'Operatore dovrà autocertificare la diagnosi eseguita, indicando a bordo del Trouble Ticket se, alla luce delle verifiche effettuate, la linea risulta "probabilmente non funzionante" o "probabilmente funzionante".

Casistiche conseguenti all'apertura del Trouble Ticket

L'apertura del Trouble Ticket da parte dell'Operatore, dopo le analisi viste in precedenza, è condizionata ad una valutazione dell'Operatore. Se, infatti, l'Operatore decide di aprire la segnalazione, essa sarà presa in carico da Telecom Italia ed il riconoscimento dell'effettivo Intervento a Vuoto dipenderà sia dall'esito del test effettuato da Telecom Italia in concomitanza all'apertura della segnalazione, sia dalla relativa chiusura della segnalazione stessa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con il nuovo processo, quindi, l'Operatore aprirà la segnalazione con esito del test: "linea probabilmente funzionante" o "linea probabilmente non funzionante".

A seconda di come avverrà la chiusura della segnalazione, potrà essere riconosciuto o meno l'Intervento a Vuoto e quindi addebitato, o meno, all'Operatore l'importo economico previsto nell'Offerta di Riferimento.

Di seguito sono riportati i criteri secondo i quali, a valle del varo del nuovo processo, è previsto un "ADDEBITO AD OLO DELL'INTERVENTO A VUOTO":

- i. causa del disservizio individuata, disservizio di competenza OLO, disservizio non risolto da Telecom Italia (per impossibilità di risoluzione) con visibilità all'Operatore della documentazione tecnica di intervento, come "certificazione" dell'esistenza del malfunzionamento in sede Cliente;*
- ii. causa del disservizio non individuata da Telecom Italia, Cliente finale non funzionante, disservizio non di competenza Telecom Italia con visibilità all'Operatore della documentazione tecnica di intervento, come "certificazione" dell'esistenza del malfunzionamento in sede Cliente finale o su rete OLO.*

Nell'Allegato 5 è riportata la completa casistica di tutte le situazioni (con e senza addebito ad OLO) che Telecom Italia prenderà a riferimento, con il varo del nuovo processo, per la mappatura "CAUSA – CLASSIFICAZIONE DI CHIUSURA - ADDEBITO" dell'intervento.

Certificazione degli Interventi a Vuoto

La certificazione dell'intervento presso il Cliente finale è necessaria nei casi in cui occorre verificare la tratta di distribuzione in rame dalla centrale fino alla sede del Cliente medesimo.

In caso di intervento in sede Cliente, il Tecnico di Telecom Italia, verificato l'esito diagnostico restituito dai propri strumenti di misura (es. test golden modem), invierà all'Operatore, in tempo utile per un eventuale collaudo negativo, le misure effettuate. Le informazioni che saranno inviate ad OLO saranno le seguenti:

- i. ID Trouble Ticket;*
- ii. Data e ora della prova;*
- iii. Linea Cliente;*
- iv. Causa chiusura disservizio;*
- v. Risultati dei test effettuati.*

Telecom Italia, nel corso del 2014, pianificherà lo sviluppo della seguente ulteriore funzionalità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A valle della verifica con le misure in sede del Cliente finale, il Tecnico di Telecom Italia dovrà obbligatoriamente effettuare una chiamata con il proprio cellulare di servizio dalla sede del Cliente finale verso un IVR (Interactive Voice Response) dell'Operatore, digitando l'identificativo del Trouble Ticket e la data e l'ora dell'intervento presso la sede del Cliente finale.

L'Operatore ha facoltà di decidere, per ogni singolo Trouble Ticket, una delle seguenti alternative:

- i. registrare semplicemente la chiamata effettuata sull'IVR;*
- ii. registrare la chiamata effettuata sull'IVR e, nel corso della chiamata stessa, dirottare la chiamata verso proprio personale operativo il quale chiederà al Tecnico di Telecom Italia di essere messo in contatto telefonico diretto, tramite il cellulare di servizio del Tecnico di Telecom Italia stesso, con il Cliente finale. Qualora il contatto telefonico diretto OLO-Cliente non avvenga per motivi dovuti a Telecom Italia, l'Intervento a Vuoto non sarà valorizzato.*

Tale ulteriore funzionalità sarà applicata da Telecom Italia solo per gli Operatori che, su base volontaria, abbiano preventivamente comunicato ai punti di contatto per l'Assurance il loro numero di IVR, affinché tale numero possa essere memorizzato in forma strutturata sui sistemi di Telecom Italia».

49. Ciò premesso, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si chiedeva agli operatori di fornire le proprie osservazioni sul processo di *assurance* per gli interventi a vuoto proposto da Telecom Italia.

Le osservazioni degli OAO

D.102 Gli OAO, in generale, non condividono o condividono solo parzialmente la procedura proposta da Telecom Italia, in quanto ritengono che le modalità indicate ribaltino sugli OAO gli oneri per nuovi processi che non appaiono, ad avviso degli stessi, essere in grado, tra l'altro, di risolvere le criticità legate alla certificazione degli interventi di *assurance* a vuoto.

D.103 Alcuni OAO ritengono necessario specificare in OR che il processo di *assurance* per gli interventi a vuoto proposto da Telecom Italia (e l'applicabilità di eventuali interventi a vuoto) sia limitato solo ai disservizi e non anche ai degrading (in quanto lo strumento di diagnosi di Telecom Italia non consente di stabilire la presenza di un degrado) e alle richieste di supporto (in quanto quest'ultime sono legate a criticità nella fase di attivazione).

D.104 Un OAO ritiene necessario prevedere, prima di poter decidere in merito all'adozione di un nuovo processo, la possibilità di un congruo e condiviso periodo di sperimentazione al fine di poterne testare l'effettiva efficacia senza generare disagi alla clientela finale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.105 Altri OAO ritengono che la revisione di un processo importante e strategico per il mercato, quale quello dell'*assurance*, necessiti di un adeguato contraddittorio tra le parti, da svolgersi ad esempio nell'ambito di un apposito tavolo tecnico. Nell'ambito del suddetto tavolo tecnico potrà – evidenzia un OAO – essere affrontato anche il tema della corretta competenza degli interventi a vuoto (si cita, a titolo di esempio, il caso dei cosiddetti guasti “autoeliminati” relativamente ai quali, secondo l'OAO, Telecom Italia attribuirebbe un contributo per interventi a vuoto anche se non svolge alcuna attività).

Le osservazioni di Telecom Italia

D.106 Telecom Italia, con particolare riguardo alla tabella riportata nell'Allegato 5 del “Manuale delle procedure” dell'OR 2014 *bitstream* su rame pubblicata il 31 ottobre 2013 (e nell'Annesso 3 del “Manuale delle procedure” dell'OR 2014 WLR pubblicata il 31 ottobre 2013), segnala, tenuto conto di quanto riportato nella scheda OTA E4.1, la seguente *errata-corrige* che è già stata recepita nella pubblicazione delle OR 2015.

ERRATA

Caso 3	Causa del disservizio non individuata da Telecom Italia, Cliente funzionante regolarmente (probabilmente un auto ripristinato)	Cliente	Cliente funzionante – diagnosi OLO OK	Risolto	NO	Non necessaria
--------	--	---------	---------------------------------------	---------	----	----------------

CORRIGE

Caso 3	Causa del disservizio non individuata da Telecom Italia, cliente funzionante regolarmente (probabilmente un auto-ripristinato)	Cliente	Cliente funzionante – diagnosi OLO OK	Risolto	NO (Ipotesi A) SI (Ipotesi B)	Non necessaria
--------	--	---------	---------------------------------------	---------	----------------------------------	----------------

Pertanto la tabella completa e corretta è la seguente:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

MAPPATURA CAUSA – CLASSIFICAZIONE DI CHIUSURA – ADDEBITO

	Descrizione	Causa	Classificazione	Stato del servizio	Addebito IaV ad OLO	Certificazione
Caso 1	Causa del disservizio individuata da Telecom Italia, disservizio di competenza Telecom Italia e risolto da Telecom Italia	Telecom Italia	Vigente	Risolto	NO	Non necessaria
Caso 2	Disservizio non risolto da Telecom Italia (per impossibilità di risoluzione) con visibilità all'OLO della documentazione tecnica di intervento, come "certificazione" dell'esistenza del malfunzionamento in sede cliente	Cliente	Disservizio su impianto cliente non risolto	Non risolto	SI	SI
Caso 3	Causa del disservizio non individuata da Telecom Italia, cliente funzionante regolarmente (probabilmente un auto-ripristinato)	Cliente	Cliente funzionante – diagnosi OLO OK	Risolto	NO (Ipotesi A) SI (Ipotesi B)	Non necessaria
Caso 4	Causa del disservizio non individuata da Telecom Italia, cliente non funzionante, disservizio non di competenza Telecom Italia con visibilità all'OLO della documentazione tecnica di intervento, come "certificazione" dell'esistenza del malfunzionamento su rete OLO	OLO	Problema su rete OLO	Non risolto	SI	SI (Ipotesi A) NO (Ipotesi B)

Ipotesi A: l'Operatore apre la segnalazione con esito del text "Linea probabilmente non funzionante".

Ipotesi B: l'Operatore apre la segnalazione con esito del text "Linea probabilmente funzionante".

Le conclusioni dell'Autorità

D.107 L'Autorità, nel richiamare quanto già osservato nell'ambito della delibera n. 168/15/CIR (punti D.98-D.104), ribadisce di ritenere opportuno rimandare l'approvazione della procedura proposta da Telecom Italia ai successivi procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, atteso che l'eventuale implementazione del nuovo processo non potrà che avvenire nel 2016 e considerato che la presente consultazione pubblica (e quella relativa all'approvazione dell'OR WLR) hanno evidenziato alcuni aspetti tecnici legati alla certificazione dell'intervento sui quali sarebbe opportuno un ulteriore tentativo di condivisione tra gli operatori. A tal riguardo, si richiama altresì che l'Autorità si riserva di effettuare delle specifiche riunioni di confronto tra operatori al fine di facilitare il raggiungimento di soluzioni condivise sugli aspetti ancora in discussione e, nel caso, avviare la citata fase di sperimentazione i cui esiti possano essere direttamente recepiti nel procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IV.5.2 Ulteriori condizioni tecniche ed economiche dell'offerta *bitstream* su rete in rame

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

50. Nel corso delle attività pre-istruttorie un OAO, in particolare, ha sottoposto alcune questioni sulle quali l'Autorità, prima di fornire le proprie valutazioni di merito, ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti da svolgere nel corso della consultazione pubblica. Di seguito si riportano, in particolare, le questioni di cui l'Autorità, nell'ambito del presente provvedimento, ha ritenuto di fornire specifiche indicazioni. Per le restanti questioni (*Introduzione in OR del profilo ATM High Level "a consumo" a 4 Mbit/s IMA, Modifica della modalità di tariffazione della "banda dedicata" ATM (flat), Modifica della gestione della richiesta del modem per accessi simmetrici a 2 Mbit/s, Modalità di reclamo in merito ad un ingiustificato rifiuto di attivazione*) si rimanda al procedimento di approvazione delle offerte di riferimento 2015-2016 trattandosi, tra l'altro, di richieste di modifiche inerenti ad aspetti, per lo più procedurali, che non possono comunque essere applicate retroattivamente.

Costo della banda ATM "a consumo"

51. L'OAO richiede, con riferimento alla banda ATM "a consumo", che le relative condizioni economiche seguano lo stesso *trend* di prezzo previsto per la banda ATM *flat*.

A tal riguardo, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si richiamava che l'Autorità, con delibera n. 746/13/CONS, ha confermato per il 2013 per la banda ATM "a consumo" i prezzi 2012, rientrando gli stessi tra quei servizi per i quali l'Autorità ha ritenuto che i prezzi 2012 costituiscano una ragionevole approssimazione dei costi 2013. Le condizioni economiche della banda ATM "a consumo" approvate nel 2013 e nel 2012, di seguito richiamate, sono state riproposte da Telecom Italia anche per l'anno 2014 nelle more della conclusione dell'analisi di mercato.

- accessi *Lite* "a consumo" (su linea condivisa e *naked*): canone per ogni ulteriore²⁸ Mbyte trasmesso o ricevuto dal singolo accesso pari a *eurocent* 1,4094;
- accessi *High Level* "a consumo" asimmetrici e simmetrici fino a 8 Mbit/s: canone per ciascun Mbyte trasmesso o ricevuto pari a *eurocent* 0,2844.

²⁸ Il canone di accesso *Lite* a consumo (su linea condivisa e *naked*) è comprensivo dei primi 270 Mbyte/mese trasmessi o ricevuti dal singolo accesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- accessi *High Level* “a consumo” simmetrici a 34 e 155 Mbit/s: canone per ciascun Mbyte trasmesso o ricevuto pari a *eurocent* 0,1193.

Al riguardo l’Autorità si è riservata, nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, di valutare tale richiesta dell’OAO nel corso del presente procedimento tenuto conto dei costi sottostanti e della diversa modalità di fatturazione dei volumi (a consumo anziché *flat*).

Rendicontazione della banda ethernet di I° e II° livello

52. L’OAO richiama che nella configurazione tipica della rete *ethernet* all’interno di una macroarea, l’operatore posiziona, generalmente, un singolo *kit* di raccolta in corrispondenza dell’area di raccolta più significativa. Pertanto, il traffico raccolto all’interno di tale area di raccolta (che ospita il *kit ethernet*) corrisponde a una banda di I° livello, mentre il traffico proveniente dalle rimanenti aree di raccolta all’interno della medesima macroarea corrisponde ad una banda di I°+II° livello.

Tuttavia - segnala l’OAO - Telecom Italia non prevede, relativamente al *kit ethernet*, meccanismi per identificare i diversi livelli di banda. Pertanto, a causa di questa limitazione, gli OAO sono costretti a corrispondere a Telecom Italia un costo pari alla banda di I°+II° livello per tutto il traffico raccolto nella macroarea, corrispondendo quindi il costo di banda di I°+II° livello anche per il traffico raccolto nell’area che ospita il *kit*, ove il traffico è invece solo di I° livello. L’OAO chiede quindi, anche in considerazione del fatto che il traffico raccolto nell’area che ospita il *kit* è particolarmente significativo in termini di volumi in quanto l’area è stata selezionata dall’OAO proprio per le sue caratteristiche di significatività, che i *kit* di consegna siano in grado di distinguere, ai fini della rendicontazione, i volumi di traffico di I° e I°+II° livello. Tale operazione - sottolinea l’OAO - potrebbe essere effettuata da Telecom Italia anche ripartendo la banda di raccolta complessiva di ogni *kit ethernet* tra banda di I° e I°+II° livello utilizzando come *driver* di allocazione il numero di clienti attivi per ciascun OAO nelle diverse aree di raccolta afferenti alla macro area.

Ciò premesso, nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si richiedeva agli operatori, ed in particolar modo a Telecom Italia, di fornire proprie considerazioni in merito ai punti sopra riportati.

Le osservazioni degli OAO

- D.108 Gli OAO, nel corso della presente consultazione pubblica, hanno ribadito quanto rappresentato nel corso delle attività pre-istruttorie, per i cui dettagli si rimanda ai punti 51-56 dello schema di provvedimento posto a consultazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le osservazioni di Telecom Italia

D.109 ***Costo della banda ATM “a consumo”***. A tale riguardo Telecom Italia rappresenta che le tipologie di accesso ATM con tariffazione “a consumo” attualmente disponibili (ADSL 640 kbit/s cd “*Lite*”, 2 Mbit/s, 4 Mbit/s e 8 Mbit/s) sono quelle che erano preesistenti alla prima formulazione dell’offerta di riferimento *Bitstream* del marzo 2006, allora mantenute al mero fine di non turbare il mercato nel passaggio dal regime “*retail minus*” al “*cost plus*” previsto dalla delibera n. 34/06/CONS.

Telecom Italia osserva che già nel corso del Tavolo Tecnico “*bitstream*” (2006) ha evidenziato – e lo ritiene tuttora – che le formule a consumo hanno avuto l’obiettivo di agevolare il primo approccio con la larga banda, cui dovrebbe però far seguito il passaggio verso le formule *standard* a maggior ARPU che, almeno prospetticamente, consentono il recupero di costi ed un’adeguata remunerazione del servizio. Ciò – evidenzia Telecom Italia - è dimostrato dalle campagne promozionali che Telecom Italia ha varato per favorire la migrazione verso le offerte *flat*, che hanno consentito di far evolvere nella direzione suddetta una significativa quota di clienti finali, sia *retail* sia *wholesale*. Peraltro – sottolinea Telecom Italia - tutti i nuovi servizi introdotti a partire dalla prima formulazione dell’offerta di riferimento *Bitstream* del marzo 2006 hanno avuto una modalità di tariffazione *flat*.

Pertanto – evidenzia Telecom Italia - è chiaro che la modalità con cui è stato fissato il prezzo “a consumo” della banda ATM non ha seguito la logica dell’orientamento al costo, anzi sin dall’inizio ha avuto un posizionamento sottocosto che ha determinato delle perdite mai recuperate. Quindi – sottolinea Telecom Italia - prima ancora di parlare di riduzione occorrerebbe verificare preventivamente che:

- a. siano state recuperate le perdite pregresse;
- b. il prezzo attualmente praticato sia effettivamente sopra i costi, tenendo anche conto delle componenti comprese nell’accesso che sono riferite alla banda (ad esempio gli accessi *Lite*).

Pertanto, secondo Telecom Italia, l’eventuale *trend* di riduzione del prezzo della banda ATM a consumo non potrà mai essere uguale a quello definito per il comparto *flat* che, viceversa, è stato orientato al costo.

D.110 ***Rendicontazione della banda ethernet di I° e II° livello***. Telecom Italia evidenzia che sul piano tecnico, all’interconnessione a livello di macroarea, il controllo della banda avviene in base alla quantità di Mbit/s ordinati dall’operatore a livello di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

aggregato (CAR) di banda sul *kit* di consegna, indipendentemente dal numero di accessi e/o VLAN afferenti all'aggregato stesso. Il modello richiesto dall'operatore, invece, presuppone un criterio ibrido di valorizzazione della banda basato sul posizionamento dei propri clienti finali, che non è coerente con il controllo effettuato dal *kit* stesso (ad esempio tutta la banda dell'aggregato può essere utilizzata in ogni momento sia dai clienti/VLAN locali sia da quelli remoti).


Ciò premesso, Telecom Italia evidenzia che nell'offerta di riferimento *Bitstream* sono descritti due modelli di aggregazione della banda, denominati “*Kit modello AdR*” e “*Kit modello macroarea*”. In particolare, il *Kit modello AdR* è in grado di raccogliere sia clienti della AdR di competenza del *Kit* con addebito all'OAO della banda di I° livello, sia clienti dislocati in altra AdR della macroarea, con addebito all'OAO del trasporto della banda di I° e II° livello. Pertanto, un operatore può richiedere a Telecom Italia il *Kit modello AdR* pagando per i clienti della AdR del *Kit* solo la banda di I° livello. Nonostante ciò, riporta Telecom Italia, fino ad oggi nessun operatore ha manifestato interesse per il modello di *Kit* di consegna “AdR” che differenzia l'aggregato di primo livello dall'aggregato di primo più secondo livello; infatti tutti gli operatori hanno preferito indirizzare le richieste verso il modello di tipo macroarea che consente di ridurre la banda complessivamente acquistata.

Le conclusioni dell'Autorità

D.111 *Costo della banda ATM “a consumo”*. Con riferimento alla banda ATM a consumo in relazione alla quale l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si era riservata di valutare le relative condizioni economiche alla luce dei costi sottostanti e tenuto conto della diversa modalità di fatturazione dei volumi (a consumo anziché *flat*), si evidenzia in via preliminare che tale valutazione, come fatto rilevare anche da Telecom Italia (punto D.109), non può prescindere da quanto svolto al riguardo negli anni passati. Si richiama, ad esempio, che la banda di *backhaul* ATM relativa agli accessi a consumo *High Level* fino a 8 Mbps ha seguito, a partire dal 2007 (anno di avvento dei servizi *bitstream*), il seguente *trend* di prezzo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



Pertanto, fatto salvo il triennio 2010-2012 di vigenza del *network cap*, le condizioni economiche della banda ATM a consumo sono rimaste sostanzialmente allineate a quelle vigenti nel 2007, che a loro volta derivavano da quelle previste nell'ambito del previgente regime di *retail minus* di cui offerta ADSL *wholesale/CVP*. Analogo discorso vale per gli accessi *Lite* a consumo e per gli accessi *High Level* a 34 e 155 Mbps. Si rileva, quindi, che sin dall'avvento dei servizi *bitstream* le condizioni economiche della banda ATM "a consumo" non sono mai state valutate secondo uno stretto orientamento al costo, come invece svolto per le formule *flat*. Ciò premesso l'Autorità, atteso che la tecnologia ATM è in *End of Sale* e che quindi volge verso il suo decorso a favore di quella *Ethernet* (che tra l'altro non prevede formule a consumo), non ritiene allo stato delle cose opportuno apportare una variazione metodologica a quanto finora svolto che potrebbe, tra l'altro, determinare turbative al mercato con effetti retroattivi. L'Autorità ritiene, pertanto, di confermare per l'anno 2014 le condizioni economiche della banda ATM a consumo approvate nel 2013 (e nel 2012) che comunque, come sottolineato già nei procedimenti degli anni scorsi, costituiscono una ragionevole approssimazione dei costi sottostanti.

D.112 Rendicontazione della banda ethernet di I° e II° livello. L'Autorità, nel rimandare ai chiarimenti forniti al riguardo da Telecom Italia (punto D.110), ritiene che quanto previsto nell'ambito dell'offerta di riferimento ed, in particolare, il *Kit modello AdR*, sia rispondente alle previsioni di cui all'art. 8, comma 8, della delibera n. 623/15/CONS: "Telecom Italia consente agli operatori che si interconnettono ad uno qualunque dei nodi feeder ethernet all'interno della macroarea di raccolta di poter raccogliere contemporaneamente il traffico proveniente: i) dall'area di raccolta di competenza del feeder a cui l'operatore è interconnesso acquistando il trasporto (backhaul) di primo livello; ii) dalle aree di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

raccolta di tutti gli altri feeder appartenenti alla stessa macroarea sostenendo, in tal caso, il costo del trasporto di primo livello cui si aggiunge il costo del trasporto di secondo livello dagli altri nodi feeder appartenenti alla stessa macroarea da cui si chiede la raccolta del traffico dati”.

V. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA DI RIFERIMENTO 2014 PER I SERVIZI BITSTREAM NGA, SERVIZIO VULA E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI

V.1 VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI UNA TANTUM

V.1.1 Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

Aspetti generali

53. Come premesso, Telecom Italia ha riportato nell’offerta di riferimento per i servizi *bitstream* NGA 2014, pubblicata il 31 ottobre 2013, relativamente ai contributi *una tantum*, le medesime condizioni economiche approvate nel 2012, nelle more della conclusione del terzo ciclo dell’analisi di mercato e dell’approvazione dell’offerta 2013.
54. Nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica si richiamava, per le ragioni indicate in premessa, che il presente procedimento svolge una valutazione, al costo, dei prezzi dei contributi *una tantum* dei servizi inclusi nell’offerta in esame. Tale valutazione è svolta, analogamente a quanto effettuato nel 2013 con delibera n. 69/14/CIR (e nel 2012 con delibera n. 10/13/CIR) sulla base delle attività sottostanti e del costo orario della manodopera.
55. Per quanto concerne il costo orario della manodopera, si richiamava quanto già indicato al precedente punto 17 circa l’orientamento dell’Autorità di approvare per il 2014 un costo pari a €/h 46,14.
56. Per quanto invece concerne le tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti ai contributi *una tantum* in oggetto, l’Autorità, nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto di confermare, non avendo allo stato evidenze di significative variazioni delle stesse e nelle more di quanto potrà emergere dal procedimento avviato con delibera n. 135/14/CIR, le tempistiche approvate nel 2013 nell’ambito della delibera n. 69/14/CIR (cfr. sez. IV). In relazione alla componente di lavorazione in automatico inclusa nei costi di gestione ordine (€ 4,56) e alla *number portability* (€ 4,3), si richiamava quanto indicato al precedente punto 18.
57. Ciò premesso, si riportano di seguito le valutazioni effettuate dall’Autorità nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Contributi una tantum inerenti all'accesso VULA FTTC (condiviso e naked) e FTTH

58. Alla luce di quanto premesso si ottengono, tenuto conto del costo orario della manodopera che l'Autorità ritiene di approvare per l'anno 2014, i costi riportati nella colonna "AGCOM 2014" delle tabelle seguenti (sono altresì riportati, ai fini di un confronto, anche i costi approvati per il 2012 e il 2013).

	2012	2013	AGCOM 2014	Var. % 2014 vs 2013
VULA FTTC condiviso				
Attivazione	66,19	65,09	64,09	-1,5%
Variazione di configurazione fisica della velocità di accesso, variazione encapsulation, variazione tagging.	10,00	10,03	9,90	-1,3%
Cambio Operatore	31,18	65,09	64,09	-1,5%
Cambio Operatore con portabilità	35,48	69,39	68,39	-1,4%
Cessazione	34,31	34,07	33,55	-1,5%

	2012	2013	AGCOM 2014	Var. % 2014 vs 2013
VULA FTTC naked				
Attivazione	123,38	121,66	119,76	-1,6%
Variazione di configurazione fisica della velocità di accesso, variazione encapsulation, variazione tagging.	10,00	10,03	9,90	-1,3%
Cambio Operatore	31,18	65,09	64,09	-1,5%
Cambio Operatore con portabilità	35,48	69,39	68,39	-1,4%
Cessazione	34,31	34,07	33,55	-1,5%

	2012	2013	AGCOM 2014	Var. % 2014 vs 2013
VULA FTTH				
Attivazione	45,37	45,01	44,32	-1,5%
Variazione di configurazione fisica della velocità di accesso, variazione encapsulation, variazione tagging.	10,00	10,03	9,90	-1,3%
Cambio Operatore	31,18	45,01	44,32	-1,5%
Cambio Operatore con portabilità	35,48	49,31	48,62	-1,4%
Cessazione	34,31	34,07	33,55	-1,5%



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Pre-qualificazione della linea, interventi a vuoto, una tantum relativi alle VLAN, multicast

59. Per quanto concerne i contributi *una tantum* in oggetto l'Autorità, attesa l'analogia delle attività svolte rispetto al *bitstream* su rame, ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, analogamente a quanto indicato con delibere n. 69/14/CIR (OR 2013) e n. 10/13/CIR (OR 2012), che tali contributi debbano essere allineati a quanto relativamente previsto per il *bitstream* su rame per l'anno 2014 (precedenti punti 28 e 30). Si richiamano, di seguito, per completezza, le valutazioni dei suddetti contributi, per l'anno 2014, svolte dall'Autorità nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica.

- pre-qualificazione completa (verifica del *mix* di riferimento e calcolo della velocità massima supportata): € 16,64;
- pre-qualificazione ridotta (verifica del *mix* di riferimento): € 8,95;
- interventi a vuoto: € 73,06.

Contributi una tantum per ciascuna VLAN

- Attivazione di VLAN di raccolta *Single tag* o *s-VLAN Double tag*: € 23,25;
- Variazione del valore/profilo di banda: € 14,40;
- Cessazione: € 14,40;
- Modifica del punto di consegna: € 33,09;
- Variazione del numero di *user-VLAN* associati ad un accesso già attivo: € 9,90;
- Spostamento contemporaneo di una o più *user-VLAN* da una VLAN, o *s-VLAN*, ad un'altra: € 9,90.

Contributi una tantum per ciascun aggregato di banda

- Attivazione: € 23,25;
- Variazione del valore di banda aggregata associata ad una specifica combinazione *area/CoS* di un kit di consegna: € 14,40;
- Cessazione: € 14,40.

Contributi una tantum per variazioni eseguibili contemporaneamente per singolo ordine su singolo accesso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Variazione di configurazione fisica della velocità di accesso; spostamento contemporaneo di una o più user-VLAN da una VLAN, o s-VLAN, ad un'altra; variazione encapsulation: € 9,90;*
 - *Variazione profilo di banda c-VLAN per VLAN multi-CoS a banda dedicata; variazione profilo banda di picco della User-VLAN: € 14,40;*
 - *Variazione del numero di user-VLAN associati ad un accesso già attivo; variazione tagging: € 9,90.*
60. Parimenti l'Autorità ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che Telecom Italia debba allineare i contributi *una tantum* 2014 per la *configurazione della funzione multicast* (tabella 18, offerta *bitstream* NGA 2014) a quanto relativamente previsto nell'offerta di riferimento *bitstream* 2014 su rete in rame, come approvata dalla presente delibera.

Ciò premesso si richiedeva, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, agli operatori di fornire proprie considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato in relazione ai contributi *una tantum* dei servizi *bitstream* NGA.

V.1.2 Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

Le osservazioni degli OAO

D.113 Gli OAO, oltre alle considerazioni di carattere generale (concernenti il costo della manodopera, la gestione ordine e le tempistiche delle attività) per le quali si rimanda a quanto riportato relativamente ai servizi *bitstream* su rame, hanno rappresentato, con particolare riguardo agli specifici contributi *una tantum* dei servizi *bitstream* NGA, quanto segue.

D.114 ***Attivazione VULA FTTC naked.*** Alcuni OAO richiedono una riduzione del contributo di attivazione *ex novo* VULA FTTC *naked* (posto in consultazione pari a 119,76 €) prevedendo: *i*) per la componente di costo relativa all'attivazione della linea in rame (attualmente 100 minuti²⁹) quanto previsto nel caso del *subloop ULL* LNA (circa 52 minuti³⁰); *ii*) l'eliminazione della componente di costo relativa alla

²⁹ Gli OAO evidenziano che i 100 minuti, secondo le stime dell'Autorità di cui alla delibera n. 10/13/CIR, remunerano: 1) la permuta in armadio; 2) attività casa cliente; 3) posa e installazione della prima presa a casa cliente; 4) collaudo. A tal riguardo, gli OAO ritengono che l'attività 3) non debba essere prevista analogamente a quanto avviene nell'ambito dell'attivazione SLU su LNA e che l'attività 4) è già inclusa nella qualificazione della linea.

³⁰ Escludendo i 5 minuti per il quarto referente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fattibilità tecnica (attualmente 24 minuti), peraltro già inclusa nel contributo SLU; *iii*) la riduzione delle componenti di costo relative alla configurazione *modem*, VLAN e qualificazione, analogamente a quanto rappresentato nel caso del *bitstream* rame.

D.115 Attivazione VULA FTTC condiviso. Alcuni OAO richiedono una riduzione del contributo di attivazione VULA FTTC condiviso (posto in consultazione pari a 64,09 €) prevedendo: *i*) per la componente di costo relativa all'attivazione della linea in rame (attualmente 45 minuti) quanto previsto nel caso del *subloop* ULL LA (circa 28 minuti)³¹; *ii*) l'eliminazione della componente di costo relativa alla fattibilità tecnica (attualmente 7 minuti), peraltro già inclusa nel contributo SLU; *iii*) la riduzione delle componenti di costo relative alla configurazione *modem* e VLAN, analogamente a quanto rappresentato nel caso del *bitstream* rame; *iv*) l'eliminazione, essendo la linea già attiva, della componente di costo relativa alla qualificazione, similmente a quanto avviene nell'ambito dell'attivazione *bitstream* condiviso su rete in rame.

D.116 Cambio operatore VULA FTTC. Alcuni OAO chiedono, atteso che nel corso degli ultimi anni vi è stato un aumento considerevole degli accessi FTTC che possono fungere da servizio “*donating*” per altri accessi FTTC, di considerare ai fini della valorizzazione del contributo per cambio operatore, analogamente a quanto avviene per il *bitstream* rame, il *mix* di casi di configurazione completa e di configurazione limitata solo a porta e VLAN.

D.117 Attivazione VULA FTTH. Alcuni OAO richiedono una riduzione del contributo di attivazione FTTH (posto in consultazione pari a 44,32 €) prevedendo: *i*) l'eliminazione della componente di costo relativa alla fattibilità tecnica (attualmente 7 minuti) atteso che un'unità immobiliare o è servita dalla rete FTTH o non lo è, e tale informazione è già indicata dai *tool* di copertura; *ii*) la riduzione delle componenti di costo relative alla configurazione VLAN e GPON, essendo attività svolte da sistemi automatici.

D.118 Cessazione VULA FTTC/FTTH. Alcuni OAO richiedono una sensibile riduzione del contributo di cessazione FTTC/FTTH, posto in consultazione pubblica pari a 33,55 €, prevedendo, come nel caso dei servizi *bitstream* su rete in rame, al più il costo di gestione dell'ordine.

³¹ Al riguardo gli OAO non ravvisano alcuna necessità di recarsi a casa del cliente in quanto la linea è già attiva. Pertanto, gli OAO non concordano che *l'attivazione riguarda clienti che non sono ancora attestati sulla rete NGA per cui è sempre necessario recarsi a casa del cliente per completare la prima installazione.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.119 Per quanto riguarda i contributi *una tantum* relativi agli interventi a vuoto e alle VLAN, alcuni OAO rimandano a quanto riportato relativamente ai servizi *bitstream* su rame.

D.120 **Migrazione tecnologica.** Nell'ottica di incentivare la progressiva infrastrutturazione degli operatori nell'attuale fase di *roll-out* delle reti FTTC alcuni OAO richiedono, nel caso di migrazione massiva delle linee ULL o *bitstream* rame a quelle VULA, l'applicazione di una riduzione (progressiva all'aumentare del numero di ordini) del contributo *una tantum* di attivazione del VULA.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.121 **Attivazione VULA FTTC naked.** Telecom Italia evidenzia che il contributo di attivazione di un accesso *ex novo* FTTCab *naked* deve remunerare Telecom Italia per le seguenti attività:

- **Gestione dell'ordine:** Telecom Italia evidenzia che sebbene le attività sottostanti alla gestione dell'ordine (acquisizione dell'ordine, verifiche formali, commerciali e contrattuali, verifiche tecniche) sono prevalentemente effettuate attraverso sistemi automatici, può accadere che alcuni ordini abbiano necessità di una gestione manuale;
- **Fattibilità tecnica:** Telecom Italia ritiene che la tempistica prevista al riguardo dalla delibera n. 10/13/CIR (24 minuti) non sia ulteriormente comprimibile, in quanto oltre a remunerare l'attività di individuazione di una coppia di linea secondaria disponibile da dedicare al servizio, sono svolte da Telecom Italia ulteriori attività come, ad esempio, l'assegnazione dell'intervento alle strutture operative di Telecom Italia o all'Impresa con la compilazione dell'apposita *Work Request* e la fase di contatto con il cliente finale per la presa dell'appuntamento;
- **Attivazione *subloop* ULL su coppia non attiva:** Telecom Italia ritiene che la tempistica (100 minuti) prevista dalla delibera n. 10/13/CIR non sia ulteriormente comprimibile in quanto:
 - sullo stesso armadio si effettua un solo intervento, pertanto il tempo da associare allo spostamento del tecnico è pari a 60 minuti (analogamente al valore associato all'uscita del tecnico verso la centrale per la definizione dei contributi *una tantum* ULL);
 - i tempi per l'effettuazione della permuta all'armadio sono pari a 15 minuti, valore pari a quello utilizzato dall'Autorità nella definizione dei contributi *una tantum* dei servizi ULL per analoghe attività;
 - i restanti 35 minuti sono necessari al tecnico per raggiungere la sede del cliente, ed effettuare la posa e l'installazione della borchia ed il collaudo dell'accesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- **Qualificazione della coppia:** tale voce di costo è definita sulla base dell'incidenza della qualificazione completa e ridotta ed utilizzando i prezzi pubblicati in offerta di riferimento per tali attività;
- **Configurazione modem:** è previsto un tempo di 7 minuti;
- **Configurazione VLAN:** è previsto un tempo di 7 minuti pari a quello utilizzato per definire i contributi di variazione delle VLAN.

D.122 **Attivazione VULA FTTC condiviso.** Telecom Italia evidenzia che il contributo di attivazione di un accesso FTTCab condiviso deve remunerare Telecom Italia per attività analoghe a quelle previste nel caso FTTC *naked*. In particolare, il *provisioning* di un accesso FTTCab condiviso si differenzia da quello *naked* soltanto nella fase di *delivery*; ad esempio l'attività di progettazione non richiede l'identificazione di risorse fisiche aggiuntive e l'intervento *on field* non richiede, di norma, attività presso la sede del cliente finale.

D.123 **Cambio operatore.** Telecom Italia evidenzia che data l'esiguità della consistenza a fine 2014, pari a 23.624 accessi, e l'età media degli stessi (1 anno), nel 2014 gli ordini di cambio operatore su linee FTTCab che hanno richiesto solo la configurazione di porta e VLAN sono sostanzialmente nulle.

Telecom Italia evidenzia, inoltre, che l'andamento delle consistenze degli accessi VULA/*bitstream* FTTC ha registrato un incremento tra il 2014 e il 2015, dovuto alla trasformazione di accessi esistenti ULL di un operatore in linee VULA/*bitstream* FTTCab, fenomeno che è ancora in corso e che nel 2016 riguarderà anche altri operatori. La seguente tabella illustra l'andamento delle consistenze VULA/*bitstream* NGA FTTC e FTTH.

	FTTC	FTTH	Totale NGA
2013	246	0	246
2014	23.624	0	23.624
2015	139.344	122	139.466

Alla luce di ciò Telecom Italia evidenzia che anche per il 2015 e, plausibilmente per il 2016, le richieste di cambio operatore che hanno comportato solo la configurazione di porta e VLAN sono state pressoché nulle.

D.124 **Attivazione VULA FTTH.** Telecom Italia evidenzia che il contributo di attivazione di un accesso FTTH (*naked*) deve remunerare Telecom Italia, oltre al costo di gestione ordine, le seguenti attività:

- **Fattibilità tecnica:** Telecom Italia ritiene che la tempistica prevista al riguardo dalla delibera n. 10/13/CIR (7 minuti) non sia ulteriormente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comprimibile, in quanto oltre a remunerare l'attività di individuazione delle risorse, sono svolte da Telecom Italia ulteriori attività come, ad esempio, l'assegnazione dell'intervento alle strutture operative di Telecom Italia o all'Impresa con la compilazione dell'apposita *Work Request* e la fase di contatto con il cliente finale per la presa dell'appuntamento;

- **Realizzazione tecnica in sede cliente:** Telecom Italia ritiene che la tempistica prevista dall'Autorità (30 minuti) sia sottostimata in quanto sullo stesso immobile si effettua un solo intervento e quindi il tempo da associare dovrebbe essere di 60 minuti (analogamente al valore associato all'uscita del tecnico verso la centrale per la definizione dei contributi *una tantum* ULL);
- **Configurazione GPON:** è previsto un tempo di 7 minuti;
- **Configurazione VLAN:** è previsto un tempo di 7 minuti pari a quello utilizzato per definire i contributi di variazione delle VLAN.

D.125 **Cessazione VULA FTTC/FTTH.** Telecom Italia evidenzia che alla ricezione di un ordine di cessazione di un accesso FTTCab si espletano sia le attività di gestione amministrativa, come ad esempio l'aggiornamento dei database interni in modo da interrompere la fatturazione verso l'operatore del canone mensile, sia le attività tecniche necessarie per la disattivazione del servizio di accesso come la disattivazione della VLAN. Devono anche essere espletate le attività di rimozione della permuta in armadio per il rientro della linea nella disponibilità di Telecom Italia (per le quali l'Autorità – sottolinea Telecom Italia – considera un tempo sottostimato pari a 30 minuti, quando solo per lo spostamento si dovrebbe considerare un tempo di 60 minuti). Analoghe considerazioni sono valide per la cessazione degli accessi FTTH, per i quali è stato adottato un modello di calcolo del contributo *una tantum* di cessazione analogo a quello previsto per gli accessi FTTC.

V.1.3 Le conclusioni dell'Autorità

D.126 Si richiama, in via preliminare, in relazione al costo della manodopera, al costo di gestione ordine e alle tempistiche sottostanti ai contributi *una tantum*, quanto rappresentato ai precedenti punti D.29-D.31. Si richiama, in particolare, che i contributi *una tantum* relativi ai servizi *bitstream* VULA e NGA per l'anno 2014 sono rivalutati considerando un costo associato alla gestione dell'ordinativo pari a 4,56 euro, in luogo di 5,10 euro considerato nello schema di provvedimento in consultazione. Ciò premesso si rappresenta quanto segue.

D.127 **Attivazione VULA FTTC naked.** Si richiama, come indicato nell'ambito della delibera n. 10/13/CIR, che il contributo *una tantum* di attivazione VULA FTTC *naked* remunera, oltre al costo di gestione ordine, le seguenti attività:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Fattibilità tecnica (24 minuti);
- Realizzazione tecnica ovvero attivazione SLU su LNA (100 minuti) che comprende: spostamento del tecnico, permuta in armadio, eventuale permuta nel distributore, posa ed installazione prima presa in sede cliente e collaudo;
- Qualificazione (10 minuti);
- Configurazione *modem* (7 minuti);
- Configurazione VLAN (7 minuti).

Si richiama altresì che il contributo *una tantum* di attivazione SLU su LNA, come approvato con delibera n. 169/15/CIR, remunera, oltre al costo di gestione ordine, le seguenti attività:

- Fattibilità tecnica (10 minuti);
- Realizzazione tecnica (circa 45 minuti) che comprende: spostamento del tecnico, permuta in armadio, attività per coppia non attiva, *policy* di contatto.

Ciò premesso si ritiene, attesa la similitudine delle attività svolte, che l’Autorità debba svolgere un approfondimento sui contributi di attivazione VULA FTTC e SLU per le componenti di attività che presentano analogie. Infatti, oltre alle attività di fattibilità tecnica, in entrambi i casi l’attività di realizzazione del collegamento include lo spostamento del tecnico fino all’armadio, la permuta in armadio, la eventuale permuta nel distributore, la posa ed installazione prima presa in sede cliente e il collaudo (nel NPD si aggiunge anche la *policy* di contatto). Pertanto occorre svolgere un approfondimento sulle attività di *eventuale permuta nel distributore e posa ed installazione prima presa in sede cliente e collaudo* previste nel contributo VULA FTTC *naked* che appaiono riconducibili a quelle che nell’ambito dell’attivazione SLU sono chiamate *attività per coppia non attiva*. D’altra parte Telecom Italia ha dichiarato che la tempistica allocata nel caso dello SLU alle analoghe attività di realizzazione tecnica, circa 45 minuti, non è congrua con le attività sul campo, considerato che il solo spostamento del tecnico richiede almeno un’ora. Telecom Italia, al riguardo, ritiene che il tempo congruo nel caso dello SLU sia 100 minuti, lo stesso considerato nel caso del servizio VULA-FTTC. L’Autorità, preso atto delle argomentazioni del mercato, non ritiene, allo stato, opportuno modificare i prezzi proposti a consultazione attesa la necessità di ulteriori verifiche e gli indesiderabili effetti retroattivi. Al riguardo nel corso del procedimento di approvazione delle offerte di riferimento 2015-2016 saranno svolti ulteriori approfondimenti ai fini di un eventuale allineamento.

Per quanto riguarda le componenti di costo relative alla qualificazione, alla configurazione *modem* e VLAN, si ritiene, per quanto premesso al punto D.29, di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

confermare le tempistiche considerate nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del costo di gestione ordine pari a 4,56 €, si ha un costo di attivazione VULA FTTC *naked* pari a 118,68 € (a fronte di 119,76 € valutato nello schema di provvedimento in consultazione e 121,66 € approvato nel 2013). Nel caso in cui l'OAo richiede la prestazione del cosiddetto *quarto referente* nell'ambito dell'ordinativo di attivazione, Telecom Italia prevede, per quanto già premesso al punto D.33, un contributo aggiuntivo pari a 1,54 €.

D.128 Attivazione VULA FTTC condiviso. Si richiama, come indicato nell'ambito della delibera n. 10/13/CIR, che il contributo *una tantum* di attivazione VULA FTTC condiviso remunera, oltre al costo di gestione ordine, le seguenti attività:

- Fattibilità tecnica (7 minuti);
- Realizzazione tecnica ovvero attivazione SLU su coppia attiva (45 minuti) che comprende: spostamento del tecnico, la permuta in armadio e, in alcuni casi, attività casa cliente;
- Qualificazione (10 minuti);
- Configurazione *modem* (7 minuti);
- Configurazione VLAN (7 minuti).

Si richiama altresì che il contributo *una tantum* di attivazione SLU su LA, come approvato con delibera n. 169/15/CIR, remunera, oltre al costo di gestione ordine, le seguenti attività:

- Fattibilità tecnica (5 minuti);
- Realizzazione tecnica (circa 23 minuti) che comprende: spostamento del tecnico e permuta in armadio.

Ciò premesso si ritiene, attesa l'analogia di una parte delle attività svolte, che i contributi di attivazione VULA FTTC condiviso e SLU su LA debbano essere resi coerenti per le componenti di costo relative alla fattibilità e alle attività di realizzazione tecnica. Per ragioni analoghe a quelle relative ai corrispondenti servizi *naked*, l'Autorità ritiene opportuno rimandare l'allineamento ai procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2015 e 2016.

Per quanto riguarda le componenti di costo relative alla qualificazione, alla configurazione *modem* e VLAN, si ritiene, per quanto premesso al punto D.29, di confermare le tempistiche considerate nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica. Si evidenzia, in particolare, che la qualificazione risulta, per i servizi FTTC, necessaria al fine della verifica della compatibilità della linea con il profilo richiesto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto di un costo di gestione ordine pari a 4,56 €, si ha un costo di attivazione VULA FTTC condiviso pari a 63,00 € (a fronte di 64,09 € valutato nello schema di provvedimento in consultazione e 65,09 € approvato nel 2013).

D.129 *Cambio operatore.* Con riferimento alle osservazioni sul contributo di cambio operatore (punto D.116), l'Autorità evidenzia, come indicato da Telecom Italia al punto D.123, che l'anno 2014, in relazione a tale servizio, ha visto ancora un numero esiguo di casi di configurazione limitata a porta e VLAN. Conseguentemente, si ritiene di confermare un costo medio della migrazione verso un accesso FTTC *recipient* sostanzialmente pari a quello dell'attivazione FTTC condiviso. Parimenti, nel caso VULA FTTH, il costo di cambio operatore è pari a quello dell'attivazione. L'Autorità si riserva, tuttavia, di effettuare ulteriori approfondimenti nel corso dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2015-2016, al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni di mercato che potrebbero rendere maggiormente significativa la valutazione della media dei casi sopracitati.

D.130 *Attivazione VULA FTTH.* Con riferimento alla richiesta degli OAO, di cui al punto D.117, di riduzione del contributo di attivazione VULA FTTH ed in particolare delle componenti di costo relative alla fattibilità tecnica e alle attività di configurazione delle VLAN e GPON, si evidenzia che nell'ambito della presente consultazione pubblica non sono emerse evidenze istruttorie tali da rendere opportuno, fatto salvo quanto premesso in relazione al costo di gestione ordine, una modifica rispetto a quanto proposto nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica. Per gli specifici chiarimenti in relazione alle componenti di costo sottostanti si rimanda a quanto rappresentato da Telecom Italia (punto D.124).

D.131 *Cessazione VULA FTTC/FTTH.* Parimenti, in relazione alla richiesta degli OAO (punto D.118) di riduzione del contributo di cessazione VULA FTTC/FTTH, nel richiamare quanto rappresentato in relazione ai servizi *bitstream* rame, si evidenzia che nell'ambito della presente consultazione pubblica non sono emerse evidenze istruttorie tali da richiedere, fatto salvo quanto premesso in relazione al costo di gestione ordine, una modifica rispetto a quanto proposto nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica.

D.132 In relazione ai contributi *una tantum* relativi agli interventi a vuoto e alle VLAN (punto D.119), si rimanda a quanto relativamente indicato per i servizi *bitstream* su rame (punti D.37-D.40).

D.133 *Migrazione tecnologica.* Con riferimento alla richiesta di alcuni OAO di cui al punto D.120 di riduzione del contributo *una tantum* di attivazione VULA nel caso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di migrazione massiva delle linee ULL o *bitstream* rame a quelle VULA, si ribadisce, come anche indicato al punto D.77 della delibera n. 169/15/CIR, che tale valutazione potrà essere svolta nell'ambito del procedimento di approvazione OR 2015-2016. Si ribadisce, altresì, che nel caso di migrazione (singola o massiva) da un servizio *wholesale* all'altro senza cambio operatore (ovvero nel caso di migrazione tecnologica) non deve essere prevista l'applicazione del contributo per la *Number Portability*, essendo un'attività che non ricorre in tale fattispecie.

V.2 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA BANDA ETHERNET E DEI KIT DI CONSEGNA DI CUI ALL'OFFERTA BITSTREAM NGA

V.2.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

61. Per quanto concerne le condizioni economiche 2014 della banda *ethernet* (I° e II° livello), della *porta 1 gigabit ethernet sui nodi parent e sui nodi distant di Telecom Italia e dell'apparato di terminazione L2*, l'Autorità, attesa l'analogia dei costi sottostanti rispetto agli analoghi servizi previsti nell'ambito dell'offerta *bitstream* su rame, ha evidenziato, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, in linea a quanto indicato con delibere n. 69/14/CIR (OR 2013) e n. 10/13/CIR (OR 2012), che le stesse debbano essere allineate a quanto relativamente previsto per il *bitstream* su rame per l'anno 2014.
62. In relazione alle condizioni economiche relative alla "*porta 1 gigabit ethernet sui nodi locali di Telecom Italia per servizio VULA*" (c.d. *kit* di consegna VULA) l'Autorità ha rappresentato, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, quanto segue.

Per quanto concerne i contributi *una tantum* di attivazione e cessazione per porta, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba, sulla base del costo orario della manodopera che si propone di approvare per il 2014 (€/h 46,14) e ferme restando le tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti considerate ai fini dell'approvazione 2013, riformulare le relative condizioni economiche come di seguito indicato:

- *Contributo di attivazione per porta*: € 212,19 (valore approvato 2013: € 215,57);
- *Contributo di cessazione per porta*: € 62,24 (valore approvato 2013: € 63,21).

Per quanto riguarda il canone mensile della porta di consegna sul nodo locale (VULA), l'Autorità ritiene che la valutazione per l'anno 2014 debba essere effettuata sulla base delle ipotesi (*capex* e *opex*) considerate ai fini delle valutazioni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2013 (e 2012)³², fatta eccezione considerare i costi di co-locazione 2014 secondo gli iniziali orientamenti di cui alla delibera n. 135/14/CIR ed in particolare:

- alimentazione fornita con impianti di Telecom Italia: €/kW 2.669,77;
- condizionamento: €/kW 1.305,65;
- spazi: €/mq 120,81.

Nelle more di eventuali rivalutazioni dell'Autorità in merito al WACC, al *risk premium* e al *mark-up* per i costi di commercializzazione OAO, si considerano i valori approvati ai fini del *pricing* 2013 (rispettivamente: 9,36%; 4%; 4%).

Ne segue un canone mensile per l'anno 2014 pari a € 158,21 (a fronte di €/mese 157,32 approvato nel 2013).

Ciò premesso si richiedeva, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, agli operatori di fornire proprie considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato in relazione alla banda *ethernet* ed ai *kit* di consegna dei servizi *bitstream* NGA.

V.2.2 Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

Le osservazioni degli OAO

D.134 Gli OAO intervenuti nel corso della presente consultazione pubblica non hanno, in relazione alla banda *ethernet* e i *kit* di consegna di cui all'offerta *bitstream* NGA, sollevato questioni aggiuntive rispetto a quanto già rappresentato in relazione agli analoghi servizi previsti nell'ambito dell'OR *bitstream* rame, a cui si rimanda.

V.2.3 Le conclusioni dell'Autorità

³²

- il capitale investito, poco meno di Euro 20.000, che include i raccordi in centrale, l'apparato di consegna e le porte sull'OLT;
- ammortamento, su 6 anni, che determina un costo annuo compreso di WACC e RP (*Annuity*);
- a tale costo annuo è aggiunto un costo annuo di manutenzione (circa l'1% sull'investimento) ed il costo di co-locazione 2014 (di cui alla delibera n. 135/14/CIR) basato su un assorbimento massimo di circa 0,6 kW e 12 apparati per modulo N3;
- il costo totale annuo è condiviso tra 4 operatori determinando il canone annuo per Operatore;
- al canone sono aggiunti i costi di commercializzazione OAO.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.135 L'Autorità, nel confermare gli orientamenti preliminarmente espressi, ovvero che le condizioni economiche 2014 della banda *ethernet* (I° e II° livello), della *porta 1 gigabit ethernet sui nodi parent e sui nodi distant di Telecom Italia* e dell'*apparato di terminazione L2*, debbano essere allineate a quanto relativamente previsto per il *bitstream* su rame per l'anno 2014, attesa l'analogia dei costi sottostanti, rimanda ai precedenti punti D.61-D.64 e D.71-D.73.

D.136 L'Autorità conferma altresì, alla luce della conferma del costo della manodopera 2014 (46,14 €/h), dei costi di co-locazione 2014 di cui alla delibera n. 169/15/CIR, nonché della conferma per il 2014 del WACC, *risk premium* e *mark up* per i costi di commercializzazione considerati ai fini del *pricing* 2013, le condizioni economiche per l'anno 2014 del *Kit* di consegna VULA riportate nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica.

V.3 ULTERIORI CONDIZIONI DELL'OFFERTA *BITSTREAM* NGA

V.3.1 SLA e penali inerenti ai processi di attivazione e migrazione dei servizi di accesso wholesale

Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/15/CIR

63. Come premesso al punto 44 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'Autorità ha espresso l'orientamento di introdurre, per i servizi *bitstream* su rete in rame, sia su linea attiva sia su linea non attiva, degli specifici SLA e penali, con particolare riferimento a: *i) ritardi nelle notifiche di rifiuto di un ordine; ii) ritardi nelle notifiche di espletamento di un ordine rispetto al momento dell'attivazione; iii) ritardi nelle notifiche inerenti alla rimodulazione ed alla conferma della DAC; iv) tasso di rimodulazione della DAC; v) ordini erroneamente rifiutati da Telecom Italia.*

64. Al fine di uniformare il sistema degli SLA e penali tra le offerte di riferimento dei diversi servizi di accesso *wholesale* l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto che analoghi SLA e penali dovessero essere introdotti anche relativamente ai servizi *bitstream* VULA e NGA.

Le osservazioni degli OAO

D.137 Gli OAO intervenuti nel corso della presente consultazione pubblica, fatto salvo quanto riportato al punto successivo, non hanno, in relazione agli SLA e penali dei servizi *bitstream* VULA e NGA, sollevato questioni aggiuntive rispetto a quanto già rappresentato in relazione all'OR *bitstream* rame, a cui si rimanda.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.138 Alcuni OAO richiedono di procedere alla valutazione dello SLA (e penale) per lo studio di fattibilità preliminare all'ordine del kit di consegna *bitstream* NGA, che l'Autorità, nell'ambito della delibera n. 69/14/CIR, si era riservata di svolgere nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2014.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.139 Telecom Italia evidenzia che il processo per la fornitura dello Studio di fattibilità preliminare all'ordine del kit di consegna *bitstream* NGA è riportato nel manuale delle procedure dell'offerta di riferimento per l'anno 2014 (par. 3.1.2). Le condizioni economiche di questa prestazione, analogamente a quanto previsto nell'OR 2014 dei servizi di raccolta terminazione e transito³³ per l'analogo "Studio di Fattibilità" nel caso di accessi per i servizi di interconnessione VoIP/IP e configurazione dei nodi VoIP/IP, sono pari a 260,00 euro, che non sono dovuti qualora l'operatore ordini successivamente il kit oggetto della fattibilità.

Ciò premesso Telecom Italia, nel proporre lo SLA illustrato nella tabella seguente, ritiene che lo stesso debba essere applicabile a partire dalla data di pubblicazione dell'OR 2014 oggetto del presente procedimento così come approvata dall'Autorità.

SLA	Tempi
Studio di fattibilità preliminare al kit di consegna <i>bitstream</i> NGA	15 giorni solari
Ritardo rispetto allo SLA	Penale^(*)
1÷7 giorni solari	20% del contributo <i>una tantum</i>
oltre 7 giorni solari	10% del contributo <i>una tantum</i> per ogni giorno di ritardo.

(*) L'importo totale della penale non può superare il valore del contributo.

Le conclusioni dell'Autorità

D.140 L'Autorità, nel rimandare a quanto rappresentato per i servizi *bitstream* rame (punti D.98-D.101), ribadisce che per l'anno 2014 restano in vigore gli SLA e penali vigenti negli anni precedenti. Telecom Italia recepisce, per quanto rilevante ai fini dei servizi di cui all'offerta di riferimento *bitstream* VULA e NGA, le previsioni, in tema di SLA e Penali, di cui agli allegati G e H della delibera n. 623/15/CONS, incluso la data di decorrenza.

³³ Cfr. Manuale delle Procedure per l'anno 2014 dei servizi di raccolta, terminazione e transito, par. 4.2.2.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- D.141 Con particolare riferimento agli ordini erroneamente rifiutati, analogamente a quanto indicato per i servizi *bitstream* rame, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba prevedere, con decorrenza a partire da due mesi dopo la pubblicazione della presente delibera, la corresponsione di una penale, nel caso di ordini (relativi a servizi *bitstream* VULA e NGA su linea attiva e non attiva) erroneamente rifiutati dalla stessa, pari a 5,98 euro per ogni giorno solare intercorrente tra il giorno di rigetto dell'ordine scartato ingiustificatamente e la data di positivo espletamento dello stesso ordine. Nel caso in cui l'ordine sia risottomesso oltre 5 giorni solari dallo scarto, i giorni di ritardo tra tale termine e la risottomissione dell'ordine non sono conteggiati ai fini della penale. Si ribadisce, altresì, che nel caso in cui l'OAo invii in prima istanza una segnalazione senza reimmettere l'ordine, lo stesso è tenuto a risottomettere l'ordine entro 5 giorni dalla replica di Telecom Italia. Il tempo aggiuntivo inutilmente intercorso non è considerato ai fini del calcolo della penale.
- D.142 Con riferimento allo SLA e penale per lo studio di fattibilità preliminare all'ordine del *kit* di consegna *bitstream* NGA (relativamente al quale l'Autorità già con delibera n. 69/14/CIR né aveva previsto l'introduzione) l'Autorità concorda, nelle more di ulteriori approfondimenti che potranno essere svolti nel corso dei procedimenti di approvazione 2015-2016, con quanto proposto da Telecom Italia al punto D.139.

V.3.2 MODELLO DI RETE

Le osservazioni degli OAO

- D.143 Alcuni OAO intervenuti nel corso della presente consultazione pubblica, nel richiamare quanto rappresentato nel corso delle attività pre-istruttorie (punti 69-70, dell'allegato B, alla delibera n. 55/15/IR), hanno ribadito la propria richiesta di adozione, da parte di Telecom Italia, di un modello di rete più efficiente. In particolare, tali OAO hanno richiesto:
- l'adozione, nell'ambito dell'offerta di riferimento *Bitstream* NGA, degli stessi tagli di banda previsti nell'offerta di riferimento *Bitstream* rame³⁴;
 - la possibilità di dimensionare anche la banda (Mono) CoS 3 (ed eventualmente la CoS 5) a livello di macroarea;

³⁴ Nell'offerta di riferimento *Bitstream* NGA il taglio iniziale degli aggregati di Banda CoS=0 e CoS=1 è di 50 Mbit/s, espandibile a passi di 4 Mbit/s, mentre nell'offerta di riferimento *Bitstream* in rame sono previsti aggregati di Banda CoS=0 e CoS=1 con un taglio iniziale di 1 Mbit/s, espandibile fino a 1.000 Mbit/s a passi di 1 Mbit/s.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A tal riguardo un OAO evidenzia che, a seguito dell'annuncio di Telecom Italia nel 2011 della chiusura delle vendite del servizio *Bitstream* ATM nelle aree dove era disponibile il servizio *Bitstream Ethernet*, ha dovuto tempestivamente implementare a partire da tale anno la piattaforma tecnica *Bitstream Ethernet* sulla base dell'unico modello di servizio fino ad allora reso disponibile da Telecom Italia (il modello MONOCOS) al fine di poter utilizzare pienamente il servizio *Bitstream* e, quindi, continuare a vendere i propri servizi ai clienti su tutto il territorio nazionale. L'implementazione del modello di servizio MONOCOS – sottolinea l'OAO - non è stata quindi una propria scelta tecnica ma una condizione obbligata prevista dalle condizioni tecniche rese disponibili da Telecom Italia nel 2011 e nel 2012. Sul punto, si evidenzia che il modello MULTICOS (più efficiente del modello MONOCOS) è stato reso disponibile solo successivamente nel 2013, ovvero dopo gli investimenti già realizzati negli anni precedenti basati, come detto, sul modello MONOCOS. Ciò premesso, l'OAO evidenzia che il modello di servizio MONOCOS risulta particolarmente inefficiente per le classi di servizio con CoS ≥ 3 per le quali è previsto un dimensionamento al DSLAM e non sul punto di consegna di ciascuna macroarea, come invece è possibile per le altre classi di servizio CoS 0 e CoS 1 o nell'ATM, con la conseguenza che l'operatore è costretto ad acquisire molta più banda di quella effettivamente utilizzata. Alla luce delle suindicate considerazioni, l'OAO chiede che in offerta di riferimento venga prevista per il modello MONOCOS la possibilità di acquistare la banda con CoS=3 a livello di macroarea di raccolta, in modo analogo a quanto previsto per la banda con CoS=0 ed 1.

- c. la riduzione del numero di macroaree *ethernet* (ad esempio da 30 a 8) in modo da rendere meno gravosa la coesistenza delle diverse reti oppure, in alternativa, di prevedere una sensibile riduzione del costo del trasporto *long distance* tra macroaree *Ethernet*;
- d. che le attivazioni delle VLAN su ciascuna centrale siano non onerose per i servizi *Bitstream* NGA, laddove gli operatori abbiano già attivato analoghe VLAN per i servizi *Bitstream* rame.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.144 ***Tagli di banda.*** Telecom Italia evidenzia, in via preliminare, che la numerosità di tutte le possibili opzioni di banda che è possibile introdurre deve tener conto dei limiti degli apparati e dei sistemi di gestione degli stessi. Ciò premesso, Telecom Italia ha verificato che, pur non essendo possibile configurare tutti i tagli di banda indicati dall'OAO³⁵, per gli aggregati di banda sul *kit* è possibile prevedere nuove

³⁵ A parte i limiti tecnici suddetti, una granularità così fine risulterebbe ingiustificata, stanti le velocità dei singoli accessi NGA.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

opzioni con valore minimo di 2 Mbps e progressione a passi di 4 Mbps fino a 100 Mbps. Tali nuovi tagli saranno resi disponibili nel corso del 2016, a seguito degli adeguamenti dei sistemi di ordine commerciale e gestione tecnica degli apparati.

D.145 Gestione della banda CoS 3 a livello di macroarea. Telecom Italia evidenzia che il tema della configurazione a livello di macroarea della banda delle CoS pregiate (2, 3, 5 e 6) è stato già trattato numerose volte, sia nel corso di Tavoli Tecnici (cfr. TT per l'End of Sale della tecnologia ATM), sia nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'offerta di riferimento *Bitstream Ethernet*. Pertanto, per le motivazioni tecniche che non consentono di configurare a livello di macroarea la banda di queste particolari tipologie di CoS, rimanda alle risultanze dei suddetti lavori.

D.146 Riduzione del numero di macroaree ethernet. Telecom Italia fa presente che l'architettura di interconnessione alla rete *Ethernet*, presente in entrambe le offerte di riferimento *bitstream*, prevede 30 macroaree a copertura del territorio nazionale ed è stata definita ed ottimizzata dalla Società tenendo conto:

- a. dell'architettura della propria rete di accesso e dei vincoli tecnici imposti dalla copertura del territorio nazionale per i servizi *bitstream* rame e per i servizi *bitstream* NGA e VULA (ad esempio lunghezza *max* del doppino, ecc.);
- b. della pluralità di servizi offerti dalla rete *ethernet* (sia *retail* che *wholesale*) con i relativi volumi di traffico attuali e prospettici.

Ciò premesso, Telecom Italia evidenzia che la richiesta di riduzione del numero di macroaree va oltre l'ambito di approvazione dell'offerta di riferimento, presupponendo una revisione dei vincoli regolamentari cui l'offerta stessa deve uniformarsi. Inoltre, tale richiesta implica l'inserimento nell'offerta regolamentata di tratte di trasporto (quelle tra le trenta macroaree) per le quali Telecom Italia non è soggetta a regolamentazione. Proprio a tal riguardo, Telecom Italia evidenzia che nell'ambito delle offerte non regolamentate esiste già un'opzione, denominata "Supermacroarea", che consente l'utilizzo di un solo aggregato di banda per servire più macroaree. Telecom Italia ritiene, quindi, che quanto proposto e commercializzato al momento sia la soluzione tecnica ed economica più efficiente, nonché in linea con i vincoli regolamentari fissati dall'Autorità.

D.147 Attivazioni delle VLAN. Telecom Italia ribadisce, come già evidenziato in passato, che i servizi *bitstream* su rete tradizionale e i servizi *bitstream* NGA, sono basati su catene di *backhaul* distinte, costituite da diversi apparati di concentrazione e giunzione, aventi come unico elemento in comune il nodo *feeder* di consegna. Per tale motivo le VLAN di raccolta e gli aggregati di banda dei due servizi sono distinti, contrariamente all'ipotesi paventata dagli OAO di avvalersi delle stesse VLAN ed



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

aggregati di banda del *bitstream* su rete tradizionale anche per la raccolta del *bitstream* NGA.

Le conclusioni dell’Autorità

- D.148 L’Autorità, nell’accogliere la proposta di Telecom Italia (punto D.144) in relazione alla richiesta degli OAO di cui al punto D.143 (lettera *a*), di prevedere per gli aggregati di banda sul *kit* nuovi tagli di banda con valore minimo di 2 Mbps e progressione a passi di 4 Mbps fino a 100 Mbps, ritiene opportuno che la stessa debba rendere disponibili tali nuovi tagli di banda entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- D.149 Con riferimento alla richiesta degli OAO punto D.143, lettera *b*, di dimensionare la banda CoS 3 a livello di macroarea, si richiama in via preliminare che tale tema è stato affrontato nell’ambito della delibera n. 94/12/CIR. In particolare, in tale delibera si è evidenziato che l’introduzione (nell’ambito dell’offerta *bitstream* 2013) di modelli di servizio *multiCoS* (a banda condivisa e dedicata) e la possibilità di configurare, a livello di *kit*, più aggregati di banda, consente di superare le inefficienze legate ad un dimensionamento della CoS 3 al DSLAM. Ulteriori efficienze potranno essere conseguite grazie all’adozione dei nuovi tagli di banda di cui al punto precedente.
- D.150 Con riferimento alla richiesta degli OAO punto D.143, lettera *c*, di riduzione del numero di macroaree *ethernet* oppure, in alternativa, di prevedere una sensibile riduzione del costo del trasporto *long distance* tra macroaree *Ethernet*, si richiama, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della delibera n. 623/15/CONS, che “*Telecom Italia fornisce il servizio di accesso bitstream Ethernet su rete di accesso in rame e in fibra ottica NGAN a livello di area di raccolta ethernet (consegna al nodo feeder parent) e macroarea di raccolta Ethernet (consegna al nodo feeder distant), compresi i relativi servizi accessori, garantendo la copertura del territorio nazionale mediante trenta macroaree di raccolta Ethernet, incluso il servizio di trasporto tra macroaree di raccolta Ethernet. Tale servizio include sia componenti della rete di accesso, sia componenti della rete di trasporto (backhaul) fino al nodo di consegna*”. Si richiama, altresì, che ai sensi della delibera n. 623/15/CONS (art. 13, comma 2, lettera *d*) le condizioni economiche dei servizi di trasporto *long distance* sono determinate mediante negoziazione commerciale. Pertanto considerato il quadro regolamentare, definito dalla delibera n. 623/15/CONS, in cui si innesta il presente provvedimento, si ritiene, per quanto sopra richiamato, non accoglibile la richiesta degli OAO.
- D.151 Parimenti, l’Autorità ritiene non accoglibile la richiesta degli OAO di cui al punto D.143, lettera *d*, per quanto rappresentato da Telecom Italia al precedente punto D.147.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relativa ai servizi *bitstream* su rete in rame)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 623/15/CONS, le condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi *bitstream* su rete in rame per l'anno 2014, pubblicata da Telecom Italia in data 31 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi da 2 a 19 del presente articolo.
2. Telecom Italia, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della delibera n. 623/15/CONS, applica, per l'anno 2014, relativamente ai canoni mensili dei servizi di accesso *bitstream* (condiviso, *naked*, simmetrico) e dei servizi da essi dipendenti, elencati all'art. 77, commi 4-7, della delibera n. 623/15/CONS, le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2013 con delibera n. 746/13/CONS.
3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 dei seguenti *contributi una tantum* come di seguito indicato:
 - *Contributo di attivazione ex-novo di un accesso ADSL condiviso* (tabelle 2 e 9, OR 2014): € 46,09;
 - *Contributo di attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked* (tabelle 3 e 10, OR 2014): € 76,66;
 - *Contributo di attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked con portabilità del numero*: € 80,96;
 - *Contributo di attivazione ADSL condiviso e naked a seguito del cambio dell'Operatore di accesso* (tabelle 2, 3, 9, 10, OR 2014): € 26,32;
 - *Contributo di attivazione ADSL naked a seguito del cambio dell'Operatore di accesso con portabilità del numero* (tabelle 3 e 10, OR 2014): € 30,62;
 - *Contributo di disattivazione di un accesso bitstream asimmetrico condiviso e naked* (tabelle 2, 3, 9, 10, OR 2014): € 27,63.
4. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 dei *contributi una tantum* di attivazione e disattivazione degli accessi simmetrici ATM e *ethernet* (di cui alle tabelle 5, 11 e 17 dell'offerta di riferimento *bitstream* rame 2014), come di seguito indicato:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Accessi simmetrici ATM	Contributo di attivazione (€)	Contributo di disattivazione (€)
1, 1,6, 2 Mbit/s	144,35	43,69
4 Mbit/s	288,72	87,39
6 Mbit/s	433,07	161,93
8 Mbit/s	577,43	215,91
34 Mbits	866,15	69,21
155 Mbits	1.443,58	69,21

Accessi simmetrici Ethernet	Contributo di attivazione (€)	Contributo di disattivazione (€)
2 Mbit/s	144,35	43,69
4 Mbit/s	288,72	87,39
6 Mbit/s	433,07	161,93
8 Mbit/s	577,43	215,91
10 Mbit/s	721,77	218,47

5. Telecom Italia prevede, nel caso in cui l'OAO richiede la prestazione del cosiddetto *quarto referente* nell'ambito dell'ordinativo di attivazione di una linea *bitstream* (rame e VULA NGA) non attiva, un contributo aggiuntivo pari a 1,54 €.
6. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 del *contributo di variazione configurazione del profilo fisico di linea* prevedendo un costo di € 9,90.
7. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 dei contributi *una tantum per ciascuna VLAN* come di seguito indicato:
 - *Attivazione di VLAN di raccolta Single tag o s-VLAN Double tag*: € 23,25;
 - *Variazione del valore/profilo di banda*: € 14,40;
 - *Disattivazione*: € 14,40;
 - *Modifica del punto di consegna*: € 33,09;
 - *Variazione del numero di user-VLAN associati ad un accesso già attivo*: € 9,90;
 - *Spostamento contemporaneo di una o più user-VLAN da una VLAN, o s-VLAN, ad un'altra*: € 9,90.
8. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 dei contributi *una tantum per ciascun aggregato di banda* come di seguito indicato:
 - *Attivazione*: € 23,25;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Variazione del valore di banda aggregata associata ad una specifica combinazione area/CoS di un kit di consegna: € 14,40;*
- *Disattivazione: € 14,40.*

9. Telecom Italia applica, per l'anno 2014, ai servizi di seguito elencati i prezzi corrispondentemente riportati.

	(€)
Contributo Prequalificazione completa	16,10
Contributo Prequalificazione ridotta	8,41
Interventi a vuoto - <i>assurance</i>	73,06
Interventi a vuoto - <i>provisioning</i>	50,70
Ripristino borchia	65,37
Cambio piattaforma da ATM a Ethernet	38,40
Studio di fattibilità modello subtelaiolo dedicato <i>Operatore</i>	872,05
Progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo, aggiornamento banca dati	1.107,36
Contributo aggiuntivo di ampliamento schede su subtelaiolo	276,84
Studio di fattibilità modello switch ethernet adiacente al DSLAM	872,05

10. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 dei contributi *una tantum* relativi alle migrazioni massive da *bitstream* ATM ad *ethernet* (di cui alla sez. 14.1.8.2 dell'offerta *bitstream* su rete in rame 2014) secondo quanto di seguito indicato:

- *Importo fisso per ciascun progetto di trasformazione massiva: € 346,05;*
- *Importo per ciascuna centrale Telecom Italia interessata: € 16,10;*
- *Importo per ciascun accesso ADSL interessato al cambio di piattaforma di rete: € 18,46.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 dei contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione delle porte dei *kit* ATM (di cui alla sez. 10.4 dell'offerta *bitstream* su rete in rame 2014) come di seguito indicato:

Velocità	Contributo di Attivazione (euro)	Contributo di Disattivazione (euro)
2 Mbit/s	212,19	62,24
4 Mbit/s (IMA)	235,26	
6 Mbit/s (IMA)	258,33	
8 Mbit/s (IMA)	281,40	
34 Mbit/s	212,19	
155 Mbit/s	304,47	

12. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 per l'attivazione, variazione o disattivazione delle VLAN afferenti ad una macroarea *ethernet* (di cui alla sez. 14.4.6 dell'offerta *bitstream* su rete in rame 2014) prevedendo un contributo *una tantum* pari a € 115,35 per ogni blocco da 10 VLAN o frazione.
13. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 della banda ATM (*flat*), per le varie classi di servizio, ponendole pari a quanto relativamente approvato nel 2013 con delibera n. 746/13/CONS (art. 2, comma 8).
14. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 della banda *ethernet* di I° e II° livello, per le varie classi di servizio, ponendole pari a quanto relativamente approvato nel 2013 con delibera n. 746/13/CONS (art. 2, commi 9 e 10).
15. Telecom Italia riformula i canoni mensili degli apparati di terminazione L2 *modelli MX5, MX240 e 7604*, come di seguito indicato:
- Apparato MX5: 70,85 €/mese (in spazi OLO); 207,89 €/mese (in spazi TI); 25,87 €/mese (delta incrementale per interfacce);
 - Apparati MX240/CISCO 7604: 257,72 €/mese (in spazi OLO); 1.118,22 €/mese (in spazi TI); 13,04 €/mese (delta incrementale per interfacce).
16. Telecom Italia prevede, con decorrenza a partire da due mesi dopo la pubblicazione della presente delibera, la corresponsione di una penale, nel caso di ordini (relativi a servizi *bitstream* rame su linea attiva e non attiva) erroneamente rifiutati dalla stessa, pari a 5,98 euro per ogni giorno solare intercorrente tra il giorno di rigetto dell'ordine scartato ingiustificatamente e la data di positivo espletamento dello stesso ordine. Nel caso in cui l'ordine sia risottomesso oltre 5 giorni solari dallo scarto, i giorni di ritardo tra tale termine e la risottomissione dell'ordine non sono



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

conteggiati ai fini della penale. Per il 2014 tale penale è applicabile ai soli servizi *bitstream* rame su linea non attiva secondo quanto previsto dalla delibera n. 94/12/CIR.

17. Telecom Italia recepisce, per quanto rilevante ai fini dei servizi di cui all'offerta di riferimento *bitstream* su rete in rame, le previsioni, in tema di SLA e Penali, di cui agli allegati G e H della delibera n. 623/15/CONS, incluso la data di decorrenza.
18. Il periodo di migrazione da *bitstream* ATM ad *Ethernet* e le relative promozioni di cui alla delibera n. 158/11/CIR (art. 4), fatto salvo quanto indicato al comma successivo in relazione ai *kit* di consegna *Ethernet*, sono prorogati, su base area di raccolta ATM, fino a 6 mesi dopo che Telecom Italia ha completato (sia per gli accessi asimmetrici che simmetrici) la copertura *Ethernet* di una data area di raccolta ATM o fino al 31 dicembre 2016 nel caso in cui la copertura *Ethernet* dell'area di raccolta ATM sia già stata completata da Telecom Italia alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
19. A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e nel periodo di migrazione di cui al comma precedente, Telecom Italia applica: *i*) per l'apparato 3750 (nel caso "in spazi OLO") il medesimo canone mensile previsto per l'apparato MX5; *ii*) per l'apparato MX240/CISCO 7604 (nel caso "in spazi TF") il medesimo canone mensile (in promozione) previsto per l'apparato 7609.

Articolo 2

(Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relativa ai servizi *bitstream* NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 623/15/CONS, le condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relativa ai servizi *bitstream* NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori, pubblicata da Telecom Italia in data 31 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi da 2 a 18 del presente articolo.
2. Telecom Italia, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della delibera n. 623/15/CONS, applica, per l'anno 2014, relativamente ai canoni mensili dei servizi di accesso VULA FTTC (condiviso e *naked*) e VULA FTTH, le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2013 con delibera n. 69/14/CIR.
3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 dei contributi *una tantum* inerenti all'accesso FTTCab condiviso (tabella 4, offerta *bitstream* NGA 2014) prevedendo, per il *contributo di attivazione* un prezzo pari a € 63,00, per il *contributo di cambio Operatore* un prezzo pari a € 63,00 (€ 67,30 con portabilità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del numero), per il *contributo di cessazione* un prezzo pari a € 33,01, per il *contributo di variazione di configurazione della velocità di accesso*, di *variazione encapsulation*, di *variazione tagging*, un prezzo pari a € 9,90.

4. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 dei contributi *una tantum* inerenti all'accesso FTTCab *naked* (tabella 5, offerta *bitstream* NGA 2014) prevedendo, per il *contributo di attivazione* un prezzo pari a € 118,68, per il *contributo di cambio Operatore* un prezzo pari a € 63,00 (€ 67,30 con portabilità del numero), per il *contributo di cessazione* un prezzo pari a € 33,01, per il *contributo di variazione di configurazione della velocità di accesso*, di *variazione encapsulation*, di *variazione tagging*, un prezzo pari a € 9,90.
5. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 dei contributi *una tantum* inerenti all'accesso FTTH (tabella 6, offerta *bitstream* NGA 2014) prevedendo, per il *contributo di attivazione* un prezzo pari a € 43,78, per il *contributo di cambio Operatore* un prezzo pari a € 43,78 (€ 48,08 con portabilità del numero), per il *contributo di cessazione* un prezzo pari a € 33,01, per il *contributo di variazione di configurazione della velocità di accesso*, di *variazione encapsulation*, di *variazione tagging*, un prezzo pari a € 9,90.
6. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 dei contributi *una tantum* relativi alla pre-qualificazione della linea (tabella 7, offerta *bitstream* NGA 2014) come di seguito indicato: pre-qualificazione completa (verifica del *mix* di riferimento e calcolo della massima velocità supportata): € 16,10; pre-qualificazione ridotta (verifica del *mix* di riferimento): € 8,41.
7. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 dei contributi *una tantum* relativi agli *interventi a vuoto* (sez. 15, offerta *bitstream* NGA 2014) prevedendo, nel caso del *provisioning*, un valore di € 50,70 e, nel caso dell'*assurance*, un valore di € 73,06.
8. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 dei contributi *una tantum per ciascuna VLAN* (tabella 12, offerta *bitstream* NGA 2014) come di seguito indicato:
 - *Attivazione di VLAN di raccolta Single tag o s-VLAN Double tag*: € 23,25;
 - *Variazione del valore/profilo di banda*: € 14,40;
 - *Cessazione*: € 14,40;
 - *Modifica del punto di consegna*: € 33,09;
 - *Variazione del numero di user-VLAN associati ad un accesso già attivo*: € 9,90;
 - *Spostamento contemporaneo di una o più user-VLAN da una VLAN, o s-VLAN, ad un'altra*: € 9,90.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

9. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 dei contributi *una tantum per ciascun aggregato di banda* (tabella 13, offerta *bitstream* NGA 2014) come di seguito indicato:
 - *Attivazione*: € 23,25;
 - *Variazione del valore di banda aggregata associata ad una specifica combinazione area/CoS di un kit di consegna*: € 14,40;
 - *Cessazione*: € 14,40.
10. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 dei contributi *una tantum per variazioni eseguibili contemporaneamente per singolo ordine su singolo accesso* (tabella 15, offerta *bitstream* NGA 2014) come di seguito indicato:
 - *Variazione di configurazione fisica della velocità di accesso; spostamento contemporaneo di una o più user-VLAN da una VLAN, o s-VLAN, ad un'altra; variazione encapsulation*: € 9,90;
 - *Variazione profilo di banda c-VLAN per VLAN multi-CoS a banda dedicata; variazione profilo banda di picco della User-VLAN*: € 14,40;
 - *Variazione del numero di user-VLAN associati ad un accesso già attivo; variazione tagging*: € 9,90.
11. Telecom Italia allinea i canoni annuali 2014 della banda *ethernet* di I° e II° livello (tabella 14, offerta *bitstream* NGA 2014) a quanto relativamente previsto nell'offerta di riferimento *bitstream* 2014 su rete in rame, come approvata dalla presente delibera (art. 1, comma 14).
12. Telecom Italia allinea i contributi *una tantum* 2014 per la *configurazione della funzione multicast* (tabella 18, offerta *bitstream* NGA 2014) a quanto relativamente previsto nell'offerta di riferimento *bitstream* 2014 su rete in rame, come approvata dalla presente delibera.
13. Telecom Italia allinea le condizioni economiche 2014 relative alla *porta 1 gigabit ethernet sui nodi parent e sui nodi distant di Telecom Italia* a quanto relativamente previsto nell'offerta di riferimento *bitstream* 2014 su rete in rame, come approvata dalla presente delibera.
14. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2014 relative alla *porta 1 gigabit ethernet sui nodi locali di Telecom Italia per il servizio VULA* (tabella 1, offerta *bitstream* NGA 2014) secondo quanto di seguito indicato:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Contributo di attivazione per porta: € 212,19;
- Contributo di cessazione per porta: € 62,24;
- Canone mensile per porta: € 158,21.

15. Telecom Italia allinea le condizioni economiche 2014 relative alla *fornitura dell'apparato di terminazione L2* a quanto relativamente previsto nell'offerta di riferimento *bitstream* 2014 su rete in rame, come approvata dalla presente delibera.
16. Telecom Italia prevede, con decorrenza a partire da due mesi dopo la pubblicazione della presente delibera, la corresponsione di una penale, nel caso di ordini (relativi a servizi *bitstream* VULA e NGA su linea attiva e non attiva) erroneamente rifiutati dalla stessa, pari a 5,98 euro per ogni giorno solare intercorrente tra il giorno di rigetto dell'ordine scartato ingiustificatamente e la data di positivo espletamento dello stesso ordine. Nel caso in cui l'ordine sia risottomesso oltre 5 giorni solari dallo scarto, i giorni di ritardo tra tale termine e la risottomissione dell'ordine non sono conteggiati ai fini della penale.
17. Telecom Italia prevede per gli aggregati di banda sul *kit*, tagli di banda con valore minimo di 2 Mbps e progressione a passi di 4 Mbps fino a 100 Mbps, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
18. Telecom Italia recepisce, per quanto rilevante ai fini dei servizi di cui all'offerta di riferimento *bitstream* VULA e NGA, le previsioni, in tema di SLA e Penali, di cui agli allegati G e H della delibera n. 623/15/CONS, incluso la data di decorrenza.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e ripubblica le offerte di riferimento per l'anno 2014 relative ai servizi *bitstream* su rete in rame e ai servizi *bitstream* NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche per l'anno 2014 dei servizi *bitstream* su rete in rame e dei servizi *bitstream* NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori, come modificate dalla presente delibera, decorrono, salvo ove diversamente specificato, dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 623/15/CONS.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci